

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SULLA AMMISSIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE

SOMMARIO. — 1. Presupposti del problema - La natura giuridica delle norme costituzionali e i loro rapporti con le norme ordinarie. — 2. Norme costituzionali precettive e norme costituzionali programmatiche o di applicazione non immediata. — 3. L'art. 15 delle preleggi e la Costituzione. — 4. Il concetto di illegittimità costituzionale. — 5. Le leggi anteriori alla Costituzione alla luce delle disposizioni transitorie. — 6. La Corte Costituzionale - Esame dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. — 7. I poteri della Corte Costituzionale e le leggi anteriori alla Costituzione - Esame della dottrina e della giurisprudenza. — 8. Il nostro punto di vista in proposito. — 9. Conclusioni.

1. Il problema più delicato che è sorto in relazione alla istituzione e all'inizio del funzionamento della Corte costituzionale è, indubbiamente, quello che attiene alla assoggettabilità a sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte delle leggi anteriori alla Costituzione.

Questo problema si presenta non soltanto in forma teorica (e può dirsi che sotto questo aspetto, non sia stato mai adeguatamente trattato fin'ora dalla dottrina) ma anche in forma pratica e con caratteri di urgenza, in quanto molti dei giudizi di legittimità costituzionale, attualmente pendenti presso la Corte costituzionale riguardano, appunto, leggi anteriori alla Costituzione, sulle quali i giudici di merito hanno ritenuto di dover provocare il giudizio del nuovo massimo organo giurisdizionale.

Sembra inutile mettere in rilievo la estrema importanza della questione, dalla cui soluzione, in un senso o nell'altro, possono derivare conseguenze di enorme portata per la stessa stabilità del nostro ordinamento giuridico.

E poichè abbiamo l'impressione che la trattazione del problema dal punto di vista giuridico non abbia avuto in questi ultimi tempi, quello sviluppo che merita, ci sforzeremo qui di precisarne i termini, e indicare le varie tesi che si sono formulate e di esporre, con la massima possibile chiarezza, la nostra opinione.

La soluzione del problema presuppone, necessariamente, l'esame dei rapporti tra le norme della Costituzione e tutte le altre norme, aventi forza di legge, che concorrono a formare l'ordinamento giuridico positivo. Tali rapporti sono di ordine gerarchico e di ordine cronologico.

La soluzione delle questioni che concernono il primo tipo di rapporto (gerarchico) è evidentemente pregiudiziale e potrebbe, addirittura, essere assorbente, ove, per esempio, si giungesse alla conclusione che la differenza di grado tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie sia tale da escludere che a quelle possano applicarsi « le disposizioni sulla legge in generale » e cioè le c. d. preleggi.

Le tesi che in materia sono state proposte finora dagli scrittori sono le seguenti: una tesi, sostenuta solo da pochissimi, secondo la quale la Costituzione non sarebbe una legge, essendo questa solo la « ordinaria espressione del potere legislativo », mentre la Costituzione è « espressione della volontà popolare » (JANNITTI PIROMALLO A.: *Sull'applicazione delle norme della Costituzione*, in « Foro Pad. », 1948, IV, 3) CALAMANDREI: la illegittimità *La illegittimità costituzionale delle leggi*, pag. 83); una seconda tesi, anche questa poco seguita e di carattere radicale come la precedente, secondo la quale la Costituzione sarebbe composta di tutte o quasi tutte norme di immediata applicazione, qualificandosi ogni distinzione tra tali norme, ai fini dell'applicabilità immediata, come un mezzo, adottato dal Governo e dalla Magistratura, per non dare applicazione alla Costituzione (V. BALLADORE PALLIERI, in « Foro Pad. », 1954, IV, 49).

Secondo una terza tesi, infine, che è seguita dalla maggioranza degli scrittori e dalla totalità della giurisprudenza, le norme della Costituzione sono anzitutto norme di legge (« La legge costituzionale, anche se di grado superiore alla ordinaria, è pur sempre una legge », CERETTI: *Corso di Diritto costituzionale*, III edizione, 10 p. 345); in secondo luogo esse si distinguono in norme di immediata applicazione o precettive e norme di non immediata applicazione o direttive o programmatiche.

Lo scrittore, che più di ogni altro ha con estrema chiarezza e precisione di concetti elaborato questa ultima tesi, è l'Azzariti, e per una conoscenza, sia pure sommaria, degli argomenti da lui esposti in proposito rinviando al suo scritto più recente (*La mancata attuazione della Costituzione e l'opera della Magistratura*, in « Foro It. », 1956, IV, 1 e segg.) nel quale oltre ad essere riassunti i punti principali dei suoi numerosi scritti precedenti (raccolti, com'è

noto, in *Problemi attuali di diritto costituzionale*, Edit. Giuffrè, 1951), è indicata tutta la dottrina, fino alla più recente.

Come abbiamo già detto, la giurisprudenza ha seguito, nella sua totalità, questa ultima tesi, guidata dalle magistrali sentenze della Corte di Cassazione (S. U. penali 7 febbraio 1948, n. 57, in « *Foro It.* » 1948, II, 57) e del Consiglio di Stato (Pres. Severi, Est. Gallo; « *Foro It.* » 1948, III, 113). Nella prima si legge: « Il quesito se la Costituzione contenga, per sua natura, soltanto norme direttive va risolto negativamente. Giacchè la Costituzione è un complesso di norme giuridiche che sono principalmente precettive, ma che possono pure essere soltanto direttive o programmatiche, in quanto hanno per destinatario, oltre i soggetti di diritto, anche il futuro legislatore ordinario, di fronte al quale la norma giuridica costituzionale è posta in grado gerarchico più elevato. Più precisamente, le norme consacrate nella Costituzione, fatta eccezione di quelle, che di solito ne costituiscono il preambolo, sono precettive, come tutte le norme giuridiche; ma alcune sono di immediata applicazione, altre no. Occorre esaminare caso per caso. In linea generale può dirsi che le norme, le quali riconoscono e garantiscono diritti di libertà civile (nella cui categoria rientra il diritto di fare quanto la legge non vieta) sono, di massima, oltre che precettive, anche di immediata applicazione, qualora beninteso non abbiano bisogno di essere integrate per la loro applicazione: in quest'ultimo caso assumono, appunto, il carattere di norme direttive o programmatiche, nel senso che pongono principi, di cui il legislatore deve curare l'attuazione ».

La seconda afferma: « è pacifica la premessa che la nuova Costituzione italiana, come in genere tutte le carte costituzionali contiene in primo luogo l'enunciazione di principi generali ed astratti, cioè di principi programmatici, racchiusi nei così detti preamboli o in separate « dichiarazioni di diritti », che indubbiamente presentano il carattere di norme puramente direttive per il futuro legislatore, e possono, per l'interprete, servire soltanto di guida e di orientamento. Nella Costituzione stessa si rinvengono poi numerosi precetti che o rinviano espressamente alla legge futura allo scopo della loro più concreta determinazione o della loro ulteriore specificazione o integrazione, ovvero ancora per stabilire la competenza legislativa su determinate materie; oppure tale rinvio implicitamente presuppongono per la natura dei precetti medesimi, che, non contenendo ancora tutti gli elementi di concretezza e di compiutezza propri del comando giuridico, suscettibile d'immediata applicazione e perciò per tutti obbligatorio, non possono parimenti aver per destinatario se non il legislatore futuro, che dovrà, con l'emanazione di successive norme, provvedere a rendere idoneo il precetto alla sua applicazione.

« Ma la Costituzione stessa contiene, infine, norme già complete e perfette in tutti i loro elementi, in ordine alle quali un ulteriore intervento del legislatore non si presenta necessario nemmeno per una successiva specificazione od integrazione;

esse pertanto possiedono già in sé la forza cogente per tutti i destinatari, e non soltanto per il legislatore. La contraria opinione, che vorrebbe ravvivare il carattere costante di principi programmatici, o talora di norme precettive ma dirette sempre al solo legislatore, nell'intero contenuto della Costituzione, costituisce un'affermazione che, per la sua genericità, si converte addirittura in una petizione di principio, in quanto non tiene conto della realtà giuridica, precipuo fondamento dell'opera dell'interprete, e, cioè, della incontrovertibile constatazione che alcune norme, come quella che in appresso dovrà prendersi in esame ai fini della presente controversia, quando sono nella Costituzione stessa formulate con tali caratteri di compiutezza e di concretezza da non richiedere la benchè minima integrazione in leggi successive, non si differenziano dal precetto legislativo per tutti obbligatorio se non per la superiore natura ed efficacia, propria delle norme costituzionali ». (V. in senso assolutamente conforme IV Sezione, n. 352 del 26 ottobre 1949 pres. Papaldo, Est. Mezzanotte).

Ai susposti principi è informata anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, per la quale rinviamo alle risoluzioni della Sezione di controllo 23 giugno 1953, n. 2 e 15 giugno 1954, n. 15 (rispettivamente in « *Rivista della Corte dei Conti* » 1953, II, 120 e 1954, II, 73).

2. Le conseguenze che derivano dall'applicazione di ciascuna delle tre tesi, ai fini del rapporto gerarchico tra Costituzione e leggi ordinarie, sono facilmente intuibili.

Se si segue la prima tesi, un rapporto giuridicamente (o meglio giudiziariamente) rilevante tra norme costituzionali e norme ordinarie non esiste. Come dice il Calamandrei (Op. cit., p. 82): « Leggi costituzionali e leggi ordinarie si troverebbero... in una situazione reciproca simile a quella in cui si trovano tra loro le norme internazionali e le norme interne: non possono incontrarsi e, quindi, non possono neanche essere incompatibili ».

Quindi, nessuna legge ordinaria, anteriore alla Costituzione, potrebbe essere abrogata da una norma contraria di questa.

È superfluo rilevare l'assurdità di una simile tesi che, se applicata rigorosamente, porterebbe a ritenere tuttora in vigore, ad esempio, perfino le norme relative alla delega legislativa ed alla emanazione dei decreti legge contenute nella legge 31 gennaio 1926, n. 100, le cui disposizioni non sarebbero state abrogate da quelle contrarie contenute negli articoli 76 e 77 della Costituzione, che, vaganti nell'empireo legislativo, non si sarebbero ancora con quelle mai incontrate. Anzi, non avremmo ancora la bandiera della Repubblica, non constandoci dell'esistenza di una legge ordinaria con contenuto identico all'art. 12 della Costituzione.

Altrettanto assurde le conseguenze della seconda tesi. Riconoscere l'immediata applicabilità di tutte o quasi tutte le norme della Costituzione, obbligando, quindi, tutti i giudici e gli organi dell'Amministrazione a disapplicare le norme precedenti

contrarie più che alla lettera, allo spirito delle norme costituzionali, anche quando l'applicazione di queste sarebbe solo possibile sul piano negativo della abrogazione delle norme precedenti e non sul piano positivo della loro sostituzione con una disciplina nuova, per difetto delle indispensabili disposizioni integrative (particolarmente a carattere organizzativo), significa postulare la creazione di una serie di lacune incolmabili nell'ordinamento giuridico e significa, soprattutto, tradire la stessa volontà dei costituenti che, rimettendo al legislatore futuro l'attuazione concreta dei principi da essi enunciati, implicitamente vollero che tale attuazione fosse graduale e ponderata.

Scrive, in proposito, il CRISAFULLI (*Norme costituzionali programmatiche*, in « Riv. Trim. Dir. Pubbl. », 1951, 364): « le norme programmatiche furono introdotte nel testo della Costituzione proprio nei casi in cui l'accordo tra le forze politiche fu raggiunto solamente sul piano di un programma minimo d'azione e non di una decisione immediatamente operativa, e, quindi, nel senso di promuovere certe future trasformazioni anzichè di realizzarle subitaneamente ».

Come si vede, le due tesi suesposte considerano entrambe le norme della Costituzione come di grado nettamente superiore alle norme ordinarie, ma si tratta di una superiorità talmente accentuata da trasformare la differenza di grado in differenza di qualità.

La Costituzione non sarebbe, così, soltanto una *superlegge* ma addirittura una legge divina, e i suoi articoli sarebbero gli epigoni più numerosi, ma non meno sacri, dei dieci comandamenti.

Questa differenza di qualità comporterebbe per i sostenitori della prima tesi, la conseguenza che la Costituzione non si sarebbe inserita nell'ordinamento giuridico, sul quale si librerebbe toccandolo solo per mezzo o del legislatore ordinario o della Corte costituzionale; mentre per i sostenitori della seconda tesi, essa vi sarebbe precipitata sopra con tutta la sua mole, schiacciandolo, e starebbe ora contemplandone le rovine, in attesa che il legislatore ordinario ricostruisca l'edificio del nostro diritto positivo, che era certo inadeguato, angusto, non conforme alle regole di architettura giuridica da essa dettate, ma pur sempre preferibile all'aria aperta.

Le conseguenze che derivano dall'applicazione della terza tesi, intermedia fra le due sopra menzionate, ci sembrano tali da convincere della sua intrinseca esattezza in quanto hanno consentito di adeguare l'ordinamento giuridico italiano, composto sopra tutto di leggi anteriori alla Costituzione, ai principi democratici da questa proclamati, nei limiti in cui l'adeguamento era possibile in mancanza delle leggi ordinarie da emanarsi dal Parlamento per attuare quei principi.

Ognuno può facilmente intendere cosa sarebbe avvenuto se i giudici ordinari o amministrativi avessero seguito la tesi della non applicabilità immediata di tutte le norme della Costituzione, dichiarando che spettava al legislatore ordinario tradurre queste in norme concretamente obbligatorie per tutti i soggetti di diritto. Mancando ogni

mezzo giuridico per costringere il legislatore a svolgere questa attività, è chiaro che la Costituzione sarebbe rimasta un semplice documento politico, imponente come un monumento, ma come questo privo di vita.

Ma, se questi sono gli innegabili meriti della teoria che distingue le norme della Costituzione tra quelle di immediata applicazione e quelle di non immediata applicazione, è evidente che il fatto di essere nata dalla pratica giurisprudenziale ne determina gli invalicabili limiti che sono proprio quelli segnati dalla stessa Costituzione alle attribuzioni del potere giuridiziaro:

1° Il giudice non può creare il diritto; 2° il giudice *deve* sempre trovare nell'ordinamento giuridico la norma per decidere concretamente la lite portata al suo giudizio.

Ed è, in sostanza, proprio sul modo col quale i giudici hanno riconosciuto l'esistenza di quei limiti nei casi concreti, che si è appuntata la critica di quegli scrittori, piuttosto politici che giuristi, i quali, come diremo, vedono nella Corte Costituzionale l'organo che quei limiti può superare, o, meglio, ignorare (V. oltre il BALLADORE-PALLIERI, Op. e loc. cit., il BATTAGLIA: *Le leggi di Socrate*, in « Il Mondo », 1956, n. 9, p. 1, il quale giunge a ritenere che « la Corte costituzionale dovrà esercitare il suo sindacato sulle leggi anteriori, proprio perchè la magistratura ordinaria, pur avendo riconosciuto che esse sono in contrasto con norme *programmatiche* della Costituzione *non le ha abrogate* »).

Ora, è facile rilevare che queste critiche non hanno alcun valore al fine di stabilire l'esattezza della terza delle tesi sopra esposte. È, infatti, evidente che anche se di tutta la Costituzione una sola norma fosse da considerare di applicazione immediata, o una sola di applicazione non immediata, la tesi da noi seguita rimarrebbe pur sempre valida.

3. Accertato così che l'opinione più logica e fondata circa la natura giuridica della Costituzione appare quella che la definisce come atto normativo composto di disposizioni alcune immediatamente applicabili (e, cioè, obbligatorie per tutti i soggetti di diritto operanti nei limiti territoriali nei quali esse hanno efficacia), altre non immediatamente applicabili (e cioè, al massimo, obbligatorie sole per il legislatore futuro) ne consegue che il problema dei suoi rapporti con leggi anteriori non avrebbe alcun senso, e, cioè, non sarebbe un vero problema se le norme della Costituzione avessero lo stesso valore di quelle di una legge ordinaria. In tal caso, infatti, esso sarebbe risolto applicandosi l'art. 15 della preleggi. Così le leggi anteriori contrarie ad una norma di applicazione immediata sarebbero abrogate; quelle contrarie ad una norma di applicazione non immediata continuerebbero ad aver vigore, in quanto non si verificherebbero i presupposti per l'abrogazione, previsti appunto nel cit. art. 15, dei quali, quello fondamentale è che la care. legge nuova sia tale da potersi effettivamente appli-

È risaputo che casi di leggi nuove che non abrogano leggi precedenti contrarie perchè man-

cano ancora le condizioni per la loro applicazione sono possibili nel nostro diritto e si sono verificati e si verificano, soprattutto, quando una legge nuova prevede o richiede l'emanazione di norme integrative per essere applicata (es. lo *status* degli impiegati statali non di ruolo, anche dopo l'emanazione del d. l. n. 262 del 1948 è rimasto regolato dalle leggi anteriori, incompatibili col decreto medesimo, mancando le norme di attuazione di questo, dettate solo con legge 5 giugno 1951, n. 376).

Ma la Costituzione, come abbiamo detto, se ha *almeno* forza di legge ordinaria, non ha *soltanto* tale forza; essa ha innegabilmente una forza superiore e nella gerarchia delle fonti occupa il posto più alto. E questa superiorità non è solo politica (come avviene per le costituzioni, così dette, flessibili che una legge ordinaria può modificare); essa nelle Costituzioni rigide, come la nostra, è anche giuridica e garantita sia da disposizioni che prescrivono una speciale procedura per la modificazione delle norme costituzionali sia, talvolta, dalla istituzione di un organo supremo al quale è affidato il controllo sull'attività o del solo potere legislativo o di tutti i poteri dello Stato, al fine di impedire che tale attività si concreti in violazioni della Costituzione (V.: BISCARETTI: *Diritto costituzionale*, p. 432 e segg.).

Ora, è proprio questa differenza di grado tra le norme delle Costituzioni rigide e quelle delle leggi ordinarie che ha fatto sorgere il problema di cui ci occupiamo.

Esso può porsi nei seguenti termini:

Le leggi anteriori contrarie a norme della Costituzione, non immediatamente applicabili, non sono abrogate da queste per mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 15 delle preleggi; può, però, ritenersi che il contrasto non abbia alcuna ripercussione sulle dette leggi anteriori?

Coloro stessi che si pongono il problema sostengono che queste leggi, se pur non abrogate in forza del cit. art. 15, diventerebbero incostituzionali (v. per tutti CRISAFULLI, Op' e loc. cit.) con tutte le conseguenze che derivano da questo vizio sopravvenuto.

In base a tali argomenti l'art. 15 che regola la successione delle leggi nel tempo dovrebbe ora leggersi come se fosse integrato da una norma che dicesse che, anche quando non si verifichi alcuna delle ipotesi di abrogazione previste in esso art. 15, le leggi comunque contrarie a norme costituzionali posteriori o con esse incompatibili sono viziate di illegittimità costituzionale.

Ma è chiaro che una norma del genere avrebbe qualche significato solo se stabilisse che da questa illegittimità costituzionale consegue l'abrogazione della legge anteriore e, cioè, il dovere del giudice di disapplicarla. Essa, cioè, sarebbe da considerare abrogata anche in difetto di dichiarazione espressa del legislatore, anche in mancanza di incompatibilità con norme posteriori concretamente applicabili; infine, anche senza che si verifichi l'ipotesi di nuova legge che regoli, con applicazione immediata, l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Il risultato che ne deriverebbe sarebbe quello da noi già accennato: nessuna norma di diritto

regolerebbe più la fattispecie già prima regolata, perchè la legge vecchia, viziata d'incostituzionalità, non sarebbe più applicabile e la legge nuova non potrebbe applicarsi, appunto perchè l'ipotesi concerne il caso di contrasto con norme costituzionali non immediatamente applicabili. Ma è evidente che un simile risultato finirebbe per essere proprio in contrasto con la legge nuova dalla quale scaturirebbe: abbiamo, infatti, supposto che questa non possa essere immediatamente applicata perchè non contiene tutti i precetti necessari per regolare la fattispecie da essa contemplata. Le si attribuirebbe, invece, la forza di abrogare la legge precedente, e cioè, proprio quell'effetto che consegue o ad una dichiarazione espressa del legislatore od alla applicazione *effettiva* ad una determinata fattispecie della norma posteriore contraria o incompatibile o comunque diversa.

Il fin qui detto ci consente di rilevare che, se si accetta la tesi che le norme della Costituzione sono in parte precettive e in parte non precettive, il problema dei loro rapporti con le leggi anteriori può trovare soluzione logica solo nell'ambito dell'art. 15 delle preleggi; sicchè, le norme della Costituzione hanno già abrogato, per sostituzione, tutte le norme anteriori, nei limiti della superficie di coincidenza della disciplina giuridica effettiva che dalle suddetta norme deriva. Al di fuori di questa superficie le norme anteriori continuano ad essere applicate in attesa che il legislatore ordinario le sottoponga a revisione o abrogandole esplicitamente o implicitamente e sostituendole.

Per ammettere che l'abrogazione delle norme anteriori si verifichi anche nei casi in cui la Costituzione non ha dettato una concreta nuova disciplina giuridica di determinati fatti, comportamenti o istituti, occorrerebbe dimostrare che nella Costituzione stessa esiste una norma, esplicita o implicita, che dichiara soppresso tutto il vecchio ordinamento giuridico. Occorrerebbe, tanto per fare un paragone che si basa su recenti, dolorose esperienze del nostro Paese, una norma analoga al d. l. n. 249 del 1944 che dichiara, appunto, irrilevanti per il diritto tutte le leggi e gli atti normativi emanati dal sedicente governo della r.s.i. Ma, è superfluo rilevarlo, una norma del genere non solo manca ma è, addirittura, inconcepibile perchè avrebbe dovuto concernere non solo la legislazione fascista ma tutta la legislazione pre-Constituzione dalla unificazione dell'Italia al 31 dicembre 1947. Non vi sarebbe infatti, alcuna ragione per limitare il sindacato di legittimità costituzionale, quando se ne ammetta l'applicazione alle leggi anteriori, solo al periodo 1922-1943, essendo evidente che il contrasto con norme della Costituzione può verificarsi anche per leggi precedenti o successive a quel periodo.

4. Il punto di vista suesposto appare d'altronde confermato se si esamina il problema sotto un altro aspetto: quello, cioè, che concerne il concetto stesso di illegittimità costituzionale, quale risulta dal sistema di norme che lo riguardano poste nella nostra Costituzione. Infatti quando si dice che una legge è viziata da illegittimità costituzionale se è in

contrasto sostanziale con le norme della Costituzione, si dice cosa inesatta e che deriva da una superficiale nozione della natura giuridica della nostra Costituzione.

La nostra Costituzione è rigida, ma non immutabile. Essa può essere, invece, modificata, salvo che in un solo articolo (quello che concerne la forma repubblicana dello Stato); solo che le modificazioni, adottate dal legislatore ordinario, debbono essere disposte con leggi approvate dal Parlamento con una speciale procedura, diversa da quella normale, e regolata nella stessa Costituzione.

Ciò posto, un contrasto vero e proprio (inteso nel senso di contraddizione tra norme coesistenti) tra la Costituzione e un'altra legge non può configurarsi. Può solo verificarsi che una legge che regoli fattispecie previste dalla Costituzione, con norme ad essa contrarie o comunque incompatibili, non sia stata approvata con la speciale procedura prescritta dalla stessa Costituzione. Ed è questa l'ipotesi che deve qualificarsi come vizio di illegittimità costituzionale della legge.

Per ripetere le parole dell'AZZARITI (*Considerazioni sulla nuova disciplina del sindacato sulla costituzionalità delle leggi*, in « Foro Pad. », 1948, IV, 49): « È bensì vero che ogni questione sulla costituzionalità di una legge implica un contrasto tra la legge e le norme costituzionali; ma il contrasto non è con qualsiasi delle norme della Costituzione, bensì specificamente con quelle che disciplinano la formazione della legge. La inconstituzionalità della legge sembra, quindi, riflettere non tanto il contenuto concreto di essa, quanto il suo processo formativo, vale a dire l'attività del legislatore, al quale si atteggia una specie di eccesso di potere sotto il profilo che gli organi legislativi non avevano il potere di emanarla senza l'osservanza di determinate forme. Il contenuto concreto della legge può venire in considerazione soltanto allo scopo di stabilire quali siano le forme che erano da osservare per l'emanazione della legge avente quel determinato contenuto ».

Ora, se così è, se, cioè, la illegittimità costituzionale è un vizio che concerne solo il procedimento di formazione della legge, sì che il legislatore può dare a questa qualsiasi contenuto, anche contrario alla Costituzione, sol che osservi la speciale procedura stabilita per l'approvazione di norme che abbiano quel contenuto, pare difficile ammettere che un contrasto tale da determinare il vizio di illegittimità costituzionale, possa sussistere « allorchè si tratta di leggi anteriori alla Costituzione, le quali, appunto perchè anteriori, non potevano essere emenate secondo le forme che la Costituzione sopravvenuta prescrive. La legge anteriore, se fu emanata nelle forme che a suo tempo erano prescritte, è perfettamente costituzionale, e tale rimane, perchè non sembra che si possa senza contraddizione parlare di una inconstituzionalità sopravvenuta. Potrà bensì esservi un contrasto tra le disposizioni della legge e disposizioni dettate nella Costituzione; ma per risolvere questo contrasto non occorre discutere della validità della legge. Esso potrebbe essere risolto in base alle regole generali sulla successione delle

leggi, in quanto che la Costituzione, che è anche essa una legge come tutte le altre, quale legge posteriore abroga le disposizioni della legge precedente con essa incompatibili (art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile). La prevalenza delle norme costituzionali, in questo caso, non deriva dal loro carattere costituzionale, ma soltanto dal tempo della loro emanazione ».

5. Agli argomenti sopra esposti a conforto della tesi, secondo la quale per le leggi anteriori alla Costituzione non può parlarsi di illegittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione, si possono aggiungere, riteniamo, altri argomenti desunti dalla lettera di norme espresse della stessa Costituzione e precisamente della disposizione transitoria XVI. Tale disposizione stabilisce al legislatore ordinario un termine di un anno, per adeguare la legislazione preesistente in materia costituzionale alle norme della Costituzione.

Si tratta di termine ritenuto pacificamente non perentorio (nel senso che la sua scadenza non importa certo decadenza nel legislatore ordinario dalla facoltà di revisione e di coordinamento delle precedenti norme costituzionali (v. AZZARITI, in « Foro It. », 1956, IV, 1 e segg.).

Ciò premesso, rileviamo che la disp. XVI stabilisce che « entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora *esplicitamente o implicitamente abrogate* ».

La corretta interpretazione della norma può essere soltanto la seguente: quelle leggi anteriori alla Costituzione che regolavano materie ora regolate dalla Costituzione (e in tal senso si può parlare di leggi costituzionali precedenti, mancando ogni distinzione formale tra tali leggi e quelle ordinarie) possono essere state abrogate espressamente dalla Costituzione o possono essere state abrogate implicitamente, in applicazione dell'art. 15 delle preleggi, perchè incompatibili con norme precettive della stessa Costituzione o perchè regolanti materia ora regolata completamente da norme precettive della stessa Costituzione. Quelle leggi costituzionali anteriori le quali, invece, non sono da considerare abrogate, evidentemente perchè in contrasto solo con norme non precettive della Costituzione, dovranno essere coordinate con questa dal legislatore ordinario, entro un anno. Finchè a tale coordinamento e a tale revisione non si sarà proceduto (e abbiamo visto che il termine di un anno non è perentorio) è evidente che queste leggi si debbono intendere tuttora in vigore e pienamente legittime.

Ora, non si comprenderebbe perchè questa soluzione che vale per le leggi costituzionali anteriori, non debba valere per tutte le leggi anteriori alla Costituzione, tanto più che per il solo fatto che si riscontri un contrasto tra una norma della Costituzione e una norma di legge anteriore questa assume la qualità di norma costituzionale precedente (in senso materiale, che è l'unico rilevante per il periodo ante-Constituzione).

D'altronde, se si esamina la disposizione XVI, alla luce dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, se ne dedurrà facilmente il suo vero scopo che è stato soltanto quello di stabilire un termine breve (che, seppur non perentorio, è certo politicamente vincolante) entro il quale il legislatore ordinario doveva provvedere alla revisione ed al coordinamento delle leggi più importanti anteriori alla Costituzione (e cioè per le leggi costituzionali).

Il significato della norma non poteva invece essere quello di limitare tale opera di revisione e coordinamento da parte del Parlamento della Repubblica alle sole leggi costituzionali anteriori.

È evidente, infatti, che, inserendosi la nuova Costituzione repubblicana in un ordinamento giuridico già esistente e che non si voleva (e d'altronde nemmeno si sarebbe potuto) integralmente abrogare, e nemmeno colpire con un sospetto generale di incompatibilità col nuovo ordinamento, la revisione e il coordinamento dell'ordinamento precedente con l'ordinamento creato dalla nuova Costituzione erano indispensabili e scaturivano, più che da una qualunque norma giuridica, dalla stessa logica dei fatti.

Non poteva, invero, una tale opera essere compiuta dal costituente al quale spettava solo di dettare i principi fondamentali del nuovo ordinamento democratico dello Stato. Nell'ambito di questi principi, era al legislatore ordinario che veniva attribuito il compito di provvedere al minuzioso lavoro di coordinamento e revisione delle leggi anteriori, per eliminare quelle discordanze e quegli anacronismi che inevitabilmente doveva provocare l'immissione nell'ordinamento giuridico preesistente delle norme della nuova Costituzione.

Su un piano nettamente superiore, si verificava la stessa situazione che si verifica quando il legislatore ordinario, dovendo procedere ad opera di riforma della codificazione, si limita a dettare i principi direttivi e gli scopi da raggiungere al potere esecutivo al quale, come tecnicamente più idoneo, affida la concreta formulazione delle norme.

Che sia quella susposta la vera natura giuridica della XVI disposizione transitoria, che essa, cioè, sia stata dettata solo allo scopo di stabilire un termine all'attività del legislatore futuro, in vista della particolare urgenza della materia da coordinare, risulta anche dalle analoghe norme contenute nella disposizione transitoria VI, nella disposizione transitoria VII (1° comma), nella disposizione transitoria IX, nelle quali sono appunto stabiliti termini diversi e tutti più ampi di quello della disposizione XVI per il coordinamento e revisione di leggi concernenti determinate materie, per le quali l'urgenza della revisione era meno sentita.

È chiaro che, quando si tratta di materie non comprese nelle suddette disposizioni transitorie, non significa che il costituente abbia escluso per queste la necessità del coordinamento e della revisione ma soltanto che per queste ha lasciato alla discrezionalità del legislatore ordinario il compito di fissare i tempi della attuazione del programma contenuto della Costituzione.

Ma se così è, sarebbe assurdo pensare che nello stesso momento in cui il Costituente affidava un tal compito di coordinamento delle norme anteriori con la Costituzione al legislatore futuro, egli volesse con l'art. 134 disporre che sulle stesse leggi da coordinare e, evidentemente, in concorrenza con l'opera di coordinamento, si esercitasse un potere di invalidazione da parte di organo costituzionale diverso dal Parlamento.

Riassumendo, da qualunque punto di vista si esaminino il problema del rapporto tra Costituzione e leggi anteriori, la sola norma che può applicarsi per regolare questo rapporto è l'art. 15 delle preleggi: o abrogazione perchè si verificano i presupposti da esso previsti o mantenimento in vigore.

6. Dobbiamo ora esaminare se la soluzione che abbiamo fin qui delineata subisca modificazioni in relazione alla istituzione e al funzionamento della Corte costituzionale.

Presupposto di questo esame è un breve cenno sulle origini della Corte e sugli scopi che il legislatore costituente volle perseguire istituendola.

A questi fini, la fonte d'informazione più attendibile appaiono i lavori dell'Assemblea Costituente, nella quale il problema fu ampiamente dibattuto, con la manifestazione di opinioni contrastanti sulla opportunità o meno di procedere alla istituzione del nuovissimo organo supremo di giurisdizione costituzionale. Tutti i deputati però furono concordi nel riconoscere quali dovessero essere, comunque, i limiti della sua competenza in materia di sindacato sulle leggi.

Ci sembra indispensabile ricordare, in proposito sia l'opinione dell'on. La Pira, sulla quale si formò il consenso generale, sia l'opinione dello stesso relatore on. Rossi, che riassunse la discussione.

Disse il La Pira: « Noi abbiamo creato una legge base, come si dice, una norma base, che è la Costituzione, la quale determina per il futuro legislatore delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. Allora, se c'è una legge base la quale è suscettibile, di violazione da parte del legislatore futuro, la conclusione è evidente; deve esistere un organo giurisdizionale il quale accerterà, ove queste violazioni avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, se esiste una norma base, quale è la Costituzione, e se questa è suscettiva di violazione, deve esistere una funzione giurisdizionale e un organo appropriato che questa funzione eserciti. Per coronare l'edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una volta, ci vuole per forza una Corte costituzionale. Se c'è questa giurisdizione speciale, ci deve essere un organo particolare. Né si può dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, perchè si potrebbe eccepire che la giurisdizione ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama legge successiva, derivata, ma non alla legge base, alla norma base, la quale appunto perchè tale, ha caratteri speciali e, pertanto caratteri speciali devono avere la giurisdizione e l'organo correlativi.

Quindi per queste ragioni, data cioè l'essenza e la finalità giuridica della Costituzione rigida, l'esistenza di una Corte Costituzionale è indispensabile.

Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, è necessario mettere questa volta ». (Assemblea Costituente verbali p. 2627).

Il relatore on. Paolo Rossi, riassumendo la discussione e rispondendo alle critiche rivolte da alcuni deputati, disse, riferendosi particolarmente alla critica dell'on. Preti il quale sollevò il dubbio che la attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri di sindacato sulle leggi si risolvesse nella creazione di un organo al di sopra del Parlamento (opinione che implicava, evidentemente, l'affermazione che la Corte potesse sindacare solo le leggi future e non quelle passate): « Io non vedo che l'autolimita sia una rinunzia alla sovranità; non vedo che il Parlamento, ponendo a se stesso l'obbligo di non violare taluni principi abdicati alla sua autorità: la afferma più che mai; » (Assemblea Costituente, verbali p. 2633).

E precisando ulteriormente questo suo concetto, per dimostrare che, in tutti i casi, l'ultima parola resta sempre al Parlamento, aggiunse: « La Corte costituzionale annulla una legge, annulla un decreto. E va bene: la legge *ritorna* al Parlamento. Il Parlamento la riesamina ed è libero di modificare la legge o di modificare la Costituzione per modo che la legge cessi di essere incostituzionale. C'è nel progetto l'art. 130 (poi divenuto 138) che determina i modi attraverso i quali anche la Costituzione può essere mutata, talchè in definitiva, con semplici garanzie dirette contro le improvvisazioni e l'infatuamento, al vertice della sovranità e della responsabilità restano indefettibilmente il Parlamento ed il popolo » (ibidem).

E per completare il quadro delle discussioni svoltesi in relazione al problema suaccennato, gioverà ricordare che fu sollevato dall'on. Gullo il dubbio che la formula usata nell'art. 134 « *controversie relative alla legittimità* costituzionale delle leggi » attribuisse alla Corte addirittura il potere di sindacare in via permanente e di propria iniziativa tutte le leggi emanate dal Parlamento, al fine di accertarne la conformità alla Costituzione, sì che egli proponeva che invece che di illegittimità costituzionale, si parlasse di *illegittimità* per chiarire che la Costituzione presumeva che tutte le leggi fossero conformi ad essa salvo che, sorgendo controversia nei modi da essa previsti, se ne accertasse dalla Corte su domanda, di chi a tanto era legittimato, la concreta incostituzionalità. (ibidem pag. 2634 e segg.).

Questa preoccupazione, evidentemente, sarebbe stata assurda se si fosse voluto attribuire alla Corte il potere di sindacare la costituzionalità delle leggi emanate anche anteriormente alla Costituzione; essa fu, d'altronde, eliminata, precisandosi, come opportunamente disse il Ruini che non si voleva affatto attribuire alla Corte costituzionale, « una funzione in qualche modo analoga a quella di registrazione che ha la Corte dei Conti ».

Concludendo, e poichè le nostre ricerche, che abbiamo svolto con la maggiore accuratezza possibile non ci hanno consentito di rinvenire, nei lavori dell'Assemblea Costituente, l'espressione di alcuna opinione, la quale attribuisca alla Corte costituzionale il sindacato su leggi diverse da quelle

emanate dal Parlamento della Repubblica, riteniamo di potere affermare che questa opinione, poi sostenuta, come vedremo, da alcuni scrittori, non trova nel pensiero dei costituenti alcuna base.

Fu subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione che il problema della incostituzionalità delle leggi anteriori cominciò a prospettarsi. E ciò avvenne, come abbiamo visto, quando si trattò di decidere se l'art. 113 della stessa Costituzione che stabilisce che contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, dovesse essere applicato anche in relazione a quegli atti per i quali leggi anteriori alla Costituzione escludevano o limitavano tale tutela.

7. Fu in relazione a tale questione che il Consiglio di Stato prima, e poi la Corte di Cassazione (che già s'era occupata, peraltro, di questione analoga in relazione all'art. 25 della Costituzione) elaborarono la teoria della distinzione delle norme costituzionali in norme precettive e norme programmatiche (o meglio, di applicazione non immediata), derivandone la conseguenza che per le norme precettive dovesse valere, in relazione alle leggi anteriori contrarie, il principio stabilito nell'art. 15 delle preleggi.

Contro questa teorica, la quale aveva innegabilmente il merito di dare concreta applicazione alla Costituzione, nei limiti del possibile, facendola diventare legge operante dello Stato e dando così un senso pratico al nuovo ordinamento della Repubblica, si schierarono alcuni « supercostituzionalisti teorici » (così li chiama il LENER in « *Civiltà Cattolica* », 1953, III, 40) i quali affermarono che l'articolo 15 delle preleggi fosse inapplicabile ai rapporti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, attesa la differenza di grado tra queste e che il giudice ordinario (inteso come contrapposto al giudice costituzionale) quando fosse sorta questione di incompatibilità tra la Costituzione e qualsiasi altra legge, anteriore o posteriore ad essa, « avrebbe dovuto astenersi dal giudicare sui rapporti tra legge ordinaria e legge costituzionale per deferire la questione alla Corte costituzionale » (CERETI: *Norme costituzionali e leggi ordinarie*, in « *Foro Pad.* », 1948, IV, 81).

Dopo il Cereti che, come vedremo, ha successivamente cambiato opinione, numerosi sono gli autori che propendono per la tesi della assoggettabilità a sindacato, da parte della Corte costituzionale, di tutte le leggi anteriori o posteriori alla Costituzione.

Cercheremo qui, di riportare, almeno per i principali di questi autori, gli argomenti addotti a sostegno della propria tesi.

Afferma il MORTATI (*Istituzioni di Diritto pubblico*, Cedam, 1955, p. 646): « Nessun dubbio può sorgere circa la sottoposizione a sindacato delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione per contrasto con le norme materiali di questa. Manifestamente infondata l'opinione espressa in contrario, sulla base di un presunto principio secondo cui la validità di un atto debba essere valutato alla stregua dell'ordinamento vigente al momento della sua emissione. Si tratta dell'errata

generalizzazione di un principio che è valido solo per la regolarità formale degli atti anteriori, o può esserlo in limitati casi di atti particolari, non mai per gli atti normativi, i quali in tanto possono conservare la validità originaria, in quanto siano suscettibili di inserirsi, armonicamente, nel sistema creato sulla nuova Costituzione ».

Sostiene il BARILE (*Efficacia abrogante delle norme della Costituzione*, in « Commentario » diretto da Calamandrei e Levi, Barbera, 1950, p. 79): « Mentre deve risolversi negativamente l'opposto problema del sindacato di costituzionalità dell'A.G.O. sulle leggi posteriori, riteniamo doversi risolvere invece positivamente il problema del sindacato della Corte costituzionale sulle leggi anteriori. Il Testo non solo dell'art. 134 della Costituzione, ma anche dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e del progetto governativo 14 luglio 1948 parla genericamente di controversie relative alla illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; nessuna norma esiste che vieti alla parte in giudizio di impugnare la costituzionalità di una legge anche dopo anni che essa è stata pubblicata; e quindi anche se la emanazione risale ad un'epoca anteriore al 1948, vertendosi qui nella prima ipotesi dell'art. 134 citato. Non potendosi, pertanto escludere che il sindacato della Corte costituzionale possa estendersi anche alle leggi vecchie, esso è da ritenersi ammissibile sia pure considerando che il giudizio che la Corte pronuncerà in tali casi sarà un giudizio di inefficacia e non di invalidità, sempre nell'ambito della legittimità costituzionale.

« Riassumendo, la A.G.O. ha il potere di determinare l'immediatezza di applicazione delle norme della Costituzione; tale potere si esercita mediante l'accoglimento del principio interpretativo della abrogazione delle norme precedenti in contrasto con la Costituzione, mentre non può esercitarsi mediante la dichiarazione di incostituzionalità delle norme stesse; solo la Corte costituzionale potrà dichiarare incostituzionali le stesse norme, venendo il suo sindacato ad aggiungersi al potere di interpretazione, spettante al giudice ordinario, ma con diversa efficacia ».

E il CALAMANDREI nel suo volumetto *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile* (Cedam, 1950, 84) afferma: « Nè si potrebbe replicare che l'art. 136 è scritto per le leggi nuove e cioè per le leggi ordinarie che saranno emanate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non per quelle che erano in vigore prima; l'art. 134, ammettendo il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi, non distingue fra leggi precedenti e leggi successive alla Costituzione ed autorevolmente è stato espresso al Senato l'avviso che a tale sindacato siano soggette nello stesso modo tanto le leggi emanate dopo, quanto le leggi emanate prima. Dunque se anche le leggi ordinarie, emanate prima della Costituzione, ma con essa ora contrastanti sono soggette al sindacato di legittimità costituzionale della Corte, in forza del quale possono perdere efficacia solo dal giorno successivo a quello della pronuncia della Corte, questo dimostra, se non mi inganno, che fino

a quel giorno le leggi ordinarie contrastanti con la Costituzione sono rimaste in vigore e che fino a quel giorno la Costituzione non ha avuto su di esse diretta ed immediata efficacia abrogativa. Il che porterebbe a concludere, contrariamente a quello che in questo primo anno ha ritenuto l'opinione prevalente, che nella Costituzione non vi siano disposizioni direttamente applicabili sullo stesso piano delle leggi ordinarie ».

Il Crisafulli (Op. e loc. cit.) indicando i mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e soprattutto dalla Costituzione per dare attuazione alle norme costituzionali e d. programmatiche, sostiene che l'eventuale annullamento da parte della Corte costituzionale delle vecchie leggi incompatibili con tali norme, obbliga, indirettamente, gli « organi legislativi ad uscire dalla loro inerzia e a provvedere sollecitamente in modo conforme alla norma costituzionale programmatica. Mancando, infatti, le norme di legge che sarebbero necessarie e doverose in attuazione di una norma costituzionale e programmatica, la relativa materia continua ad essere regolata dalla legislazione anteriore. La quale sarà diventata frattanto incostituzionale, in quanto disponga in modo incompatibile con le successive norme di grado superiore (ma non sarà stata abrogata tacitamente, per essere queste ultime esclusivamente programmatiche). Ed in tal caso, coloro che vi abbiano interesse saranno abilitati, nel corso di un qualsiasi giudizio penale, civile o amministrativo, ad impugnare le norme anteriori per illegittimità costituzionale sopravvenuta e la Corte potrà a sua volta pronunciarne l'annullamento ».

L'ESPOSITO nel suo scritto: *Leggi vecchie e Costituzione nuova* (in « Giur. It. », 1948, III, 81), per contrastare la tesi seguita dal Consiglio di Stato della applicabilità immediata dell'art. 113 della Costituzione con conseguente abrogazione delle norme anteriori contrarie, rilevato che il divieto stabilito nell'art. 113 medesimo è un divieto diretto al legislatore futuro, afferma che « il divieto, come ogni divieto al legislatore, nel sistema instaurato dalla nostra Costituzione non ha tanta forza da impedire che una legge contraria alla Costituzione possa venire ad esistenza e non ha tanta efficacia che ogni legge contraria cessi automaticamente di esistere. Esso dà solo la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale e di ottenere che la legge contraria cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione proclamante la illegittimità costituzionale della disposizione. E questo vale tanto per le leggi future che per quelle passate, essendosi statuito genericamente che « la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non che essa giudica solo della costituzionalità della emissione delle leggi o delle leggi che si emetteranno. Perciò quando la Corte comincerà a funzionare, dato il sistema che si è voluto instaurare in Italia, sarà necessario rivolgersi alla Corte perchè, una per una, le molte leggi che hanno escluso ricorsi giurisdizionali contro particolari atti amministrativi cessino di avere vigore ».

Per completezza di indagine, citiamo, poi, il LUCIFREDI (*La nuova Costituzione italiana*, S.E.I., 1951, p. 236) secondo il quale « non sembra seriamente dubitabile che il giudizio (sc. della Corte costituzionale sulla costituzionalità delle leggi) possa effettuarsi anche con riferimento a leggi emanate anteriormente all'entrata in vigore della nuova Costituzione » e, infine, il Battaglia (Loc. cit.) secondo il quale « ...oggi, per la prima volta, in Italia sorge il problema della incostituzionalità delle leggi anteriori in sede separata e distinta da quella della loro abrogazione. E naturalmente nasce dopo che le magistrature ordinarie hanno dichiarato che le norme anteriori non sono state abrogate proprio perchè il problema della abrogazione è per così dire un *prius* logico e temporale di fronte a quello della incostituzionalità ».

Abbiamo voluto riportare, col massimo scrupolo, le opinioni di quasi tutti gli scrittori che sostengono la tesi della assoggettività a sindacato di costituzionalità delle leggi anteriori alla Costituzione, per evitare equivoci.

Ci limitiamo, invece, ad accennare brevemente agli scritti degli Autori che sostengono la stessa tesi che noi sosteniamo, e che sono il VIRGA (*Origine, contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali*, in « Rass. Dir. Pubbl. », 1948, p. 17 e segg. e particolarmente p. 38), il BIANCHI d'ESPINOSA (*Commento alla Costituzione di Baschieri ed altri*, 1949, p. 468 e segg.), sostanzialmente il Cereti, il quale come abbiamo detto, ha modificato la precedente opinione già sopra riportata (in *Diritto Costituzionale Italiano*, III ediz., p. 435, in relazione alla p. 345) lo STENDARDI (*la Corte Costituzionale*, Ed. Giuffrè, p. 63) e possiamo aggiungere come il più autorevole tra questi, lo stesso Azzariti, riportandoci al suo scritto già sopra citato.

La giurisprudenza delle magistrature superiori è tutta nel senso che le leggi anteriori non siano soggette a sindacato di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Citiamo in proposito la decisione del Consiglio di Stato n. 392 Sez. IV, dell'11 agosto 1950 (pres. Colucci-est. Cacciopoli, ricorrente Merola, in questa Rassegna; 1950, p. 198) la quale affermato che la norma dell'art. 51 della Costituzione, avendo carattere puramente direttivo non ha abrogato le norme precedenti contrarie, aggiunge, quanto al modo di eliminare questa certamente grave incompatibilità, che « non può la sezione disconoscere che la norma costituzionale postuli una revisione delle norme positive, intesa a rafforzare, o comunque a meglio tutelare, in armonia con i principi dell'ordinamento democratico dello Stato, le guarentigie dei cittadini aspiranti ai pubblici uffici, senza con ciò trascurare, s'intende, quelle che sono le insopprimibili, vitali esigenze della Pubblica Amministrazione. È però fuori di dubbio che, *pur dopo la entrata in vigore della Costituzione e se e fino a quando tale revisione non sia compiuta*, le disposizioni preesistenti in materia conservano integra la loro efficacia. Lo stesso principio è stato affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 208, Sez. IV del 27 febbraio 1952 (Papaldo pres., Pierro est., ric. Starkov, in « Foro Pad. », 1954, IV, 95) nella quale si afferma che la

norma dell'art. 10 della Costituzione « è priva di immediata efficacia... e non potrebbe quindi aver mai l'effetto di abrogare gli istituti vigenti, affermando essa un principio al quale *dovrà uniformarsi la legge ordinaria futura* ».

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, rinviamo alle numerosissime sentenze emesse specialmente in materia di sicurezza pubblica (ammonizione, confine di polizia, diffusione di manifestini, ecc.) nelle quali, affermandosi il mantenimento in vigore delle norme della legge di P. S. in base all'argomento che le norme posteriori contrarie della Costituzione non sono di immediata applicazione, si è sempre espressamente detto che spetterà al legislatore futuro adeguare le leggi anteriori alle norme programmatiche della Costituzione e mai si è prospettata la possibilità di rimettere la questione alla Corte costituzionale. E che questo sia l'indirizzo della Suprema Corte emerge anche dal fatto che, mentre dopo l'inizio del funzionamento della Corte costituzionale, numerosi giudici di merito hanno rimesso al giudizio di questa il sindacato sulla incostituzionalità di norme del T. U. di P. S. vigente, o di altre leggi anteriori alla Costituzione e contrarie a norme programmatiche di questa, la Corte di Cassazione ha finora sempre respinto le eccezioni sollevate in proposito dalle parti, escludendo che ricorressero gli estremi per l'applicazione dell'art. 134 della Costituzione e delle norme di attuazione. È appena il caso di accennare che lo stesso indirizzo è stato seguito anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

8. Tracciato così, sia pur sinteticamente, un quadro abbastanza completo dello stato della dottrina e della giurisprudenza, possiamo ora esporre il nostro punto di vista sulla questione.

Quello che occorre tener ben fermo è che l'effetto della pronunzia della Corte Costituzionale, quando dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, è identico alla abrogazione di questa. Infatti, cessare di avere efficacia (art. 136 Cost.) è lo stesso che essere abrogata.

Ora, questo effetto, per quanto riguarda le leggi posteriori alla Costituzione consegue, come abbiamo visto, al riconoscimento che tali leggi contengono norme modificatrici della Costituzione per l'approvazione delle quali non è stata seguita la speciale procedura prevista dall'art. 138. Ma è chiaro che lo stesso ragionamento non può ripetersi per le leggi anteriori, per le quali è assurdo pensare che dovessero essere approvate con una speciale procedura che nessuna disposizione dello Statuto albertino prevedeva.

Perciò, l'effetto abrogante della decisione della Corte costituzionale dovrebbe fondarsi solo sul contrasto *sostanziale* tra la Costituzione e le leggi anteriori.

Si ritorna, quindi, qui al problema già esaminato nella prima parte di questo articolo. Per le leggi anteriori alla Costituzione si sarebbe, cioè, introdotta una nuova specie di abrogazione che funzionerebbe al di fuori di tutti i presupposti stabiliti nell'art. 15 e per sola forza della decisione della Corte costituzionale. Ma questa decisione, per quel

che abbiamo detto, dovrebbe necessariamente mantenere implicita la dichiarazione che la norma costituzionale, per la contrarietà alla quale vengono abrogate le norme anteriori, deve considerarsi entrata in vigore a tutti gli effetti. Sarebbe, infatti, contraddittorio ed assurdo pensare che la Corte Costituzionale possa attribuire ad una norma della Costituzione la forza di abrogare una legge anteriore senza riconoscerle, previamente, la forza di regolare con nuova disciplina la materia già regolata dalla norma anteriore.

Abbiamo già detto, infatti, e ci sembra indiscutibile che una incompatibilità sostanziale tra due norme successive nel tempo, può aversi soltanto quando la norma nuova è entrata completamente in vigore.

Ora, poichè tutto il ragionamento che abbiamo fatto si fonda sul presupposto che la incompatibilità tra leggi anteriori e norme costituzionali si riferisce a norme costituzionali di applicazione non immediata, è chiaro che come questa incompatibilità non potrebbe determinare, per le ragioni che abbiamo esposto, l'abrogazione della norma anteriore in forza dell'art. 15 delle preleggi, così non può determinare tale abrogazione in forza di una decisione della Corte costituzionale, a meno che non si ritenga che la Costituzione abbia voluto attribuire alla Corte costituzionale il potere di rendere applicabili norme che essa ha considerato solo come programmatiche.

Non ci sembra che contro la nostra tesi possa obiettarsi che se fosse vero che l'abrogazione di una norma può aversi solo quando quella contraria è in vigore, questo principio impedirebbe anche che la Corte costituzionale dichiarasse affette da illegittimità costituzionale le leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione. Infatti, come ripetiamo ancora una volta, l'abrogazione ad opera della Corte costituzionale delle leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione deriva dal fatto che tali leggi posteriori si risolvono, in sostanza, in una modificazione delle norme programmatiche stesse, adottata senza seguire la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione. In altri termini, il vizio di illegittimità costituzionale per le leggi posteriori alla Costituzione è un vizio *in procedendo* dell'attività legislativa. Per essere ancora più precisi ed adottare una formula propria della prassi processuale che si segue avanti la Corte di Cassazione, e traducendo in questa formula quanto è stato detto così chiaramente dall'Azzariti (vedi supra), riteniamo che ogni questione di illegittimità costituzionale portata davanti alla Corte costituzionale dovrebbe essere formulata nei seguenti termini: « Violazione dello art. 138 della Costituzione in relazione all'art... (e qui dovrebbero essere indicati gli articoli della Costituzione o delle leggi costituzionali che regolano la materia sostanziale regolata in modo diverso dalla legge ordinaria). »

E nemmeno si dica che la funzione della Corte costituzionale nell'abrogare le norme anteriori contrarie a disposizioni programmatiche della Costituzione è quella di fare da pungolo al legislatore ordinario, costringendolo ad emanare le norme che debbono dare attuazione concreta a quel programma

perchè in primo luogo non risulta in alcun modo che questa sia stata la *ratio* che ha ispirato l'istituzione della Corte, in secondo luogo una tale funzione è *politica* e non giuridica e, come emerge chiaro dai lavori della Costituente, si volle espressamente negare alla Corte costituzionale ogni potere di interferire *politicamente* nell'azione degli altri organi costituzionali; in terzo luogo, è evidente che a nessuno sarebbe venuto in mente di attribuire alla Corte un simile compito se essa fosse entrata subito in funzione, essendo evidentemente inconcepibile parlare di inerzia del legislatore nei primi tempi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ed è chiaro che non ha alcun fondamento una tesi che, in difetto di norme apposite, volesse attribuire ora alla Corte compiti che non aveva quando fu istituita.

Concludendo su questo punto, sembra chiaro che a favore della nostra tesi sta il fatto che seguendosi la tesi contraria il potere di sindacato della Corte sulle leggi posteriori alla Costituzione si eserciterebbe in base a criteri diversi da quelli in base ai quali si eserciterebbe sulle leggi anteriori. E cioè, per quelle, i criteri di giudizio atterrebbero alla procedura di approvazione delle leggi in relazione al loro contenuto; per queste atterrebbero al contenuto in sè, indipendentemente dalla procedura seguita per l'approvazione.

In altri termini, sulle leggi posteriori alla Costituzione la Corte costituzionale eserciterebbe il potere (che è poi quello riconosciuto chiaramente dalla Costituzione) di controllo sostanzialmente costituzionale e formalmente giurisdizionale: un controllo, cioè, che si conclude con una sentenza la quale *accerta* che la legge non è stata approvata con la procedura prevista dalla Costituzione per quelle leggi che hanno contenuto di modificazione di norme costituzionali. L'effetto abrogante consegue da questa sentenza come effetto voluto dall'art. 136 della Costituzione e non come effetto derivante direttamente e soltanto dalla sentenza. Invece, per le leggi anteriori alla Costituzione la Corte costituzionale, ove ne sindacasse la legittimità costituzionale e le riconoscesse illegittime, non eserciterebbe un controllo sulla loro formazione (non essendovi una procedura prescritta dalla Costituzione della quale servirsi come criterio per tale controllo) ma eserciterebbe un vero e proprio potere di abrogazione, per incompatibilità con norme sostanziali della Costituzione, che è potere proprio del legislatore e non di un organo giurisdizionale sia pure esso il Supremo.

Ma c'è di più. Se si ammettesse il sindacato di costituzionalità sulle leggi anteriori, il potere della Corte si atteggierebbe diversamente, nello stesso ambito di tali leggi. Infatti, ove il contrasto si verificasse tra questa e norme precettive della Costituzione non vi sarebbe materia di giudizio di costituzionalità, perchè sarebbero i giudici ordinari a dover riconoscere l'abrogazione ex art. 15 delle preleggi. La Corte costituzionale dovrebbe invece intervenire solo se il contrasto si verificasse con norme non precettive, le quali, appunto perchè tali, non possono determinare l'abrogazione implicita delle leggi precedenti contrarie.

Non ci sembrano necessarie altre parole per dimostrare che questa multiformità di poteri della Corte Costituzionale in materia di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi non trova alcun fondamento nel sistema unitario di norme che regola il funzionamento della Corte.

Sottoponiamo ora il nostro punto di vista ad esame critico in base agli argomenti addotti dai numerosi sostenitori della tesi contraria che sopra abbiamo riferito.

Un primo gruppo di argomenti (Battaglia) parte dal presupposto che la nostra Costituzione abbia creato un organo con le funzioni che una volta nel selvaggio West avevano « i comitati cittadini » incaricati di restaurare in via straordinaria la legge e l'ordine che i giudici e gli sceriffi ordinari non erano in grado di tutelare.

Dire che la Corte dovrebbe fare quello che non ha fatto e doveva fare la Magistratura e cioè riconoscere abrogate le norme anteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione, significa, noi crediamo, sminuire l'importanza della Corte costituzionale o, addirittura, suggerirle i giudizi, il che è, quanto meno, irriverente.

Un altro gruppo di argomenti (Calamandrei, Esposito) si fonda sul presupposto che la Costituzione non contenga nessuna forma precettiva e che, per abrogare leggi anteriori contrarie le sue disposizioni debbono essere filtrate attraverso le decisioni della Corte costituzionale o attraverso leggi ordinarie del Parlamento.

È una tesi che ha certo il pregio di essere logica; solo che parte da un presupposto assurdo che non ha avuto alcun seguito nella giurisprudenza e nella azione degli organi dello Stato e che, come abbiamo detto, se avesse veramente avuto peso, avrebbe non solo ridotto il valore della Costituzione, ma addirittura lo avrebbe annullato.

Un terzo gruppo di argomenti (Basile, Mortati, Calamandrei) si concreta sostanzialmente nel rilievo che l'art. 134 quando istituisce il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi non distingue tra leggi vecchie e leggi nuove, sì che la distinzione fatta dall'interprete si risolverebbe in definitiva, in una aggiunta non consentita alla norma.

Questi argomenti sono stati esaminati già dallo Azzariti (in « Foro Pad. », 1948, IV, 53) e ci sembra inutile cercare di addurre contro di essi ragioni diverse da quelle esposte dall'insigne giurista e sopra da noi riportate; e, cioè, che il concetto di illegittimità costituzionale attiene alla procedura di formazione della legge e non può avere due significati diversi, uno per le leggi posteriori e uno per le leggi anteriori. Ciò significa che l'accusa di voler fare una distinzione interpretativa non consentita si ritorce proprio su quelli che la muovono, i quali con troppa superficialità trascurano di precisare il significato d'un concetto giuridico complesso (illegittimità costituzionale) prima di applicarlo come criterio di indagine ermeneutica.

In conclusione, manca un punto d'appoggio solido sul quale possa fondarsi la tesi dell'assoggettabilità delle leggi anteriori alla Costituzione a giudizio di legittimità costituzionale a sensi e per gli effetti dell'art. 134 e segg. della Costituzione.

A conferma della esattezza della nostra tesi ci sembra infine decisivo il rilievo che in un Paese che, in materia di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, ha un ordinamento simile al nostro, sia per le norme sia per gli istituti (Repubblica Federale Tedesca) la questione dell'assoggettabilità delle leggi anteriori al suddetto sindacato è stata risolta dalla Corte costituzionale (Verfassungsgericht) in senso negativo, così come noi sosteniamo. Si cita per tutte la decisione pubblicata il 24 febbraio 1953 su questione di legittimità costituzionale della legge 9 gennaio 1947, questione rimessa alla Corte costituzionale federale dal Tribunale di Tuttlingen (in *VerfGG.*, 2, 124). In questa decisione è affermato il principio che le leggi anteriori alla Costituzione non sono soggette al controllo di costituzionalità della Corte costituzionale previsto dall'art. 100, par. 1° della Costituzione (analogo al nostro art. 134, n. 1) e ciò proprio in base all'argomento che la compatibilità tra Costituzione e leggi anteriori è un problema di contrasto (*Kollision*) tra vecchio e nuovo diritto che può e deve essere risolto dai giudici ordinari, in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo.

9. Certo, può comprendersi la nobile ansia che anima i sostenitori della sindacabilità costituzionale delle leggi anteriori, i quali vedono nella Corte costituzionale il mezzo per attuare rapidamente quei principi della Costituzione che l'Assemblea costituente non volle formulare in norme immediatamente applicabili; può comprendersi anche se, come abbiamo rilevato, l'origine di quella opinione è piuttosto spuria, dato che nacque proprio per ostacolare l'azione della magistratura che voleva applicare *subito* almeno qualche norma della Costituzione.

Ma, una tale ansia non può giustificare quella che sarebbe una vera e propria eversione del nostro ordinamento costituzionale.

Si è dimenticato infatti che c'è l'organo che deve attuare le norme programmatiche della Costituzione, c'è l'organo che deve integrare con i necessari comandi quegli articoli della nostra legge fondamentale che, così come sono formulati, non possono ancora essere applicati e sostituiti a norme anteriori incompatibili ed anacronistiche; questo è il Parlamento, cioè l'unico interprete legittimo ed adeguato della volontà popolare, sulla quale uno Stato democratico deve fondarsi.

La Corte costituzionale non può sostituire il Parlamento, meno che mai può sovrapporsi ad esso. E nemmeno può interferire nella sua libera attività, pregiudicandone le decisioni, ciò che potrebbe, ad esempio avvenire se la Corte, riconosciuta la sua competenza a giudicare della legittimità delle leggi anteriori, ne affermasse in concreto la costituzionalità, creando un ostacolo forse insuperabile, ma comunque gravissimo dal punto di vista politico, alla loro modificazione con legge ordinaria.

La questione della sindacabilità costituzionale delle leggi anteriori alla Costituzione può diventare per quello che abbiamo detto, uno dei banchi di

prova della bontà dei nostri ordinamenti, perchè è una di quelle questioni che consentono ad un organo supremo dello Stato di riconoscere e fissare i limiti invalicabili dei propri poteri, nel che sta il fondamento primo dello Stato di diritto.

BIBLIOGRAFIA

Oltre le opere e gli Autori citati nel testo sono stati consultati i seguenti scritti:

BARILE PAOLO: La costituzionalità delle leggi e degli atti equiparati emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione e il sindacato dei giudici ordinari (nota a sentenza) in « Giur. It. », 1949, II, 74.

BERIO ADOLFO: La Corte costituzionale, in « Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza », 1948, p. 549.

CESAREO PLACIDO: Il sindacato sulla costituzionalità della legge da parte del potere esecutivo, in « Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana », 1953, p. 149.

GROPPALI ALESSANDRO: La nuova Corte costituzionale. La Corte Bresciana, 1949, n. 9-10, p. 57.

LA TORRE MICHELE: Le garanzie costituzionali nella nuova Costituzione. Il Centenario del Parlamento italiano, 1948, p. 439.

MORTATI COSTANTINO: Questioni sul controllo di costituzionalità sostanziale della legge (nota a sentenza), in « Il Foro Amm. », 1948, I, 1, 320.

NUVOLONE PIETRO: Le Leggi penali e la Costituzione. Ed. Giuffrè.

PERSICO GIOVANNI: La creazione della Corte costituzionale. Montecitorio, 1948, n. 10, p. 11.

PICCARDI LEOPOLDO: La Corte costituzionale in Italia, in « Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana », anno 1951, p. 225.

REPACI ANTONINO: Appunti in tema di Corte costituzionale, in « Il Foro Padano », 1951, IV, 65.

RUINI MEUCCIO: La Corte costituzionale nella Costituzione italiana, in « Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana », 1949, pp. 227-310, 379.

STELLACCI PIETRO: Il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi prima che entri in funzione la Corte costituzionale (nota a sentenza), in « Giur. Compl. Corte di Cassazione », 1952, II, p. 1571.

STENDARDI G. GALEAZZO: La Corte costituzionale. Ed. Giuffrè, p. 63.

TEASURO ALFONSO: La Corte costituzionale, in « Rassegna di Diritto pubblico », 1950, p. 1033.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria.

IMPOSTA DI REGISTRO - Rappresentanza in giudizio della Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, n. 348/55. - Est. Arras - Visocchi c. Finanze).

Nelle controversie sulle imposte di registro, il ricorso per cassazione deve essere notificato all'Intendente di Finanza presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

È nullo quindi inammissibile il ricorso per cassazione che manchi della indicazione dell'organo che rappresenta l'Amministrazione; tale nullità non è sanabile neppure con la costituzione del Ministro (cui non spetta la rappresentanza) né dell'Avvocatura dello Stato (cui non spetta che lo *ius postulandi*).

IMPOSTE E TASSE - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 447/55. - Est. Novelli - Soc. Coop. Negozi Riuniti c. Proc. sup. Imp. di Terni).

La rappresentanza sostanziale in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta esclusivamente all'Intendente di Finanza; è quindi nulla la notifica del ricorso per cassazione al Procuratore delle Imposte presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

IMPOSTE E TASSE - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 569/55. - Est. Novelli - Soc. Coop. Negozianti Riuniti Vendite Calzature c. Proc. sup. Imposte di Terni).

È inammissibile il ricorso per Cassazione contro una decisione della Commissione centrale (a norma dell'art. 111 della Costituzione) notificato al Procuratore superiore delle Imposte, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché all'Intendente di Finanza, a norma dell'art. 1 del R. D. L. 26 settembre 1869, n. 5286, e ciò senza possibilità di sanatoria, neppure con la costituzione in giudizio.

PROFITTI DI REGIME - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1592/55. - Est. Stella-Richter - Mezzabotte c. Finanze).

Per la chiamata in giudizio dell'Amministrazione finanziaria in tema di profitti di regime, la rappresentanza di questa spetta all'Intendente di Finanza e non all'Ufficio speciale profitti di regime del distretto.

PROFITTI DI REGIME - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1864/55. - Est. Novelli - Perrucchetti c. Finanze).

La rappresentanza sostanziale in giudizio attribuita all'Intendente di Finanza attiene alla materia funzionalmente deferita all'Ufficio stesso, tra cui non rientra quella dei profitti di regime.

In materia di profitti di regime il ricorso per cassazione notificato al Ministro delle Finanze ed al Procuratore delle imposte (anziché all'Intendente) è validamente proposto.

IMPOSTE E TASSE - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2289/55. - Est. Liguori - Silvestri c. Ufficio del Registro ammende di Napoli).

Se è vero che, in via generale, la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta all'Intendente di Finanza, siffatto principio può essere derogato da una norma di legge che designi espressamente l'organo dell'Amministrazione nei cui confronti deve instaurarsi il contraddittorio.

Un esempio di tale deroga si trova nel primo capoverso dell'art. 145 della vigente legge di registro con il quale si dispone che « contro l'ingiunzione il debitore può reclamare in via amministrativa o proporre opposizione in sede giudiziale con atto da notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiunzione ».

IMPOSTE E TASSE - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2309. - Est. Novelli - Ponzi c. Ufficio del Registro di Aquila).

È inammissibile il ricorso per Cassazione notificato all'Ufficio del Registro, in persona del Procuratore pro tempore, anziché all'Intendente di Finanza.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 2537/55. - Est. Siciliani - Amministrazione delle Finanze - Coop. Sorbara).

Ai fini di una valida costituzione del rapporto processuale nei confronti della P. A. occorre che questa stia in giudizio attraverso l'organo cui è dall'ordinamento demandata la cura di una determinata sfera di interessi e nella persona di colui

al quale è dalla legge attribuito il potere di agire per l'organo stesso.

La nullità della citazione derivante dalla violazione delle norme concernenti l'anzidetta ripartizione di competenza e di attribuzioni — la quale si verifica nella ipotesi che una determinata amministrazione dello Stato sia convenuta in giudizio nella persona del titolare di un ufficio, anche gerarchicamente superiore, ma comunque diverso da quello contemplato dalla legge ai fini della attribuzione del necessario potere di rappresentanza — è di carattere assoluto e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato (nella specie in materia di controversie relative ad imposte, il giudizio era stato instaurato nei confronti del Ministero delle Finanze anzichè nei confronti dell'Intendente di Finanza).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 3478/55. — Est. Gabrielli — Ditta Canniolo c. Finanze).

In base alla tabella annessa al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361, richiamato dall'art. 51 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato è devoluta ai direttori compartimentali delle Tasse e del Demanio, successivamente sostituiti dagli Intendenti di Finanza (R. D. 26 settembre 1869, n. 5286).

Riconosciamo francamente che nel precedente numero della *Rassegna* (p. 194 del 1955) siamo caduti in un equivoco: nel commentare la sentenza 29 gennaio 1955, n. 537 del Tribunale di Roma con la quale era stato affermato che nei giudizi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento dell'imposta di registro la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta al Procuratore dell'Ufficio del Registro e non all'Intendente di Finanza, ci stupivamo del fatto che il Tribunale continuasse a ribellarsi alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ritenemmo di poter qualificare costante e consolidata tale giurisprudenza sulla base delle sentenze delle Sezioni Unite 22 aprile 1954, n. 1207 e della Sez. I 12 marzo 1953, n. 585 pubblicate in questa *Rassegna* (1954, p. 188 e 1953 p. 124) nonchè di numerose altre decisioni precedenti (Cass., 13 maggio 1950, n. 1238 in « *Foro It.* », 1951, I, 1385; 29 gennaio 1948, n. 135 in « *Riv. Leg. Fisc.* », 1948, 162) con le quali la Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che nelle cause relative a rapporti tributari, la rappresentanza in giudizio delle Finanze spetta all'Intendente di Finanza.

Dobbiamo invece ora ammettere che sulla questione regna ancora la massima incertezza, la quale appare evidente dal breve panorama giurisprudenziale che pubblichiamo, limitato alle sentenze della Corte di Cassazione pubblicate nell'anno 1955.

Nessun commento riteniamo sia necessario per le due sentenze n. 1592 e n. 1864 con le quali la stessa Corte di Cassazione, suprema regolatrice del diritto, ha dato alla distanza di venti giorni due soluzioni opposte allo stesso problema: la individuazione del-

l'organo cui spetti la rappresentanza in giudizio della Amministrazione finanziaria nelle controversie relative alla avocazione dei profitti di regime. Con la prima sentenza è stato indicato l'Intendente di Finanza, con la seconda si è decisamente negata la competenza dell'Intendente per indicare, non si comprende bene se in via congiuntiva o alternativa, il Ministro e l'Ufficio distrettuale delle Imposte.

Anche con la sentenza n. 2289 la Corte Suprema ha smentito tutta la precedente giurisprudenza con la quale aveva indicato nell'Intendente di Finanza l'organo cui spetta la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie relative ad imposte e tasse.

Nè, si badi, il contrasto con la precedente giurisprudenza è attenuato dalla conferma, contenuta nella sentenza che ora esaminiamo, della regola generale della rappresentanza dell'Intendente di Finanza, regola che soffrirebbe una eccezione nelle cause di opposizione ad ingiunzione fiscale, in forza dell'art. 145 della legge di registro, per il quale l'opposizione deve notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione. Ciò perchè con la sentenza n. 585 del 1953 (la cui motivazione può leggersi in « *Foro It.* », 1953, I, 790 e in « *Riv. Leg. Fisc.* », 1953, 515) la Corte aveva chiaramente affermato che nessuna deroga poteva derivare dagli articoli 145 e 147 della legge di registro, alla regola della rappresentanza dell'Intendente, e perchè, con la sentenza n. 1207 del 1954 (se ne veda la motivazione in « *Foro It.* », 1954, I, 1100) fu dalle Sezioni Unite affermata la competenza dell'Intendente di Finanza proprio in una causa di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di imposta di registro; e già prima, con la sentenza n. 135 del 1948 (« *Riv. Leg. Fisc.* », 1948, 162), era stato chiaramente affermato: « Tali uffici (esecutivi della Finanza) secondo i testi ora citati (tra questi era la legge di registro) sono bensì autorizzati alla riscossione dei tributi affidati alla loro amministrazione e anche a procedere alle esecuzioni mobiliari e immobiliari contro i contribuenti morosi, ma gli stessi testi non contengono alcun accenno da cui possa desumersi che all'in fuori di tali atti essi abbiano maggiori facoltà e tantomeno quelle di una rappresentanza generale della Amministrazione finanziaria... E di conseguenza i suddetti uffici hanno bensì la facoltà di rappresentare l'Amministrazione in quelle procedure, ma non anche quella di rappresentarla nelle cause in cui si discute della legittimità dei tributi ».

Ci asteniamo volutamente da ogni commento sul merito delle sentenze sopra riportate perchè riteniamo che specie su una questione meramente formale, quale è quella della individuazione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio l'Amministrazione finanziaria, di qualunque soluzione si accolga potrà dirsi che essa è più o meno esatta, non che essa è più o meno giusta, onde l'esigenza di trovare la soluzione esatta è secondaria rispetto alla necessità di trovare la soluzione certa, che possa essere di guida sicura per tutti, giudici, parti ed avvocati. Solo perciò riteniamo assai pericolosa la tendenza che la Corte di Cassazione sembra voler seguire con le sentenze n. 1864 e n. 2289 secondo la quale la regola generale della rappresentanza dell'Intendente può essere derogata dalle singole leggi d'imposta. Simile tendenza,

se dovesse affermarsi, sarebbe fonte di molte incertezze e costringerebbe le parti che volessero intentar causa al fisco, a ricerche ponderose e ad affrontare problemi difficilmente solubili dato l'enorme numero di leggi tributarie vigenti.

GIORGIO AZZARITI

FALLIMENTO - Ammissione con riserva dei crediti per imposta in pendenza del giudizio promosso dal contribuente avanti le Commissioni tributarie. (Cass. Sez. I, Sent. n. 1323/55. - Pres. Piacentini. - Est. Passanisi - P. M. Martucci (diff.), Finanze c. Jenna).

Il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata risultante dall'avviso di accertamento contro il quale il contribuente ha proposto opposizione va ammesso con riserva al passivo del fallimento.

Dall'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, come nota la sentenza della Cassazione, lo Stato, creditore di imposta, era stato ammesso da tutti i giudici delegati ai fallimenti con riserva, in pendenza dei ricorsi dei contribuenti, che nello stato di insolvenza che precede la dichiarazione, non mancano di proporre i ricorsi più infondati per ritardare il pagamento.

La pacifica prassi, confermata dalla assenza di ogni precedente giurisprudenziale, è stata interrotta dal Tribunale di Palermo e dalla Corte della stessa città, che avevano ritenuto che in pendenza del ricorso, il credito d'imposta non potesse ritenersi certo né sull'an, né sul quantum.

Nonostante la trascurabile importanza economica, era evidente la necessità di denunziare alla Corte di Cassazione la deviazione giurisprudenziale, che trascurava la presunzione di legittimità dell'accertamento tributario, nonché la natura dichiarativa dell'accertamento, dato che il creditore d'imposta sorge dal momento in cui si verificano i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria e la natura di lite tributaria del giudizio avanti la Cassazione.

Riportiamo la parte essenziale della sentenza della Corte Suprema che ha con il suo alto insegnamento ancora una volta corretto una pericolosa deviazione giurisprudenziale per quanto assolutamente isolata:

« Il ricorso per la prima volta pone a questo Supremo Collegio la questione: se possa o meno essere ammesso con riserva al passivo del fallimento un credito per imposta risultante da avviso di accertamento contro il quale il fallito ha proposto opposizione.

« L'esatta soluzione non può prescindere dalla corretta precisazione della natura giuridica dell'accertamento fiscale e dell'opposizione proposta dal debitore, con speciale riferimento all'imposta generale sull'entrata.

« Il debito d'imposta e correlativamente il credito dell'Amministrazione ed il suo importo sorge dalla legge stessa all'avverarsi dei presupposti di fatto da questa stabiliti con assoluta precisione. L'obbligazione relativa, quindi, nella specie è sorta prima del fallimento del contribuente. Trattandosi di imposta gene-

rale sull'entrata, dovuta in abbonamento, il canone annuo è ragguagliato al volume degli affari ed il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite, ed il debito sorto al momento dell'effettivo incasso viene pagato nel modo già precisato.

« La dichiarazione presentata dal contribuente dà luogo all'immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata. Tale entrata è soggetta al controllo della finanza e se è accertata in misura superiore a quella dichiarata, l'Ufficio del Registro notifica al contribuente regolare avviso di accertamento.

« Questo, come tutti gli avvisi di accertamento, determina il debito di imposta ed è notificato al contribuente. Tale atto amministrativo non è esecutivo se dopo la notifica sia stata proposta opposizione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, alla Commissione provinciale delle imposte, sezione speciale per la detta imposta, istituita dall'art. 16 del decreto legislativo citato. Questa Commissione, come tutte le Commissioni delle imposte, ha, per consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, anche se non manca qualche dissenso in dottrina, carattere giurisdizionale e non amministrativo (Sent. n. 2169 del 29 luglio 1950).

« La decisione, quindi, ha natura giurisdizionale e per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta generale sull'entrata dovuta in abbonamento, è definitiva la valutazione dell'entrata imponibile. Se l'opposizione sospende l'esecutorietà dell'atto amministrativo, che determina il debito d'imposta, non fa venire meno questo ed il relativo credito dell'Amministrazione è, benchè assistito dalla presunzione di legittimità di tutti gli atti amministrativi, contestato, nel senso che l'esistenza stessa e più ancora l'ammontare dipenderà dalla decisione della Commissione delle Imposte adita. Il titolo definitivo è tale decisione, mentre l'avviso di accertamento oggetto di opposizione è un titolo provvisorio, privo pertanto di forza esecutiva. Tale situazione giuridica corrisponde perfettamente ai crediti condizionali ed a quelli per i quali non siano stati presentati i documenti giustificativi, perchè tutte e due le dette categorie subordinano sia l'esistenza sia l'importo del credito: al verificarsi o meno della condizione; alla presentazione ed all'esame positivo dei documenti esibiti.

« Se tali due categorie di crediti sono ammessi con riserva al passivo del fallimento, ha eguale diritto a detta ammissione il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata, in base ad avviso di accertamento contro il quale è stata proposta opposizione. Infatti anche per tale credito ricorre la stessa condizione: « si vera sunt esposita », che sussiste nella particolare configurazione del provvedimento di ammissione con riserva; il quale è sempre di accoglimento della domanda di collocazione, perchè il giudice della verifica accerta il credito e lo ammette al concorso sotto l'anzidetta condizione. Questa è dovuta alla incompleta documentazione della domanda, in quanto il creditore specifica il titolo sul quale la fonda ed il giudice ne riconosce in ipotesi la validità, salvo controllo della sussistenza effettiva ».

G. BELLÌ

IMPOSTE E TASSE - Navi Liberty vendute dagli S. U. d'America al Governo italiano e da questo ad armatori privati - Contratto di vendita contenente una clausola che viene interpretata come d'esonerazione dal diritto di licenza di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894.

DAZI DOGANALI - Importazione navi - Momento perfezionativo dell'importazione.

SCAMBI E VALUTE - Cambio ufficiale di cui al Bando Badoglio 24 settembre 1943, n. 61 e quota addizionale di cui ai DD. LL. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 1946, n. 9. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2422 e 2709 del 1955. — Montella c. Ministeri Tesoro e Finanze; Soc. Marittima Navigaz. Unione c. Ministeri Tesoro e Finanze — Pres.: Acampora — Rel.: Bianchi d'Espinosa — P. M.: Pettinari).

Deve ritenersi nulla la clausola ch'era contenuta nei vari contratti con cui il Governo italiano vendette ad armatori italiani le navi Liberty cedute dal Governo statunitense, e colla quale si stabiliva che gli acquirenti nell'importazione delle navi sarebbero stati esenti dal diritto di licenza di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894.

L'importazione della nave si verifica per effetto del passaggio di bandiera, ai fini del quale è sufficiente la concessione del passavanti provvisorio di cui all'art. 149 Codice della navigazione.

La quota addizionale di cui ai DD. LL. 4 gennaio 1946 n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9 era integrativa del cambio ufficiale stabilito col Bando Badoglio 24 settembre 1943, n. 61.

Già dicemmo in questa Rassegna (1953, p. 99) della principale controversia cui dette luogo la nota distribuzione di oltre cento navi Liberty cedute all'Italia dagli Stati Uniti negli anni dal 1946 al 1948.

Come allora avvertimmo, tale distribuzione avvenne attraverso due passaggi di proprietà entrambi verificatisi in territorio americano, un primo contratto, redatto su di un unico schema che fu eguale per tutti, di trasferimento dal Governo statunitense a quello italiano, un secondo contratto, anch'esso identicamente formulato per tutti, col quale per ogni nave si fece luogo al trasferimento dal Governo italiano (Ministero del Tesoro) al rispettivo armatore acquirente.

Va premesso che preventivamente le linee dell'operazione erano state concordate fra il Ministero del Tesoro e la Federazione degli armatori, in un appunto di cui la Federazione ebbe copia e nel quale sostanzialmente il Ministero del Tesoro dava affidamento alla Federazione che il trasferimento delle navi avrebbe avuto luogo in esenzione dalla tassa di registro, dalla tassa sull'entrata e dal diritto di licenza di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894. E di tali intese venne dato atto in un apposito art. 7 dello schema che poi venne adottato per i singoli contratti.

Ne sono sorte numerose cause nei confronti del Ministero del Tesoro, ed alcune anche in quelli del Ministero delle Finanze, perchè in esse si discuteva altresì del cambio in base al quale era stato liquidato il diritto di licenza, poichè i contratti erano stipulati in dollari.

Di tali cause, quelle di cui in epigrafe sono arrivate fino in Cassazione, dopo sentenze della Corte d'Appello di Roma che ci sono state favorevoli sul punto della pretesa inadempienza del Ministero del Tesoro; e in ordine a questo punto il Supremo Collegio ha ricorsi i respinto degli armatori. In pendenza della

pubblicazione di tali pronunziati della Cassazione, si sono avute quattro sentenze della Corte d'Appello di Genova favorevoli agli armatori, sempre nei confronti del Ministero del Tesoro: e abbiamo prodotto naturalmente ricorsi avverso dette sentenze, ricorsi sul cui esito favorevole sembra potersi contare, dati i precedenti già stabiliti dal Supremo Collegio.

Non ripeteremo quanto già dicemmo circa l'inconcludenza della montatura che si è voluta creare in queste cause adducendo che il Ministero del Tesoro non avrebbe tenuto fede ai suoi impegni, mentre tutti sapevano che impegni non ce n'erano nè ce ne potevano essere, perchè per esentare dal tributo ci voleva una legge; e, sebbene questa legge non ci fosse, tuttavia gli armatori stipularono ugualmente i loro contratti.

Per eludere la macroscopica nullità dell'art. 7, le diverse parti attrici hanno ricorso ai pretesti più disparati, e anche, talvolta, più ... contraddittori. Si è invocato il principio della conservazione del contratto, per dire che nel dubbio il patto si dovesse interpretare nel senso che l'Amministrazione si fosse obbligata non ad esentare gli armatori dal diritto di licenza, ma a restituire l'importo da essi pagato per tale titolo. Si è detto che l'obbligo dell'Amministrazione non fosse di esentare, il che era atto di carattere legislativo, ma di « fare tutto il possibile » (?) onde l'esenzione fosse accordata, sicchè all'Amministrazione sarebbe stato addebitabile di non aver dato la prova di essersi adoperata in tal senso. In contrasto con questo, si è detto poi addirittura che l'esenzione fosse stata legalmente accordata e che il provvedimento di esenzione dovesse (?) ravvisarsi nel contratto stesso: tesi che si è ricavata deformando l'art. 3 del decreto istitutivo del tributo, col quale si demandava ad un Comitato di ministri di formulare le norme di applicazione del decreto stesso e di stabilire le eventuali esenzioni!

È venuta poi fuori, finalmente, quest'ultima escogitazione, che pur ha attecchito nelle citate sentenze della Corte d'Appello di Genova. Non nel contratto, ma in quei famosi appunti ch'erano stati redatti nel 1946, si era detto che all'atto della vendita le navi avrebbero avuto il passavanti provvisorio. Questa che non era se non la semplice previsione di un adempimento di ordinaria amministrazione, necessario perchè le navi acquistate dagli armatori potessero venire in Italia viaggiando con bandiera nazionale (adempimento che nulla aveva da vedere col pagamento del tributo), nelle deduzioni delle ditte attrici e nella motivazione della Corte d'Appello di Genova si è trasformata in un obbligo dell'Amministrazione di « nazionalizzare » la nave, dove la parola « nazionalizzare » viene adoperata nel senso corrente di assolvere il dazio doganale, mentre si riferisce al trapasso di bandiera, che non presuppone affatto il previo pagamento del dazio.

Di quest'ultima trovata, accampata solo nelle cause di Genova, mentre non era ancora venuta fuori in quelle di Roma cui si riferiscono le sentenze della Cassazione indicate in epigrafe, dette sentenze non hanno avuto occasione di occuparsi se non in modo indiretto e parziale. La motivazione del Supremo Collegio può riassumersi così:

a) l'art. 7 del contratto contiene chiaramente l'esenzione da un tributo e come tale è colpito da nullità insanabile;

b) quanto alla tesi che l'art. 7 non contenga una esenzione ma un accollo, e quanto all'eccezione dell'Amministrazione che in tal caso la nullità sussisterebbe egualmente perchè l'accollo costituirebbe un tentativo di eludere il divieto di esenzione, la questione è superata dal fatto che nel caso trattasi chiarissimamente d'esenzione e non di accollo;

c) neppure può essere presa in considerazione la tesi che l'Amministrazione si fosse impegnata a fare il possibile per ottenere il provvedimento di esenzione, sia perchè l'art. 7 non può manifestamente essere interpretato in tal senso, sia perchè « non si vede come la mancata presentazione di un progetto di legge (che avrebbe potuto essere respinto, come lo fu, dall'organo legislativo competente), abbia potuto essere causa di un danno risarcibile ».

Gli acquisti delle navi *Liberty* si riferiscono in buona parte, e cioè quelli stipulati durante il 1946 e quasi tutto il 1947, ad un periodo nel quale il cambio del dollaro, che all'inizio del 1946 era ancora quello ufficiale di L. 100 del bando Badoglio del 1943, venne progressivamente pressochè a sestuplicarsi per effetto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi in materia. Dovendo quindi adottarsi il cambio del momento in cui, verificandosi l'importazione, sorge il diritto dello Stato alla riscossione del dazio doganale e quindi anche del diritto di licenza, ne derivava che il considerare come perfezionativo dell'importazione l'uno o l'altro momento, portava a differenze economiche rilevantissime.

E la controversia ha dato occasione al Supremo Collegio di fissare un importante principio in materia d'importazione di navi, su di un punto sul quale mancavano precedenti di giurisprudenza e la stessa Amministrazione era assai incerta circa i criteri da adottare.

Essendo stato concesso alle navi il passavanti provvisorio (art. 149 Codice della navigazione) nella stessa data della stipula dei contratti, nessun ufficio ritenne di dover considerare il passavanti provvisorio come avente influenza rispetto alla determinazione del momento in cui si verificasse l'importazione. Alcuni uffici, invece, ritennero rilevante quella data come concernente l'acquisto della nave e adottarono il cambio vigente alla data stessa come riferentesi all'acquisto, che invece nulla aveva da vedere coll'importazione. Altri invece liquidarono il tributo in base al cambio della data in cui la nave venne iscritta nelle matricole; altri in base alla data nella quale l'armatore aveva presentato la dichiarazione d'importazione; altri ancora in base alla data del rilascio dell'atto di nazionalità, data che essendo la più avanzata in ordine di tempo portava alla liquidazione più vantaggiosa.

Il problema si ricollega al tema che a suo tempo, ed ancora a proposito del diritto di licenza, agitò la dottrina e la giurisprudenza sul se fosse concepibile l'importazione delle navi: mentre dai sostenitori della tesi negativa essenzialmente si adduceva che le navi, e in particolare quelle cosiddette maggiori, non potessero essere oggetto d'importazione, in quanto, stando a mare, si trovavano nell'impossibilità di attraversare la linea di confine, ch'è data dal lido del

mare. Su tale tema esiste una ricca bibliografia, sia anteriore sia posteriore alla nuova legge doganale, e che è qui superfluo citare.

Fu appunto la nuova legge doganale che sopravvenne a troncare il punto principale del dibattito, confermando la possibilità dell'importazione delle navi. Coll'art. 4 essa stabilì che « il diritto all'importazione sulle navi estere sorge solo col trapasso della bandiera estera a quella italiana e col rilascio del relativo atto di nazionalità ». E sull'art. 4 si fondarono ben cinque sentenze della Cassazione, alcune del 1943 e altre del 1948 (riportate anche nella *Relazione dell'Avvocatura per gli anni dal 1942 al 1950*, vol. I, p. 829) le quali respinsero anche altre eccezioni che venivano elevate contro l'applicazione del diritto di licenza all'importazione delle navi.

Cosicchè le cause delle quali qui ci occupiamo hanno trovato la questione così com'era rimasta a seguito dei suindicati pronunziati della Cassazione: coi quali venne data ragione dell'art. 4 spiegando che per le navi non era necessaria la materiale importazione, dovendosi intendere che la nave all'estero è importata quando viene a far parte dell'economia nazionale, il che si verifica col trapasso della bandiera e col relativo atto di nazionalità.

Il punto nuovo da risolvere era questo: quid quando è stato concesso soltanto il passavanti provvisorio, il quale, per gli articoli 149 e 155 Cod. Navig. è sufficiente pel trapasso di bandiera? La stessa Amministrazione non aveva mai ritenuto che il passavanti provvisorio bastasse a rendere esigibile il dazio doganale, tanto vero che nelle Istruzioni Ministeriali che accompagnarono la pubblicazione della legge doganale si leggeva: « Se l'acquisto e il relativo trapasso avvengono all'estero con rilascio di atto provvisorio di nazionalità, la dichiarazione alla Dogana dev'essere fatta al primo arrivo della nave in un porto del Regno ».

Inoltre la stessa poco felice formulazione dell'art. 4, il quale richiedeva pel verificarsi dell'importazione il trapasso di bandiera e l'atto di nazionalità, induceva a ritenere che da questo secondo non potesse prescindersi ai fini di perfezionare l'importazione: tanto più che alla completa parificazione del passavanti provvisorio all'atto di nazionalità sembrava ostare anche la considerazione che il passavanti provvisorio ha una durata limitata, non superiore ad un anno, dopo il quale esso non ha più valore.

Ma la Corte d'Appello di Roma, prendendo lo spunto dallo stato della giurisprudenza quale risultava dai suindicati pronunziati della Cassazione del 1943 e del 1948, ha ritenuto che, dovendosi ritenere che in relazione alle navi il concetto d'importazione prescindendo dal materiale attraversamento della linea doganale e sia collegato al passaggio di bandiera, cui era sufficiente il passavanti provvisorio anche se rilasciato all'estero, così il diritto di licenza si dovesse liquidare in base al cambio della data del passavanti provvisorio, per quanto concesso all'estero. Da parte nostra furono prodotti ricorsi su questo punto delle sentenze, fondandoci sulla lettera dell'art. 4 che parla dell'atto di nazionalità. Ma il Supremo Collegio ha aderito al criterio della Corte d'Appello: criterio che tuttavia in altri casi potrà riuscire vantaggioso all'Amministrazione in quanto consentirà di antici-

pare notevolmente la riscossione del dazio nel caso d'importazione di navi.

E, comunque, per i dubbi cui dava origine la questione, era opportuno avere su di essa il responso del Supremo Collegio.

Altra questione ch'è stata decisa colle sentenze di cui ci occupiamo riguarda la quota addizionale di lire 125 di cui ai D.L. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9. E cioè, nei casi in cui il passavanti provvisorio era stato concesso in una data in cui era ancora in vigore il cambio ufficiale di lire 100 di cui al Bando Badoglio, sosteneva l'Amministrazione che tale cifra andasse aumentata della detta quota, quale integrativa del cambio ufficiale medesimo. Gli armatori invece lo contestavano, sostenendo che la quota addizionale era stata introdotta al solo scopo di favorire le esportazioni, colla conseguenza che la si potesse applicare solo nei rapporti d'importazione od esportazione e non mai considerarla come un aumento del cambio ufficiale valevole anche ai fini tributari.

Sulla questione si era già pronunziata la Corte di Cassazione, in tema di tassa di registro su contratto stipulato in dollari, colla sentenza 20 aprile-23 ottobre 1953, n. 3486 in causa Costa c. Finanze, la quale accolse la nostra tesi ritenendo che della ripetuta quota addizionale dovesse a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli tributari, tenersi conto in aumento al cambio ufficiale di 100.

Analogamente ha deciso la Corte d'Appello di Roma nelle cause di cui ci occupiamo, ed anche su questo punto la Cassazione ha respinto il ricorso degli armatori, com'era prevedibile dopo la citata precedente sentenza in causa Costa.

G. CALENDÀ

LOCAZIONE - Contratti stipulati dopo il 1° marzo 1947 - Durata riferita al regime vincolistico - Clausola risolutiva - Efficacia. (Cass., Sez. III, Sent. n. 3420 del 22 ottobre 1955. - Pres.: Mancini - Est.: Natale - P. M.: Rossi - Finanze c. Unione Operaia del Pignone).

Nei contratti di locazione non sottoposti al regime vincolistico in forza di legge, ma la cui durata fu convenzionalmente stabilita uguale a quella del regime vincolistico, ben può spiegare tutta la sua efficacia la clausola risolutiva espressa pattuita per il verificarsi di determinati avvenimenti.

La questione decisa dall'annotata sentenza e sulla quale non constano precedenti presenta un notevole interesse non solo dal punto di vista pratico e la solu-

zione adottata è, a nostro avviso, pienamente aderente alla natura del regime vincolistico delle locazioni. La fattispecie era la seguente: nel 1948 l'amministrazione finanziaria aveva stipulato un contratto di locazione con l'Unione operaia del Pignone relativamente ad una ex-casa del fascio, che la predetta Unione occupava fin dal 1946. Il contratto aveva regolato i rapporti economici fra le parti fin dall'origine dell'occupazione e in esso si faceva riferimento al regime vincolistico sia per la durata che per il canone; era, però, pattuita la risoluzione del contratto per il caso che l'amministrazione avesse avuto necessità di adibire l'immobile ad un servizio governativo. Il Tribunale, aderendo all'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione, aveva fatto giustizia delle tesi sostenute in via principale dall'Unione, escludendo che il godimento di fatto dell'immobile potesse rappresentare, nei confronti della pubblica amministrazione, l'attuazione di un contratto verbale di locazione ed escludendo, altresì, che il contratto, pur essendo stato stipulato dopo il 1° marzo 1947, fosse soggetto a proroga legale per il fatto che avesse regolato rapporti anteriori, ricevendo così per volontà delle parti effetto retroattivo. Ma aveva ritenuto che il contratto stesso fosse stato assoggettato al regime vincolistico per volontà delle parti e che, conseguentemente, niuna efficacia potesse esplicare la clausola risolutiva in esso contenuta.

La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi sostenuta dalla Avvocatura, ha escluso che le parti possano assoggettare al regime vincolistico un contratto, che non rientra nella fattispecie legale, ed ha riconosciuto alla volontà delle parti manifestata in tali sensi efficacia meramente contrattuale in ordine alla durata del contratto, con la conseguenza della derogabilità di tale patto per effetto degli altri patti in esso contenuti ed in particolare della clausola risolutiva.

Per quanto riguarda gl'immobili del soppresso p. n. f. la questione non ha più interesse pratico per l'amministrazione dopo la sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 (retro, p. 189, 1955), con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato l'affievolimento, per effetto del decreto presidenziale di destinazione, degli eventuali diritti soggettivi sorti, relativamente ad essi, per effetto di contratti anteriormente stipulati. Resta, però, la importanza, da un punto di vista tecnico e sistematico, del principio affermato e secondo il quale il regime vincolistico, non solo delle locazioni, è posto in essere con carattere d'inderogabilità da norme di ordine pubblico, le quali esplicano tutto il loro vigore anche quando escludono da vincoli determinati contratti, che non possono esservi sottoposti per volontà delle parti.

G. GUGLIELMI

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

CONTRABBANDO - Merci importate con bolletta di cauzione. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 20 ottobre 1955 - Pres.: Falcidia; Est.: Del Balzo; P. M.: Sitto (conf.) - Imputati Buzzurro Giuseppe ed altri).

Nel caso di importazione di merci mediante bolletta di cauzione, se l'importatore fa mendaci dichiarazioni circa la quantità delle merci importate, al fine di sottrarre una parte di queste al pagamento dei diritti di confine, commette il delitto di contrabbando e non già la contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale.

Si ha contravvenzione, difatti, quando le merci importate risultino di quantitativo diverso da quello dichiarato nella bolletta di cauzione e tale differenza di quantitativo sia imputabile solo a semplice colpa dell'importatore, non già a volontà deliberata di sottrarre una parte delle merci al pagamento dei diritti di confine.

La sentenza così motiva.

« L'appellante infondatamente sostiene che i fatti ascritti troverebbero configurazione nelle due ipotesi contravvenzionali di cui agli articoli 119 e 120 della legge doganale, anziché nella ipotesi delittuosa ascritta, e perciò, con quest'altro dilatorio motivo di gravame, mostra di dimenticare innanzi tutto i criteri distintivi fra delitti e contravvenzioni, quindi tralasciando di considerare il contenuto, la portata e la ratio di dette disposizioni, che i fatti in tali articoli previsti sono del pari ritenuti dalla stessa legge doganale come delitto, quando sono stati commessi con mezzi fraudolenti ed allo scopo di evadere in tutto od in parte il pagamento del tributo.

« Invero il fatto in sé materiale della dichiarazione inesatta resa dall'interessato per ottenere la restituzione dei diritti (art. 119) oppure della inesatta indicazione della effettiva quantità e qualità delle merci riportate nel bollettino di cauzione (art. 120), dà luogo a due distinte ipotesi contravvenzionali senza bisogno di indicare, nell'uno o nell'altro caso, la volontà e lo scopo che determinarono tali inesattezze, di tal che queste riflettono due violazioni contravvenzionali meramente colpose, la cui punibilità si ricollega al solo elemento soggettivo, purché risulti beninteso caratterizzato dalla volontarietà di esecuzione. In ordine dunque a tali ipotesi, per la cui natura non è richiesto nemmeno il dolo, né come elemento costitutivo, né come aggravante, come si verifica nel caso in cui il fatto contravvenzionale contrario a legge,

viene adempiuto poi contro lo specifico divieto ricevuto di compierlo, è evidente che non si possono atteggiare i fatti esaminati.

« In sostanza in queste due ipotesi di reato si tiene conto soltanto della irregolarità materiale omissiva o commissiva, che dà luogo alle inesattezze di dichiarazione menzionate, ma non degli effetti che ne scaturiscono, poiché, qualora degli effetti da essi si verificano, o si possono verificare, e risultano voluti e perseguiti dall'agente, allora il fatto non si può ascrivere più a titolo di contravvenzione, ma come delitto, in considerazione che alla volontarietà della azione soccorre l'altro elemento dell'intenzione.

« La stessa legge doganale del resto, in aderenza a questi principii, prevede gli stessi fatti con la duplice qualificazione di delitto negli articoli 105 e 106, e di contravvenzione negli anzidetti articoli 119 e 120, in relazione appunto al concorso o meno, con l'elemento materiale, delle richiamate irregolarità dello elemento intenzionale con cui queste furono consumate allo scopo di frodare l'Amministrazione doganale o per ottenere la indebita restituzione di diritti già anticipati o per sottrarre merci al pagamento dei diritti dovuti.

« Orbene risulta indubbio, per le ammissioni dello stesso Buzzurro Giuseppe, che le dichiarazioni ed indicazioni mendaci furono deliberatamente fatte per consentire a lui od ai suoi mandanti l'esenzione totale o parziale del dazio doganale, commettendosi in tal caso, con tal mezzo ma con volontà libera e cosciente e con intenzione fraudolenta, il delitto di contrabbando, e se mai sarebbe stato il caso di stabilire, in base alle risultanze processuali, quali specifiche violazioni delittuose s'erano commesse, e vedere cioè se accanto a quella generica contestata prevista dall'art. 107, sussistessero anche le altre specifiche dei predetti articoli 105 e 106.

« Tale accertamento si ritiene ora superfluo in questo grado sull'impugnativa del solo imputato, in considerazione che la definizione diversa della ipotesi delittuosa, epigrafata, sarebbe del tutto teorica senza effetto pratico, dovendo rimanere inalterata la specie ed entità della pena inflitta, appunto per il divieto della reformatio in peius della condanna, determinata nella sentenza appellata.

« In fatto, poi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante che con ciò vorrebbe accreditare anche la tesi della condotta incolpevole, non sussiste che tutte le dozzine di calze di cui è causa fossero state come egli afferma esibite alla Dogana, tranne che per esi-

bizione non si voglia intendere il deposito effettuato presso gli Uffici doganali dei colli in arrivo, in considerazione che detti colli furono tenuti in custodia senza verificarne il contenuto in attesa delle operazioni di sdoganamento, mentre poi furono trasferiti intatti come si trovavano in altro ufficio di Dogana per il compimento di tali operazioni, e consegnati all'uopo al Buzzurro a sua istanza al fine inconfessato, di poi ammesso, e peraltro constatato per le differenze di quantità e qualità poi riscontrate a mezzo dei bollettari, di sottrarne tutto o in parte il contenuto ».

La riportata sentenza ha una particolare importanza per avere risolto con criteri giuridici ineccepibili una questione su cui la Corte di Cassazione nell'unica volta che ci risulta essersi pronunciata in questi ultimi anni (Cass. Pen. Sez. I, 31 gennaio 1941, in « Riv. Pen. », 1941, 1072 segg.) è pervenuta a conclusioni del tutto difformi da quelle seguite nella sentenza stessa.

La Corte di Cassazione, difatti, nella citata sentenza aveva affermato che l'aver presentato alla dogana dichiarazioni mendaci circa la quantità delle merci importate costituisce contravvenzione, non già contrabbando, basando questa affermazione sulla considerazione che, se la merce è soggetta al controllo « tutte le astuzie del dichiarante, a voce o per iscritto adoperate, per trarre in errore la dogana, non essendo idonee al conseguimento della evasione totale o parziale del tributo, non possono essere equiparate allo occultamento o alla deviazione della merce che si vuole introdurre ».

Questa tesi è stata accolta favorevolmente dal Di Lorenzo, in una nota adesiva alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione (in « Riv. Pen. », 1941, 1075 segg.). Ad essa, invece, è contrario il MONTINI (La legge doganale commentata, Milano, 1940, p. 284-285).

Il criterio seguito dalla Corte di Cassazione, secondo cui tutte le astuzie del dichiarante non sarebbero idonee a sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine, in quanto le merci stesse sono sottoposte al controllo della dogana, è errato poichè non tiene conto che il controllo è facoltativo, non obbligatorio, ed in pratica spesso non si attua.

Per stabilire se una attività fraudolenta sia idonea o meno a conseguire lo scopo che si prefigge, non bisogna fare riferimento al fatto che per essa sia prevista un determinato controllo, ma occorre avere riguardo al modo in cui di fatto funziona quel controllo. Per cui, se è invalsa l'abitudine di sottoporre a controllo le dichiarazioni del privato solo saltuariamente, come avviene nella pratica doganale, bisogna concludere che quelle dichiarazioni fraudolente sono idonee allo scopo, tendendo esse ad approfittare di tale abitudine e sottrarre delle merci al pagamento dei diritti di confine.

Di questi concetti, peraltro, la nostra giurisprudenza ha fatto una esatta applicazione quando, per esempio, ha ritenuto, che è responsabile di truffa il viaggiatore che, sprovvisto di biglietto ferroviario, dichiara fraudolentemente di essere abbonato; e ciò sebbene quella dichiarazione sia soggetta al controllo dei funzionari competenti.

C. C.

POLIZIA - Cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto - Artt. 25 T. U. leggi di P. S. ; 17 della Costituzione e 1 R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. (Tribunale di Locri, Sent. 16 giugno 1955 - Pres.: Cappuccio; Imp. Lasco).

Per le riunioni, anche in luogo aperte al pubblico, per l'esercizio di pratiche religiose, non è richiesto preavviso se dette pratiche siano svolte in luogo aperto al pubblico, avendo l'art. 17, 2° comma, della Costituzione abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S.

L'apertura di un tempio od oratorio di una confessione religiosa acattolica non è più soggetta ad autorizzazione governativa.

I. Il Tribunale di Locri, con la sentenza che si annota, ha ritenuto che il promuovere o dirigere funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luogo aperto al pubblico, senza avviso all'Autorità di P. S. (Questore), non costituisca reato.

La tesi accolta dal Tribunale viene fondata su un duplice ordine di considerazioni.

Si è rilevato prima di tutto che l'art. 17 della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e dispone che per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non sia richiesto preavviso, è norma precettiva di applicazione immediata, che ha abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. per la parte relativa all'obbligo del preavviso quando l'attività sopraindicata riguardi un luogo aperto al pubblico.

Si è aggiunto in più che le norme contenute nella Costituzione, che riconoscono la libertà religiosa, sarebbero anch'esse precettive di applicazione immediata, e, come tali, avrebbero abrogato le disposizioni sullo esercizio dei culti ammessi nello Stato, contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le conseguenti norme per l'attuazione di questa legge, di cui al R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. L'apertura di un tempio od oratorio al culto non sarebbe quindi più soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 1, ultimo comma, del citato R. D. n. 289 del 1930 e le nomine dei ministri dei culti diversi da quello cattolico non dovrebbero più essere notificate per l'approvazione governativa, ai fini della legittimità dell'attività da essi esplicata. L'esercizio quindi del culto in tempio o oratorio non autorizzato, promosso o diretto da ministro di culto non approvato, sarebbe legittimo per l'applicazione immediata dell'art. 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda, di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

II. Sul primo ordine di considerazioni c'è nulla da obiettare. Non sembra dubbio che la norma della Costituzione, la quale riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, non abbia bisogno di ulteriore specifica regolamentazione, onde se in base a questa norma non è richiesto preavviso per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, è evidente che analoga disciplina deve ritenersi disposta per le riunioni di natura religiosa fuori dei templi od oratori di confessioni acattoliche, in privato o

in luogo aperto al pubblico (qualunque esso sia, anche tempio od oratorio non autorizzato).

Ne è conforme la giurisprudenza della Corte Suprema, la quale è, invece, contraria alle altre considerazioni contenute nella sentenza che si annota. Ha ritenuto la Cassazione, nella sentenza 7 maggio 1953 (Sez. III, ric. P. M. contro Sommani, in « Giust. pen. », 1953, II, 966 e segg.), che in attesa della legge che dovrà regolare i rapporti fra lo Stato e le confessioni acattoliche (prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della Costituzione), l'apertura di templi od oratori continui ad essere regolata dalle disposizioni della legge n. 1159 del 1929 e dal decreto n. 269 del 28 febbraio 1930.

In questa sentenza, come spesso avviene, la motivazione sul punto in esame non va molto oltre ad un'affermazione dogmatica. Ritenuto che la facoltà di adibire edifici al pubblico svolgimento delle pratiche particolari ad ogni singolo rito (rectius: confessione) investe i rapporti tra lo Stato e la confessione e che questi rapporti debbono essere regolati per legge, la Corte Suprema ha affermato che, per quanto gli articoli 8 e 19 non siano norme semplicemente direttive, fin quando tale legge non sarà emanata, continueranno ad applicarsi quelle in vigore.

A nostro avviso tale affermazione è esatta, anche se la complessità e la varietà delle fattispecie, che in pratica possono verificarsi, impongono la necessità di procedere a congrue distinzioni, le quali non consentono certo di ritenere che tutte le norme contenute nei provvedimenti legislativi citati (la legge n. 159 del 1929 ed il R. D. n. 289 del 1930) siano tuttora in vigore. Tali distinzioni non consentono neppure, a nostro sommo parere, di affermare che la legislazione sopraddetta sia stata interamente abrogata dalle norme della Costituzione che riconoscono la libertà religiosa ed i diritti degli enti che si propongono scopi di culto e di religione, come ha fatto il Tribunale di Locri, seguendo sostanzialmente la tesi a cui è pervenuta, con considerazioni pur acutamente formulate, una parte della dottrina.

III. È questa autorevolmente rappresentata dal Sabatini, che più di recente e più a fondo si è occupato della libertà di religione nel vigente ordinamento italiano (in « Giust. pen. », 1953, II, 967 e segg.), sui riflessi dell'argomento trattato con il diritto penale.

Questo A., dopo un breve excursus storico sulla disciplina dei culti diversi del cattolico, richiamate, con il conforto sul punto dell'esperienza di uno dei maggiori cultori del diritto ecclesiastico, le aberranti applicazioni della legislazione del 1929-30 sulla materia da parte del Governo del tempo, ha rilevato che:

a) principio fondamentale affermato dalla Costituzione italiana è quello della parità di tutte le confessioni nella libertà religiosa, in conformità alle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute;

b) gli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione, che in coordinamento alle disposizioni degli articoli 3, 10, 18 e 21, garantiscono la libertà di religione, hanno il carattere della completezza e della concretezza rispetto ai diritti che in quelle norme trovano la loro fonte: come tali « non solo non reclamano una possibile

integrazione o precisazione del loro contenuto, ma la escludono in quanto non necessaria »;

c) limite della confessione religiosa come organizzazione cioè come ordinamento, è che gli statuti che la riguardano non siano contrari all'ordinamento dello Stato nel quale opera, e limite delle cerimonie che si compiono nell'esercizio del culto divino (riti) è il buon costume;

d) tra le manifeste antinomie indicate con sguardo panoramico da altro Autore (BARILE, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia in « Il diritto Ecclesiastico », 1952, 348) e i provvedimenti legislativi n. 1151 del 1929 e n. 289 del 1930 con il dettato della Costituzione, certa appare quella di cui all'art. 1 del citato decreto del 1930, secondo il quale è richiesta l'approvazione governativa per l'apertura di un tempio o oratorio al culto. La riprova della sussistenza del contrasto tra detto articolo e l'art. 19 della Costituzione si avrebbe considerando che:

1) la possibilità di una limitazione al concreto esercizio dei culti urta contro i principi della parità nella libertà religiosa e della conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute;

2) per l'art. 20 della Costituzione il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività: l'apertura di un tempio o di un oratorio è una forma di attività che non può essere sottoposta ad una limitazione di legge che subordini l'apertura medesima all'autorizzazione dell'autorità governativa. Ergo, l'art. 20 della Costituzione è assolutamente e direttamente incompatibile con l'art. 1 del decreto n. 289 del 1930: come tale ha abrogato questa norma;

3) il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente alla propria fede religiosa, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume, comporta come conseguenza quella di poter aprire liberamente templi od oratori;

4) se per l'art. 17 della Costituzione i cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico e se si pretendesse di continuare ad assoggettare l'apertura di templi od oratori di confessioni religiose acattoliche all'autorizzazione governativa, si creerebbero situazioni contrastanti: sostanzialmente si disconoscerebbe il valore precettivo di applicazione immediata dell'accennata norma costituzionale.

Indubbiamente molti dei punti nei quali si esprime la tesi sostenuta dal Sabatini appaiono incontestabili: ciò non comporta, però, che tutte le affermazioni formulate, pur suffragate da acute osservazioni, siano accettabili.

Esaminandosi la parte iniziale dello studio del Sabatini, sembra che la constatazione di esempi di aberrante applicazione verificatisi in passato da parte del Governo del tempo della legislazione ecclesiastica allora in vigore, abbia spinto il nostro A. ad una reazione, che come suole avvenire, l'ha portato a posizioni di eccesso.

Sembra, intanto, che debba evitarsi la confusione tra la consistenza di una legge e la non ortodossa applicazione di essa da parte di sistemi di governo che trovano più comodo, non fosse altro che per salvare la faccia al cospetto degli altri Paesi, applicare erroneamente la legge, svisandone la ratio, che non riformarla. E la confusione è tanto più evitabile se si consideri che gli esempi sopra indicati furono dovuti più a ragioni di ordine politico intese in senso stretto che non di ordine religioso: al regime del tempo la libertà religiosa appariva nella stessa luce (non certo buona) di qualsiasi altra libertà. Essa veniva ostacolata come species di un genus più ampio, per la paura degli effetti derivabili dalla tolleranza della libertà, qualunque essa fosse, genericamente considerata: e se l'attività della Chiesa Cattolica veniva ostacolata meno di quanto fossero ostacolate le attività delle altre confessioni religiose, era perchè la maggior forza della prima funzionava da remora alle iniziative liberticide del tempo. Non certo ne era causa una pretesa maggior benevolenza: basti ricordare che la Santa Sede aveva pur dovuto accettare in Concordato (art. 19) il principio dell'approvazione dal punto di vista politico da parte del Governo italiano della nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure successionis!

Non sembra d'altra parte che una legislazione, la quale nel regolare i rapporti intercorrenti tra lo Stato e le confessioni religiose preveda forme di moderato controllo da parte della collettività giuridicamente organizzata ai fini della corrispondenza, o, meglio, della non contrarietà di organizzazioni a fini religiosi di parti più o meno grandi della collettività medesima, all'ordinamento dello Stato, non ubbidisca ai principi di diritto internazionale universalmente riconosciuti. Non ubbidisca, si intende, in pratica, chè, teoricamente, si potrebbe pretendere di meglio: si sa quanti Stati, facenti parte della comunità internazionale, abbiano nella loro attività pratica da apprendere.

Non si vorrebbe, insomma, che l'anelito apprezzabilissimo verso la libertà assoluta, anelito che solo i regimi democratici consentono impunemente di esprimere, si risolvesse in annullamento dei diritti, non meno apprezzabile, di difesa sociale, calpestati i quali la libertà appare irraggiungibile chimera.

Nè è a trascurare infine, per quelle equiparazioni che a questo punto volessero essere anticipate (vedremo in seguito in quali termini consistono) fra il trattamento riservato alla confessione cattolica e quello riservato alle altre confessioni, che, per la Costituzione: « la religione cattolica è la religione della maggioranza del popolo italiano e solo in questa intesa è stata respinta la formula tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge per l'altra accolta tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, intendendo con essa che qualunque confessione ha la possibilità di esercitare liberamente la propria religione e riconoscendo una eguaglianza di esercizio ma non una parità di posizione » (CARBONARO: *I rapporti civili ed i rapporti politici*, in « *Comm. Sist. alla Costit. it.* », Firenze, 1950, I, 1953-154).

Come vedremo in seguito, il fatto che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, a differenza di questa,

possano aprire templi od oratori solo previa autorizzazione governativa, non comporta, a nostro avviso, una disuguaglianza di esercizio: essa è espressione solo della indubbia differenza di posizione, per la quale, mentre l'ordinamento della Chiesa Cattolica è indipendente e sovrano, l'organizzazione delle altre confessioni religiose può contrastare, in ipotesi, l'ordinamento giuridico italiano. onde l'attività di esse può legittimamente essere sottoposta ad una valutazione preliminare che tale contrasto escluda, valutazione che peraltro sarebbe illegittima se non fondata sull'accertamento della sussistenza o meno dell'offesa dell'unico limite riconosciuto dalla Costituzione (articolo 8, comma 2°).

V. Fra le proposizioni della Costituzione che regolano la libertà di religione, non dev'essere trascurato l'ultimo comma dell'art. 8, secondo il quale i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tale norma è, anzi, a nostro parere, determinante: per essa è previsto che tutta la materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni predette, dai confini pressochè evanescenti, in cui può essere compresa quasi tutta l'attività delle confessioni medesime, che non può non interessare quello Stato che sia geloso custode delle sue prerogative, è regolata per legge.

Vero è che la norma in esame pone a base dell'ordinamento legislativo di tali rapporti le intese con le rappresentanze delle confessioni: sempre però che non possa ragionevolmente ritenersi che debba essere regolato solo quanto è stato oggetto di conseguito accordo tra lo Stato e dette rappresentanze, a meno che non voglia ritenersi che lo Stato italiano abbia abdicato ad ogni azione regolatrice di una materia così delicata, rinunciando alle facoltà che la sovranità gli riconosce nei confronti degli ordinamenti derivati.

Che nei confronti della Chiesa Cattolica lo Stato non si sia regolato allo stesso modo, è dovuto, da un lato, al fatto che esso ha riconosciuto « di entrare in rapporti con un ordinamento indipendente e sovrano (quale potrebbe essere un altro Stato) e non con una qualunque organizzazione dipendente e subordinata comunque alla sua autorità » (D'AVACK, *I rapporti fra Stato e Chiesa*, in « *Comm.* » cit., I, 106), ed è espressione, d'altro canto, di un errore che se commesso nei confronti di una confessione, non perciò doveva essere ripetuto nei confronti di tutte le altre. L'aver inserito i patti lateranensi nella Carta Costituzionale ha comportato una delle conseguenze giuridiche più gravi: ciò significa che l'efficacia di tali accordi è « preminente e preclusiva nei confronti di altre norme del nostro ordinamento, che risultino comunque in contrasto con alcuna delle loro clausole »; che la norma costituzionale che li ha riconosciuti potrà essere modificata solo nelle forme ammesse per la revisione della Costituzione; e che lo Stato è « completamente sottoposto all'autorità della Chiesa ... in guisa tale, quale non fu mai neppure nell'epoca del più acceso e fervente confessionalismo » (D'AVACK, *Op. cit.*, 114, 110).

Quando, pertanto, si segnala la materia dell'approvazione governativa dei ministri di culto da parte del Governo (l. art. 3, R. D. articoli 18, 19, 20) come

espressione di una evidente offesa alla libertà religiosa, si dimentica che essa investe uno dei campi in cui i rapporti tra la confessione religiosa e lo Stato appaiono più stretti. È del tutto logico che lo Stato riconosca agli atti del ministero, compiuti dai ministri di culto, effetti civili, solo se la loro nomina abbia ottenuto l'approvazione governativa (l. art. 3, 2° comma); che alle stesse condizioni consenta di eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al culto (R. D. art. 4) o la dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione (R. D. art. 7) o la celebrazione del matrimonio (l. articoli 7-13; R. D. articoli 25-28).

E tale materia sorprende ancor meno se si consideri che, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, a prescindere dall'art. 19 del Concordato che consente al Governo di sollevare obiezioni di ordine politico alle nomine dei Vescovi diocesani, per la nomina dei parroci sono ammessi obiezioni per gravi ragioni di qualsiasi genere (art. 21 Concordato): l'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 848, chiarisce che le gravi ragioni possono essere « anche soltanto relative all'esercizio pastorale in una determinata residenza ». Si aggiunga ancora che, mentre per i Vescovi lo Stato non ha il diritto che una richiesta di trasferimento sia presa in considerazione dalla Santa Sede, per i parroci l'art. 21, 3° cpv. del Concordato, dispone nel senso che « sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate ». Anche qui il Concordato accenna genericamente a gravi ragioni, senza limitarle solo a quelle di natura politica.

VI. Nè la materia relativa alla autorizzazione della apertura dei templi o degli oratori al culto per le confessioni cattoliche (R. D. art. 1) può essere ritenuta, a nostro modesto avviso, espressione d'offesa alle libertà religiose.

Non si può dubitare invero che essa configuri tipicamente l'aspetto preminente della organizzazione della confessione e riguardi i rapporti di questa con lo Stato. Interessa allo Stato che gli statuti che disciplinano l'organizzarsi della confessione non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e poichè l'apertura di templi od oratori al culto è manifestazione tipica dell'organizzazione della confessione, è appena corrispondente alla logica che di tale manifestazione sia fatta una valutazione a priori anzichè nei confronti di essa siano adottati provvedimenti sanzionatori se, da essa sollecitato, il Governo constati il contrasto degli statuti, che disciplinano l'ordinamento della confessione, con l'ordinamento giuridico italiano.

E non si affermi che in tal modo si configura una disparità di esercizio della religione tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. È per la differente posizione (non si dimentichi che l'ordinamento di quella è autonomo e primario, cioè sovrano all'interno ed indipendente all'estero, mentre gli ordinamenti di queste sono derivati e dipendenti dallo Stato stesso) che nessuna autorizzazione è richiesta per l'apertura di chiese od oratori della confessione cat-

tolica. Nei confronti di questa lo Stato ha compiuto in via preliminare una valutazione di non contrasto delle leggi che la governano all'ordinamento giuridico italiano e, stabilito di entrarvi in rapporti, li ha regolati bilateralmente, accettando di prescindere dalla valutazione, caso per caso, della legalità dell'apertura di chiese od oratori.

Nei confronti invece delle altre confessioni, allo stato non esiste questa valutazione preliminare. Se nulla osta a che essa possa essere compiuta in futuro si da trovare riscontro in una legge che regoli i rapporti tra lo Stato e una o più confessioni religiose acatoliche, attualmente, in mancanza di tale valutazione preliminare, non può non essere applicata la norma della legislazione vigente che sottopone l'apertura suddetta all'autorizzazione governativa.

Non può costituire argomento di contrasto alla tesi da noi sostenuta l'art. 20 della Costituzione, sotto il profilo che, costituendo l'apertura di un tempio od oratorio, forma di attività della confessione, e, d'altra parte, l'autorizzazione all'apertura prevista dalla legge limitazione legislativa all'attività della confessione, e, non potendo il fine di religione o di culto essere causa della limitazione, tale norma sarebbe incompatibile con l'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930.

Il punto debole di un simile argomento è costituito dall'erronea opinione secondo la quale la causa della limitazione di cui al citato art. 1 starebbe nel fine di religione della confessione che chiede l'apertura del tempio o dell'oratorio. La causa è, invece, ben altra e ciò è di tanto più agevole comprensione se non si dimentichi che il legislatore del tempo era preoccupato delle manifestazioni di libertà di qualunque raggruppamento di individui diverso dallo Stato o da quelli che perseguivano scopi apprezzati dal regime di allora, a prescindere dal fine di religione dell'associazione.

Ma se anche si voglia valutare la legge, non per quel che allora il legislatore intendeva significare, ma per quel che oggi, staccata dalla matrice, può ancora significare, è evidente che non il fine di religione è motivo determinante della limitazione, ma piuttosto l'esigenza che qualsiasi Stato sente, per la difesa sociale, di non rinunciare ad un controllo di non contrasto fra l'attività di ogni raggruppamento di individui e l'ordinamento giuridico statale. Sin che tale controllo non trovi riscontro in una valutazione generica complessiva dei casi analoghi da compiersi per legge, non si possono evitare valutazioni specifiche dei singoli casi e queste necessariamente devono essere affidate al potere esecutivo.

L'art. 20, quindi, della Costituzione non è compatibile coll'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, perchè la limitazione contenuta in questa norma non trova causa nel fine di religione o di culto o nel carattere ecclesiastico della confessione.

VII. Gli altri argomenti con i quali in dottrina si sostiene l'abrogazione dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930 non sembrano più consistenti.

Non è il caso di attardarci ulteriormente sulla obiezione riportata al punto 1 del terzo paragrafo di questa nota formulata dal Sabatini: a base di essa ci sembra sussistano motivi di reazione che hanno spin-

to questo egregio A. ad affermazioni teoriche ineccepibili, con la conseguente pretesa di applicazioni pratiche a nostro avviso eccessive.

Una correlazione stretta fra il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente alla propria fede religiosa, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume, ed il diritto di aprire liberamente templi ed oratori, non esiste. L'apertura di templi od oratori è una delle manifestazioni preminenti dell'organizzazione di una confessione che può essere vietata se gli statuti di questa contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato. Non può essere invece impedito l'esercizio in pubblico del culto da parte di uno o più fedeli di quella confessione, se ciò non sia, come in pratica può non essere, espressione di organizzazione e se i riti non siano contrari al buon costume. Come si vede, quindi, l'una cosa non postula necessariamente l'altra.

Analoghe considerazioni possono essere fatte circa le pretese conseguenze che deriverebbero dall'osservanza della limitazione in esame nei confronti del diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico, riconosciuto dall'art. 17 della Costituzione. Non si comprende, infatti, come la mancata autorizzazione all'apertura di un tempio od oratorio di confessione avente statuti contrari all'ordinamento giuridico italiano possa esser ritenuto divieto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico. I fedeli di quella confessione non potrebbero aver templi od oratori per l'esercizio del culto, esprimendo ciò un organizzarsi secondo statuti contrari all'ordinamento giuridico statale, ma potrebbero riunirsi saltuariamente (di modo che il luogo non assuma le caratteristiche di tempio od oratorio) in luogo aperto al pubblico, diverso magari l'una volta dall'altra, se ciò non sia espressione di organizzazione (è valutazione di merito questa, da compiersi caso per caso) e se non si svolgano riti contrari al buon costume.

Maggior libertà non credo possa essere auspicata: l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S., per la parte relativa all'obbligo del preavviso, quando l'attività di culto riguardi un luogo aperto al pubblico, è stato

abrogato, si è detto, dall'art. 13 della Costituzione. Ma l'apertura di un tempio od oratorio non autorizzato di confessione religiosa acattolica resta, allo stato della legislazione, illegittima. Poichè il fatto non è penalmente sanzionato, conseguenze penali non ne derivano: esso facoltizza l'autorità governativa alla eventuale emanazione di un ordine di chiusura che può comportare, se ritenuto emanato per alcuni dei motivi indicati nell'art. 650 Codice penale, con la concorrenza di altri requisiti, la responsabilità contravvenzionale di questa norma.

VIII. Dalla esposizione che precede è facile comprendere che le conclusioni alle quali perveniamo non sono certo di suffragio alla tesi della persistenza di tutta la legislazione sull'esercizio dei culti diversi da quello cattolico: si è detto e si insiste sul fatto che non devono trarre in inganno nella soluzione del problema aberranti manifestazioni di altri tempi, alle quali si è potuto addivenire svisando lo spirito delle leggi allora emanate, non affatto più di sfavore rispetto a quello che, di riflesso, appare oggi dall'art. 7 della nostra Carta Costituzionale.

In particolare, sulla questione che ci ha occupato più specificatamente in questa nota, è da considerare che il 2° comma dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, che regola l'apertura di un tempio od oratorio al culto di confessioni religiose acattoliche, se deve tuttora essere autorizzata, fino a quando non siano per legge regolati sul punto i rapporti che intercorrono tra lo Stato e la confessione, non può essere rifiutata se non risulti che ciò sia espressione di un'organizzazione secondo statuti contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, e non per una pretesa mancanza di necessità di soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli o di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione, requisiti questi che, pretesi dal 2° comma, ultima parte, della norma sopraindicata, non sembrano più compatibili con la vigente legislazione in materia di libertà religiosa, nella sua fondamentale manifestazione costituita dal diritto di ogni confessione di organizzarsi secondo i propri statuti purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

F. C.

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

ALVEO

1. L'Autorità giudiziaria in sede ordinaria è incompetente a provvedere su una istanza di declaratoria di proprietà dove si opponga in via di eccezione che il bene conteso fa parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblica, appartenendo la causa in tal caso al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, mentre rientra nella competenza del Giudice ordinario la lite attinente al riconoscimento di un diritto di prelazione nella concessione della pertinenza idraulica demaniale. (Trib. Brescia, 1° luglio 1955 - Sacchelli c. Finanze, Cavallari - Cont. 2912, Avv. Brescia).

CANONI

2. Le controversie relative ai canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico rientrano nella competenza dei Tribunali delle acque e non in quella del Giudice ordinario, risolvendosi dette controversie in una forma di discussione e di impugnazione dell'atto amministrativo. (Trib. Trento, 14 aprile 1955 - Acuto c. Finanze - Cont. 993, Avv. Trento).

DEMANIALITÀ

3. La dichiarazione di demanialità delle acque ha importato la decadenza dei diritti di proprietà in precedenza costituiti sulle acque stesse e in genere di tutti i diritti di natura privata (enfiteusi, compravendita, ecc.) che comunque si fossero costituiti su dette acque: restano perciò travolti anche gli eventuali diritti dei subutenti di un canale di derivazione privata nei confronti del suo proprietario. (Trib. Brescia, 24 maggio 1955 - Vimercati Sanseverino e consorti c. Compostella e LL. PP. - Cont. 3205, Avv. Brescia).

ELETTRICITÀ

4. Vedi: *Imposte e tasse in genere*, n. 4 (*agevolazioni ed esoneri*).

MATERIE VARIE

5. Le controversie fra un utente di acqua pubblica e altri privati sono di competenza dei Tribunali delle Acque solo quando sorga contestazione

sulla demanialità dell'acqua e sulla portata del provvedimento di concessione ovvero quando ricorra un interesse concreto della Pubblica Amministrazione a tutelare il regime delle acque. (Tribunale Brescia, 24 maggio 1955 - Vimercati Sanseverino e consorti c. Compostella e LL. PP. - Cont. 3205, Avv. Brescia).

AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA

MILITARE

1. Poichè ex art. 230 legge di guerra per qualificare « militare » un aeromobile è necessario oltre la sussistenza dei requisiti indicati anche la destinazione ad uso militare, un aeromobile che ancorchè appartenente all'Amministrazione militare eserciti un trasporto civile (nella specie quello della squadra di calcio del Torino) non può qualificarsi come « militare » al fine di disapplicare le norme ex art. 448 Codice navigazione. (Corte App. Torino, 30 giugno 1955 - Comp. U. S. Underwriters c. Aeronautica - Cont. 262, Avv. Torino).

TRASPORTO - PRESCRIZIONE

2. L'azione per risarcimento del danno prodotto da un aereo di proprietà dell'Amministrazione militare nell'esercizio di un servizio « non militare » si prescrive ex art. 973 Codice navigazione nel termine di un anno. (Corte App. Torino, 30 giugno 1955 - Comp. U. S. Underwriters c. Aeronautica - Cont. 262, Avv. Torino).

AGRICOLTURA

CONSORZI AGRARI

1. Vedi: *Imposte e tasse in genere* n. 3 (*agevolazioni ed esoneri*).

CONTRATTI AGRARI

1. Vedi, n. 13, 14, 15 *Riforma-proroga contratti agrari*.

2. La competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie sussiste quando si verte su un contratto che possa essere prorogato per legge ancorchè la proroga non sia in concreto in atto.

(Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 - Colaianni ed altri c. Ente Rif. Bari - Cont. 1131 e altri, Avv. Potenza).

3. Il regime della proroga legale dei contratti è regolato dalla legge speciale e non può farsi riferimento alle norme ordinarie della legge civile: quindi mentre in regime libero per i contratti di affitto è necessario qualora non vi sia un termine prefisso di durata la licenza o disdetta perchè il contratto cessi, essa non è più necessaria per i contratti soggetti a proroga. (Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 - Colaianni ed altri c. Ente Rif. Bari - Cont. 1311 ed altri, Avv. Potenza).

CREDITO AGRARIO

4. Il prestito agrario in natura deve logicamente aver per oggetto la somministrazione di generi e prodotti che sono necessari al ciclo produttivo dell'annata agraria, come sementi fertilizzanti, ecc., fungibili e consumabili, non macchine ed attrezzi agricoli. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 - Pulizzi Innamorati c. Finanze - Cont. 18678, Avv. Catania).

RIFORMA - AZIENDE MODELLO

5. È improponibile davanti al Giudice ordinario la domanda del proprietario espropriato di impugnativa del decreto Presidenziale di espropriazione sotto il profilo di eccesso di delega per essersi espropriati terreni facenti parte di aziende modello, quando vi sia rifiuto da parte del Ministero della Agricoltura ad emettere la relativa dichiarazione di esonero, perchè questa non è atto autonomo ma parte integrante del decreto presidenziale di espropriazione, che nelle sue premesse ebbe a far richiamo al detto rifiuto. (Corte App. Lecce, 17 giugno 1955 - Tamborino Frisari c. Ente Rif. Puglia Luc. - Cont. 1849, Avv. Lecce).

6. L'art. 10 della legge n. 841 del 1950 nello stabilire i requisiti delle aziende modello affida al Ministero dell'Agricoltura un ampio potere discrezionale in ordine all'accertamento dei requisiti stessi: quindi è improponibile davanti al giudice ordinario la domanda del proprietario espropriato contro il rifiuto del predetto Ministero ad emettere la dichiarazione di esonero. (Corte App. Lecce, 17 giugno 1955 - Tamborino Frisari c. Ente Rif. Puglia Luc. - Cont. 1849, Avv. Lecce).

RIFORMA - BENI COMPRESI

7. L'inefficacia dei negozi giuridici compiuti nei termini indicati ex art. 20 legge n. 841 del 1950, porta a considerare esistenti nel patrimonio dello alienante i beni ceduti non solo ai fini della determinazione della quota di esproprio ma anche per l'applicazione dello scorporo stesso a tali terreni. (Trib. Brindisi, 9 settembre 1955 - Guadalupi c. Sez. Rif. Fondiaria - Cont. 1864, Avv. Lecce).

8. Secondo l'art. 20, 4° comma, legge stralcio, da ritenersi interpretativa dell'art. 27, 1° comma, legge Sila, anche nei territori silani e contermini i

beni alienati inefficacemente prima dell'attuazione della riforma fondiaria sono da ritenersi tuttora appartenenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione dell'asse patrimoniale soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avv. Catanzaro).

9. I terreni silani ricoperti da bosco non sono soggetti in nessun caso ad espropriazione fondiaria. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avv. Catanzaro).

10. Le donazioni per futuro matrimonio non valgono a sottrarre i beni che ne sono oggetto dall'applicazione della legge di scorporo fondiario se il previsto matrimonio non sia avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avv. Catanzaro).

11. Agli effetti dell'art. 27 legge Sila e 20 legge Stralcio sono da considerare donazioni in contemplazione di futuro matrimonio solo quelle disciplinate dall'art. 785 C. c. non qualunque atto di liberatità che le parti contraenti dichiarino stipulato con riferimento a un matrimonio già concluso o in vista di un determinato matrimonio là da venire. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avv. Catanzaro).

RIFORMA - DECRETO D'ESPROPRIO

12. Non importa incostituzionalità del decreto legislativo emesso entro il termine prefisso nella legge di delega la circostanza che la registrazione o la pubblicazione, o ambedue siano avvenute in tempo successivo; e tale principio vale particolarmente per i decreti legislativi di espropriazione fondiaria che siano stati pronunciati ma non parimenti registrati e pubblicati entro il termine ex art. 5 legge n. 230 del 1950. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila - Contenzioso 12613, Avv. Catanzaro).

RIFORMA - PROROGA DI CONTRATTI AGRARI

13. Gli enti di riforma hanno facoltà di richiedere l'esclusione dalla proroga di affitto per i terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei riguardi degli affittuari coltivatori diretti. (Tribunale Potenza, 22 agosto 1955 - Ente Rif. Bari c. Sileo Salia - Cont. 795, Avv. Potenza).

14. Pel diniego della proroga dei contratti agrari non è necessario che l'ente di riforma provi la presa di possesso dei terreni o un progetto di utilizzazione dei terreni stessi, bastando il fatto dell'esproprio. (Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 - Colaianni ed altri c. Ente Rif. Bari - Cont. 1131 e altri, Avv. Potenza).

15. Le opere di trasformazione fondiaria da eseguire sul terreno costituente il terzo residuo rendono incompatibile la permanenza nel fondo degli affittuari del fondo espropriato: quindi il proprietario del terreno costituente il terzo residuo, può in base alla legge chiedere a carico di detti affittuari il diniego della proroga (Trib. Matera, 21 settembre 1955 - Ente Rif. Bari c. Cifurri ed altri - Cont. 1727, Avv. Potenza).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

MATERIE DIVERSE

1. Il regolamento per i servizi degli arsenali approvato con R. D. n. 1898 del 1939 è regolamento esterno. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Dif. Mar. c. Soc. Vitali e C. - Cont. 1619, Avv. Lecce).

POTERI

2. Vedi: *Antichità e Belle Arti*, n. 2 (*dichiaraz. di interesse*).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro)

ALIBNAZIONE DI COSE SEQUESTRATE

1. L'alienazione di cosa sottoposta a sequestro da parte del proprietario che nelle more del giudizio sia stato nominato custode costituisce il delitto ex art. 334, 2° cpv. C. p. e non quello più grave di peculato. (Trib. Pen. Bolzano, 25 marzo 1955 - Imp. Reinstedler - Cont. 1145, Avv. Trento).

PECULATO

1. Vedi: *Danno* n. 9 (*materie varie*).

ANTICHITA' E BELLE ARTI

DICHIARAZIONE D'INTERESSE

1. È da ritenere legittima, quanto meno sotto la legge n. 364 del 1909 la dichiarazione d'interesse storico e artistico di un determinato fabbricato, che siasi concretata in una semplice comunicazione al proprietario interessato da parte di un messo comunale del riconoscimento ufficiale dell'interesse suddetto, e non occorre che sia notificato il testo integrale e motivato di un provvedimento ministeriale in proposito. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 - Min. Pubbl. Istr. c. Mazza - Cont. 12914, Avvocatura Catanzaro).

2. La declaratoria di interesse storico ed artistico effettuata per semplice comunicazione allo interessato da parte di un messo comunale del riconoscimento ufficiale del detto interesse, non impugnata nei termini di legge davanti alla competente giurisdizione amministrativa, legittima gli organi della pubblica Amministrazione ad effettuare in qualunque tempo senza ulteriori autoriz-

zazioni di altra autorità amministrativa o giurisdizionale, nonostante la opposizione del possessore, tutti i lavori che nel loro tecnico discrezionale apprezzamento essi ritengano urgentemente necessari per la conservazione o per la migliore utilizzazione del monumento e parimenti ad introdursi *manu militari*, se il monumento trovisi intercluso, nelle aree circostanti. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 - Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza - Cont. 12914, Avv. Catanzaro).

APPALTI E FORNITURE

MATERIE VARIE

1. Vedi: *Imposta registro*, n. 8 (*materie tassabili*).

FORNITURE - PREZZI

2. Ancorchè in un contratto di fornitura stipulato con un privato dalla pubblica Amministrazione si faccia espresso riferimento alle condizioni generali di oneri di cui al D. M. n. 35 del 1930 che all'art. 31 fissano il principio della invariabilità dei prezzi è tuttavia applicabile il principio dello adeguamento dei pattuiti corrispettivi a causa di eccessiva onerosità ex art. 1467 Codice civile. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 - Caggio c. Difesa Esercito - Cont. 2713, Avv. Lecce).

APPELLO

AMMISSIBILITÀ

1. Vedi: *Esecuzione forzata*, n. 8 (*presso terzi*).

2. È inammissibile l'appello nel caso che l'appellante deduca che la sentenza impugnata non è a lui opponibile giacchè emessa per errore nelle generalità, nei confronti di un soggetto apparentemente diverso. (Corte App. Lecce, 30 giugno 1955 - Leogrande c. Sez. Rif. Puglia Luc. - Convenzioso 2259, Avv. Lecce).

3. È inammissibile l'appello diretto al Ministro delle Finanze contro una sentenza che dichiari la nullità della citazione diretta al Procuratore del Registro in causa di impugnazione della decisione della Commissione amministrativa in sede di valutazione, per imposta di registro, perchè in ogni caso la rappresentanza in giudizio spetta all'Intendente di Finanza. Ciò anche quando nel primo grado si sia costituito in causa il Ministro delle Finanze. (Corte App. Cagliari, 13 agosto 1955 - Soc. Bonif. Santa Vittoria c. Finanze - Cont. 433/54, Avvocatura Cagliari).

CITAZIONE

4. La notifica dell'atto di appello all'Amministrazione in persona di organo diverso da quello indicato in primo giudizio produce l'inammissibilità del gravame perchè diversamente il giudizio di primo grado verrebbe ad essere omesso. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 - Accollo c. Dogana - Cont. 11603, Avv. Torino).

5. Non è nullo l'atto di appello che pur senza contenere la indicazione della data della sentenza impugnata ne consenta tuttavia l'identificazione mercè il riferimento ad altri elementi della stessa. (Corte App. Lecce, 30 giugno 1955 - Leogrande c. Sez. Rif. Puglia Luc. - Cont. 2259, Avv. Lecce).

ATTO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILITÀ

1. Vedi: *Danni*, n. 1 (*indennità*).

AVVOCATO E PROCURATORE

MANDATO

1. Vedi: *Citazione*, n. 2 (*nullità*).

SOTTOSCRIZIONE

2. Vedi: *Citazione*, n. 3 (*nullità*).

AZIONE

AZIONE

1. Vedi: *Imposte tasse in gen.*, n. 11 (*restituzione*).

INCOMBENTI PREGIUDIZIALI

2. La mancata discussione amichevole della vertenza in Prefettura, prevista nel contratto col quale l'Amministrazione ha preso in affitto un immobile ad uso di caserma di carabinieri non rende improcedibile l'azione spiegata dall'Amministrazione ex art. 41 legge n. 253 del 1950 (lavori) tanto più se il locatore abbia per iscritto rifiutato di eseguire le opere richieste. (Pret. Pieve di Telco, 5 febbraio 1955 - Int. c. Gastaldi - Cont. 21334, Avv. Genova).

INTERESSE

3. Nel caso che l'ordinanza di condanna al pagamento dell'i.g.e. e pena pecuniaria venga notificata al rappresentante di una azienda inadempiente agli obblighi tributari, cessa se viene meno il rapporto di rappresentanza, l'interesse del rappresentante ad agire in giudizio e la sua opposizione deve essere dichiarata improponibile. (Trib. Potenza, 16 settembre 1955 - Di Tommado Briscese c. Finanze - Cont. 629, Avv. Potenza).

LEGITTIMAZIONE - ENTE DISCIOLTO

4. Ove un decreto prefettizio abbia sotto l'impero del R. D. n. 1130 del 1926, art. 21, attraverso la devoluzione dei beni all'unione dei sindacati fascisti dell'industria provocato lo scioglimento di una cooperativa, non hanno legittimazione processuale per impugnare il provvedimento e rivendicare il bene, ora devoluto allo Stato, nè la cooperativa che riunitasi in assemblea generale abbia dichiarato

di riprendere l'attività svolta dall'ente cessato; nè i soci della preesistente cooperativa, a proporre un'azione a nome dell'ente cessato, essendo avvenuta la definitiva estinzione di esso. (Trib. Torino, 13 luglio 1955 - Soc. An. Coop. Case Pop. Chivasso c. Finanze - Avv. Torino).

RINUNCIA

5. Il pagamento del tributo anche se fatto senza riserve non significa rinuncia all'azione proposta o da proporre contro la Finanza e ciò tanto nei casi in cui vige il *solve et repete* dalla cui inosservanza deriva il difetto di giurisdizione, quanto se tale precetto, come per le imposte suppletive di registro sia inapplicabile. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 - Pulizzi, Innammorati c. Finanze - Contenzioso 18678. Avv. Catania).

SPECIE VARIE

6. Vedi: *Imposte e tasse in genere*, n. 7 (*contenz. giudiziale*).

CIRCOLAZIONE STRADALE

AZIONE DI REGRESSO

1. Il conducente del veicolo investitore assolto in sede penale per insufficienza di prova, che intenda opporsi all'azione di regresso spiegata contro di lui dall'amministrazione proprietaria del veicolo che abbia come responsabile civile risarcito il danno alla parte lesa, è tenuto a fornire la prova liberatoria ex art. 2054 C. c. (Trib. Firenze, 10 febbraio 1955 - Dif. c. Brocato - Cont. 14902, Avv. Firenze).

CONDOTTA

2. Il secondo autista che ex art. 63 Codice stradale deve essere costantemente adibito alla condotta di un autotreno risponde in caso di sinistro col primo, se entrambi abbiano concorso alla manovra dannosa. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritti, Zatti c. FF. SS. - Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

3. Nessuna norma di legge o di prudenza impone all'autista di distrarre lo sguardo dalla propria visuale per accertarsi che lateralmente al passaggio a livello incustodito sopraggiunge un treno, ma l'obbligo di rallentare ed accertare che nessun treno sia in vista in modo da potersi fermare prima di impegnare i binari, è posto a carico del conducente di veicoli o animali, dall'art. 28 Codice stradale, nell'attraversamento sia di passaggi a livello incustoditi sia di quelli custoditi. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritti, Zatti, c. FF. SS. - Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

4. Ai sensi dell'art. 36 Codice stradale tutti i veicoli e quindi anche quelli a guida di rotaie debbono in prossimità degli incroci tenere una velocità moderata. (Trib. Torino, 31 marzo 1955 - A.T.M. c. G.R.A. - Cont. 300, Avv. Torino).

5. Non è prudente il conducente di un automezzo che tenti di effettuare un sorpasso in un punto della strada a doppia binata in cui esiste una coppa giratoria e dove è prevedibile che lo automezzo sorpassando possa invertire la direzione per portarsi sull'altra. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 - Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. - Contenzioso 19566, Avv. Genova).

6. Manca agli obblighi di prudenza e di cautela il conducente di un automezzo che per sorpassare si porti in precedenza tanto sulla sinistra della strada (di notevole larghezza) da impedire al conducente del veicolo, sorpassando di vederlo attraverso allo specchio retrovisivo. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 - Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. - Contenzioso 19566, Avv. Genova).

7. Nella manovra di sorpasso i maggiori obblighi di prudenza e di cautela incombono al conducente che prende l'iniziativa della manovra. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 - Soc. S.A.R.S.A. c. Difesa Eserc. - Cont. 19566, Avv. Genova).

8. Anche nel caso di cambiamento di direzione deve essere osservata la regola della precedenza dei veicoli provenienti da destra. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 - Soc. S.A.R.S.A. c. Difesa Eserc. - Cont. 19566, Avv. Genova).

PRESCRIZIONE

9. La prescrizione biennale ex art. 2947 C. c. opera non solo a favore del proprietario o del conducente del veicolo ma di chiunque sia chiamato a rispondere dei danni derivati dalla circolazione del veicolo (nel caso il committente di trasporto su automezzi altrui). (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 - Albano c. Tesoro - Cont. 1876, Avv. Lecce).

PRESUNZIONE DI COLPA

Vedi: n. 1 *Azione di regresso*.

10. La presunzione di colpa ex art. 2054 C. c. non può applicarsi a carico del conducente del veicolo che nello scontro abbia riportato danni, ma non ne abbia a sua volta causati. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritto, Zatti - Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

11. Con l'espressione « contro la volontà » l'articolo 2054, 3° comma C. c. si è riferito ad una volontà attiva e concreta del proprietario del veicolo, di persona cioè che abbia usato tutti gli accorgimenti tecnici e di comune esperienza per evitare la circolazione del veicolo, non bastando la sola « assenza di volontà ». (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 - ANASS c. Ronchi - Cont. 3378, Avv. Brescia).

12. La presunzione ex art. 2054 C. c. (scontro) è una presunzione *iuris tantum* sicchè ove sia provato che lo scontro dipese esclusivamente dal comportamento colposo di uno dei due conducenti,

costui soltanto potrà essere dichiarato responsabile del danno. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 - Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. - Cont. 19566, Avv. Genova).

CITAZIONE

NULLITÀ

1. Vedi: *Spese giudiziali*, n. 1 (*citazione nulla*).

2. Non vi è nullità della citazione per difetto di delega quando il mandato al procuratore sia stato conferito a margine di altra citazione avente lo stesso oggetto e le due cause sono state riunite. (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 - Wieser c. Finanze - Cont. 1140, Avv. Trento).

3. Nel caso di citazione sottoscritta da Procuratore non iscritto nell'albo del distretto giudiziario della Corte di Appello presso cui pende il giudizio si verifica assoluta nullità della citazione insanabile per costituzione di convenuto. (Corte App. Potenza, 14 settembre 1955 - Sardi c. Uff. Reg. Polla - Cont. 1535, Avv. Potenza).

COMODATO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Nei rapporti fra Amministrazione Pubblica e privati non è configurabile contratto di comodato. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Dif. Mar. c. Società Vitali e C. - Cont. 1619, Avv. Lecce).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

1. Vedi: *Acque pubbliche ed elettricità*, n. 1 (*alveo*); n. 2 (*canoni*); n. 5 (*materie varie*).

AGRICOLTURA

2. Vedi: *Agricoltura*, n. 2 (*contratti agrari*); n. 5-6 (*riforma-aziende modello*).

CONTRATTI DI GUERRA

3. Vedi: *Contratti di guerra*, n. 1 (*danni da espr. p. u.*).

COSTITUZIONE

4. Vedi: *Costituzione Stato*, n. 1 (*sind. giurisd.*).

DISCREZIONALITÀ

5. Vedi: *Risparmio e crediti*, n. 1 (*discrezionalità*); *Ferrovie e tranvie*, n. 5, 6, 7 (*discrez.*).

6. Ogni qualvolta sia rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione il determinare la cautela necessaria per l'esercizio di una attività pericolosa, non può il giudice sostituirsi all'Amministrazione

nella determinazione delle cautele più idonee, ma può accertare se l'Amministrazione abbia provveduto alle esigenze elementari di prudenza e se le disposizioni di sicurezza impartite siano state osservate. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 - Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. - Cont. 14634, Avvocatura Firenze).

7. Quando si deduca la violazione di una norma giuridica alla cui osservanza l'Amministrazione sia vincolata, per determinare la competenza del giudice ordinario, non basta che l'azione si basi su una tale violazione, ma occorre anche che la norma sia rivolta alla tutela dell'interesse individuale e dia a questo la garanzia e la consistenza di un diritto soggettivo. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 - Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro - Contenzioso 21269, Avv. Genova).

8. Non può l'Autorità giudiziaria scendere allo esame della valutazione dell'importanza e urgenza dei necessari lavori di riparazione conseguenti alle distruzioni ed ai danneggiamenti bellici, nonchè circa la scelta della misura protettiva temporaneamente attuata dall'Amministrazione ferroviaria in quanto ciò importerebbe sindacato inammissibile sull'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione; ma può solo accertare se la Pubblica Amministrazione abbia violato tassativi precetti di legge o di regolamento, ovvero il fondamentale principio del *neminem laedere*. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 - Milighetti Meucci c. FF. SS. - Cont. 16260, Avv. Firenze).

ESECUZIONE FORZATA

9. Vedi: *Esecuzione forzata*, n. 6 (*precetto*).

IMPOSTA DI REGISTRO

10. Vedi: *Imposta Registro*, n. 13-14 (*Valutaz. impugnazione*).

LOCAZIONE

11. Vedi: *Locazioni*, n. 1 (*riparazioni*).

NAVI E NAVIGAZIONE

12. Vedi: *Navi e navigazione*, n. 6 (*soccorso*).

POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE

13. Vedi: *Poss. e az. possess.*, n. 2 (*az. possess., Amm. Pubblica*).

CONSUMO E PRODUZIONE

PERCENTUALI SUI PREZZI

1. Qualora una SEPRAL ottenga dal magistrato ordinario un decreto ingiuntivo pel pagamento di quote o percentuali sui prezzi dei prodotti immessi al consumo, crediti che hanno natura tributaria,

l'opposizione giudiziaria è inopponibile se non preceduta dal pagamento del tributo. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 - F.lli Mattered c. SEPRAL di Nuoro - Cont. 10289, Avv. Cagliari).

2. Le quote o percentuali che i prefetti erano autorizzati a stabilire sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia ai sensi dell'art. 3, 2° comma D. P. C. M. 31 giugno 1946 hanno natura di tributo e precisamente di imposte indirette sui consumi. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 - F.lli Mattered c. SEPRAL Nuoro - Cont. 10289, Avv. Cagliari).

COMUNI PROVINCE ED ENTI PUBBLICI

ATTI ROGATI

1. La potestà conferita ai segretari comunali ex art. 89 T. U. n. 383 del 1934 di rogare nello esclusivo interesse del comune determinati atti e contratti non si estende alle donazioni sia perchè questa non è preceduta da pubblici incanti, com'è richiesto dal detto articolo, sia perchè in tal tipo di negozio non ricorre l'interesse esclusivo del Comune: l'atto rogato è pertanto affetto da nullità insanabile. (Corte App. Lecce, 4 maggio 1955 - Dem. c. Com. Treglia - Cont. 2005, Avv. Lecce).

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

APPROVAZIONE

Vedi: n. 6-7 *Mora*.

1. L'approvazione di un contratto della Pubblica Amministrazione deve essere data con provvedimento formale dell'organo competente e cioè il ministro, o dell'autorità delegata: in mancanza di ciò sono prive di effetti le dichiarazioni emesse da altri organi dell'Amministrazione interessata. (Tribunale Genova, 30 giugno 1955 - Moresco c. ANAS, - Cont. 20585, Avv. Genova).

2. Se l'Amministrazione pubblica non provvede a decidere sulla approvazione di una transazione il contraente privato può servirsi dei rimedi stabiliti dall'art. 5 legge com. e prov. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 - Moresco c. ANAS - Cont. 2058, Avv. Genova).

CESSIONE DI CREDITI

Vedi: n. 9, *Pagamenti e quietanze*.

3. Una cessione di credito che non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che non sia stata notificata dall'Amministrazione debitrice nè da questa sia stata accettata non è opponibile, per la sua inefficacia, all'Amministrazione stessa. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 - Bruzzo c. Dif. Marina - Fall. Thermoil. - Contenzioso 21169, Avv. Genova).

4. La richiesta del creditore circa l'applicazione di una delle modalità di pagamento delle spese dello Stato ex R. D. n. 1759 del 1926 e art. 665 Istr. Gen. Serv. Tes. e la relativa accettazione da parte della Amministrazione debitrice, integrano gli estremi di un contratto unilaterale (e modificabile nell'ambito delle prescrizioni della Contabilità generale dello Stato) in cui il creditore autorizza lo Stato debitore ad eseguire nelle mani di un terzo il pagamento che al primo è dovuto senza che per tale fatto si operi alcuna vera e propria successione con effetti novativi nel debito o nel credito. (Tribunale Genova, 4 ottobre 1955 - Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil - Cont. 21169, Avv. Genova).

FORMA

5. La Pubblica Amministrazione non può assumere validi impegni se non nelle forme prescritte dalla legge tra cui *ad substantiam*, l'atto scritto. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 - Caggia c. Dif. Eserc. - Cont. 2713, Avv. Lecce).

MORA DELL'AMMINISTRAZIONE

6. Non può parlarsi d'inadempimento di una transazione con la Pubblica Amministrazione se essa non sia stata approvata. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 - Moresco c. ANAS - Cont. 20585, Avvocatura Genova).

7. Non sussiste mora colpevole dell'Amministrazione nell'approvazione ed esecuzione dei contratti allorchè questa segua tutta la procedura stabilita dalle leggi di contabilità dello Stato. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 - Dif. Eserc. c. Martinelli - Contenzioso 3126, Avv. Brescia).

PAGAMENTI E QUIETANZE

8. Vedi: *Poste e telecomunicazioni*, n. 1 (*ricevitorie-locazioni*).

9. Poichè le varie modalità di pagamento delle spese dello Stato ex R. D. n. 1759 del 1926 e articolo 665 Istr. Gen. Serv. Tes. vanno considerate come mezzo di esazione dei crediti verso lo Stato la lettera di un ufficio esecutivo dell'Amministrazione con la quale si comunica a richiesta che in uno stipulando contratto di fornitura sarà inclusa una clausola relativa al pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in un conto corrente presso la locale Banca d'Italia a favore di un certo istituto bancario, non va considerata come accettazione di una cessione irrevocabile di credito. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 - Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil - Cont. 21169, Avv. Genova).

10. Può derogarsi al principio che le entrate dello Stato si riscuotono in contanti solo nell'ipotesi dell'art. 1412 Istr. Gen. Serv. Tes. che conferisce ai contabili dello Stato la facoltà di accettare in versamenti diretti, e come numerario, i vaglia cambiari e gli assegni bancari liberi con l'effetto che il versamento si ha per avvenuto in contanti al

momento della ricezione del titolo; tale deroga non si estende all'assegno circolare emesso da qualsiasi altra Banca, e se il contabile dello Stato lo accetta in pagamento ciò avviene a totale rischio del debitore e cioè *pro solvendo*, e la data in cui si verifica l'entrata è quella della conversione del titolo in contante. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Miccoli c. Finanze - Cont. 2689, Avv. Lecce).

11. La quietanza sul mandato emesso dall'Amministrazione rende improponibile ogni ulteriore richiesta relativa al rapporto ormai estinto. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 - Gambalati c. Tesoro - Cont. 518, Avv. Torino).

12. L'esigenza che ogni pagamento effettuato allo Stato risulti da quietanza firmata e sottoscritta nei modi di legge non è assoluta potendosi ritenere a questa equipollente la ricevuta di una raccomandata contenente un assegno circolare che risulti poi riscosso dal contabile. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Miccoli c. Finanze - Cont. 2689, Avv. Lecce).

CONFISCA

AMNISTIA

1. La confisca della merce (sostanze atte a sofisticare vini) deve a sensi dell'art. 655 C. p. p. essere disposta di ufficio in sede di incidente di esecuzione ove non si sia provveduto con la sentenza di proscioglimento per amnistia. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 - Imp. Galluccio - Cont. 2931, Avv. Lecce).

MATERIE VARIE

2. Se l'imputato sia prosciolto per amnistia dal reato di cui all'art. 58 del R. D. L. n. 2033 del 1925 per aver detenuto sostanze atte a sofisticare vini, il giudice penale deve ai sensi dell'art. 240 cpv. C. p. procedere alla confisca della merce avendo il divieto di detenzione della medesima valore assoluto. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 - Imp. Galluccio - Cont. 2931, Avv. Lecce).

CONTRABBANDO

DEFINIZIONE DEL REATO

1. Le varie ipotesi di contrabbando previste negli artt. da 97 a 107 legge doganale non si differenziano per il fatto che consiste sempre essenzialmente nella sottrazione consumata o tentata della merce ai diritti di confine. (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 1955 - Fumarelli ed altri - Contenzioso 17964, Avv. Genova).

2. Nel caso in cui sia stato contestato il contrabbando ex art. 97 lett. d legge doganale e si ritenga invece quello generico ex art. 107, non sussistono gli estremi dell'art. 477 cpv. C. p. p., ma quelli dell'art. 477 prima parte (definizione giuridica diversa). (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 1955 - Fumarelli ed altri - Cont. 17964, Avv. Genova).

CONTRATTI DI GUERRA

DANNI DA ESPROPRIO p. u.

1. Qualora a seguito di contratti di guerra relativi all'esecuzione di opere di fortificazione costruite su terreno espropriato sorgano controversie per la liquidazione dei danni cagionati nel corso dell'esecuzione delle opere medesime al proprietario del terreno, non l'Autorità giudiziaria ordinaria, ma il Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra è competente a giudicare. (Trib. Trento, 3 marzo 1955 - Eredi Cesaro c. Dif. Eserc. - Cont. 778, Avv. Trento).

COSTITUZIONE DELLO STATO

SINDACATO GIURISDIZIONALE

1. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale spetta a norma della disposiz. VII della Costituzione al giudice ordinario od amministrativo di esaminare la costituzionalità intrinseca delle leggi e degli atti aventi forza di legge in quanto la questione sia proposta *incidenter tantum* per la risoluzione di una controversia principale e non formi oggetto di giudicato. (Trib. Brindisi, 9 settembre 1955 - Guadalupi c. Sez. Rip. Fond. - Cont. 1864, Avv. Lecce).

DANNI

INDENNITÀ

1. Le espressioni di « indennizzo » o « indennità » ha nelle leggi amministrative un significato ristretto e preciso, di compenso da accordarsi quale refusione del danno derivato ad un privato dall'esplicazione di una legittima attività dell'Amministrazione, distinguendosi dal « risarcimento » che presuppone una responsabilità dell'Amministrazione e che comprende tutti i danni derivati dalla violazione di un diritto soggettivo privato, mentre l'indennità o indennizzo ha contenuto più ristretto dovendo essere limitato oggettivamente al valore effettivo ed attuale del bene oggetto di un diritto sacrificato e non già violato. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze - Cont. 3050, Avv. Brescia).

INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE

2. La legge n. 104 del 1950 con la quale è stato abrogato il R. D. n. 313 del 1936 non ha efficacia retroattiva, quindi i vari rapporti rimangono regolati dalle norme imperanti al momento in cui si verifica l'evento. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 - Pastorelli Di Salvo c. Dif. Aeron. - Cont. 2688, Avv. Lecce).

3. In caso di sinistro il trattamento spettante al militare di leva o agli aventi diritto è regolato, vigente il R. D. n. 313 del 1936 unicamente dalle norme relative al rapporto di servizio o di quiescenza, tranne il caso in cui sia esclusa la causa o l'occasione di servizio. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 - Pastorelli De Salvo c. Dif. Aeron. - Cont. 2688, Avv. Lecce).

LIQUIDAZIONE

4. Vedi: *Ferrovie (trasporto)* n. 3, 4 (*avarie e perd.*)

5. Anche in difetto di prova il giudice può liquidare equitativamente le maggiori spese di cura pretese dall'infortunato non ostante che questi sia assistito da appositi enti di previdenza poichè è noto che questi falcidiano le notule presentate per il rimborso. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 - Gobbi c. Dif. Eserc. - Cont. 663, Avv. Torino).

6. Nel caso di funzionari dell'INPS infortunati va ammesso al risarcimento il danno potenziale di diminuita efficienza di futura attività professionale perè è noto che i funzionari di tale ente traggano non poco utile dopo il loro collocamento a riposo dalla conoscenza ed esperienza da essi acquistata sulla legislazione previdenziale e del lavoro. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 - Gobbi c. Dif. Eserc. - Cont. 663, Avv. Torino).

7. Non compete al viaggiatore ferito in un incidente ferroviario nel caso di successiva svalutazione monetaria l'aggiornamento dell'importo delle spese di cura da lui nel frattempo sostenute. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 - FF. SS. c. De Pose - Cont. 11557, Avv. Catanzaro).

8. La sentenza di condanna generica costituisce un presupposto indispensabile della domanda di liquidazione, a condizione che la pronuncia sia certa e definitiva talchè nessuna discussione possa sorgere su di essa; ove essa sentenza non sia ancora passata in giudicato l'azione di liquidazione dei danni deve essere allo stato dichiarata improponibile. (Trib. Brescia, 27 maggio 1955 - Petacci c. Int. - Cont. 3393, Avv. Brescia).

MATERIE VARIE

9. Accertata in sede penale la colpevolezza del pubblico ufficiale in ordine al delitto di peculato per l'appropriazione di carte annonarie affidategli per ragione del suo ufficio consegue a carico dell'imputato l'obbligo del risarcimento del danno verso l'Amministrazione, danno costituito dalla differenza fra il prezzo economico e quello politico dei generi che con i tagliandi sottratti potevano essere acquistati. (Corte App. Pen. Trento, 31 maggio 1955 - Imp. Prast. - Cont. 804, Avv. Trento).

RIVALUTAZIONE MONETARIA

Vedi: n. 8 *liquidazione*.

10. Vedi: *Ferrovie (trasporto)* n. 2 (*avarie e perdite*).

DEMANIO E PATRIMONIO

AUTOTUTELA

1. Presupposto della legittimità dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione è il preciso adempimento del c.d. onere di diffidamento. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 - Marabotto, Soc. ICEV, FF. SS. - Cont. 21720, Avv. Genova).

CONCESSIONI

2. Vedi: *Imposta di registro* n. 6 (*mat. tassabili*); *Reg. fascista* n. 2, 3 (*revoca conc.*).

3. È da ritenersi l'ipotesi della obbligazione teleologicamente indivisibile nel caso di concessione fatta indistintamente a due persone di una pertinenza idraulica demaniale che per la natura fisica e giuridica del terreno concessa era economicamente inopportuno frazionare; quindi revocata la concessione nei confronti di uno dei concessionari questa si consolida nell'altro concessionario cui passano i diritti e gli obblighi che dalla concessione scaturiscono. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 - Forattini, Bertola c. Finanze - Cont. 3198, Avvocatura Brescia).

4. I diritti spettanti al concessionario di beni immobili demaniali hanno natura reale immobiliare. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 - Soc. Esso Standard c. Finanze - Cont. 21483, Avv. Genova).

5. Al contrario dell'atto col quale si consente l'installazione di un deposito di benzina in zona di servitù stradale (che ha natura di autorizzazione), quello col quale la Pubblica Amministrazione consente l'installazione di un deposito di carburante nel sottosuolo stradale ha natura di concessione. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 - Soc. Esso Standard c. Finanze - Cont. 21483, Avv. Genova).

6. La permanenza di un concessionario nel godimento di una pertinenza idraulica demaniale concessagli per la pioppicoltura successivamente alla revoca della concessione, anche se tale permanenza, sia dipesa da una decisione di sospensione del provvedimento di revoca, adottata dal Consiglio di Stato in pendenza di ricorso contro l'atto amministrativo di revoca della concessione, deve considerarsi senza titolo ed illegittima con obbligo del concessionario di versare all'Amministrazione il valore di quanto ricavato durante il periodo di illegittimo godimento. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze - Cont. 3050, Avv. Brescia).

FERROVIE

7. Vedi: *Espropriazione p.p.u. e occupaz.* n. 1 (*danni*).

8. Le strade ferrate appartengono al demanio pubblico e nessun diritto soggettivo può vantare il comune proprietario di una strada intersecata da binari: l'attraversamento di questa non costituisce neanche servitù di passaggio. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 - Com. Bardonecchia c. FF. SS. - Cont. 1953, Avv. Torino).

PATRIMONIO - BENI P. N. F.

9. Il rapporto che si instaura fra il demanio e il terzo assegnatario di un bene ex p. n. f. prima che intervenga il provvedimento di destinazione del bene a pubblico servizio è di locazione e non di concessione. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 - P.S.I. c. Uff. Reg. - Cont. 589, Avv. Torino).

10. L'art. 38 del D. L. n. 159 del 1944 ha per effetto di introdurre i beni del p. n. f. nel patrimonio dello Stato non imponendo tuttavia agli stessi il carattere della indisponibilità perchè questa consegue solamente al provvedimento concreto di destinazione o alla effettiva destinazione del bene al servizio pubblico. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 - P.S.I. c. Uff. Reg. - Cont. 589, Avv. Torino).

PATRIMONIO - OCCUPAZIONI

11. L'occupazione di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dello Stato avvenuta in periodo A.M.G. senza esplicita autorizzazione e senza la stipulazione d'una convenzione è senza titolo; legittimamente pertanto l'Amministrazione può pretenderne lo sgombero anche se per il passato ebbe ad accettare un canone d'occupazione provvisoriamente concordato. (Trib. Trento, 14 aprile 1955 - Finanze c. ANPI - Cont. 997, Avv. Trento).

PIOPPICOLTURA

12. Vedi: *Regime fascista* n. 2 (*revoca concess.*)

13. È costituzionale la norma dell'art. 5, 2° comma, legge n. 8 del 1949 secondo cui il prodotto legnoso delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la pioppicoltura è attribuita al Demanio per metà del suo valore: infatti riferendosi la norma ad un prodotto non ancora separato dal suolo all'atto dell'entrata in vigore della legge, e quindi non ancora entrato in proprietà del concessionario, nessuna confisca di beni del concessionario viene operata per effetto della norma, ma solo si mutano le condizioni del contratto, il che per legge è legittimo. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 - Forattini, Bertola c. Finanze - Cont. 3198, Avv. Brescia).

14. La pretesa dell'Amministrazione concedente di fare propria la metà del valore del prodotto legnoso esistente su una pertinenza idraulica demaniale concessa per la pioppicoltura all'atto di entrata in vigore della legge n. 8 del 1949, è legittima ancorchè la concessione sia stata assentita prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 - Forattini, Bertola c. Finanze - Cont. 3198, Avv. Brescia).

STRADE

Vedi: n. 5 *Concessioni*; n. 8 *Ferrovie*.

15. Vedi: *Espropriazione p. u. e occupaz.* n. 1 (*danni*); *Imposta reg. n. 6 (materie tassabili)*.

DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI IN GIUDIZIO

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE DIFESA

1. Relativamente all'Amministrazione del materiale del magazzino, della sussistenza, casermaggio, carreggio, acquisto e vendita cavalli, ospedali ed

altro, è nulla la citazione in giudizio del Ministero della Difesa Esercito in persona del ministro, competendo la rappresentanza a termini delle tabelle ex R. D. n. 2361 del 1865 ai capi ufficio di Intendenza, di Dipartimento, Divisione, Sottovisione, Presidio. (Trib. Brescia, n. 5 maggio 1955 - Cabona c. Dif. Esercito - Cont. 3397, Avv. Brescia).

2. Benchè le tabelle del 1865 designino alla rappresentanza dell'Amministrazione militare le autorità periferiche bene è proposta dal Ministero della Difesa citazione ad oggetto pagamento di somma per inadempienze contrattuali, perchè tale materia rientra nell'affare di competenza generale, cui non può dirsi estranea la competenza del capo del dicastero. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Dif. Eserc. c. SIMAR - Cont. 3081, Avv. Brescia).

3. Giusta le tabelle ex R. D. n. 2365 del 1865 richiamate dall'art. 52 R. D. n. 1611 del 1933 la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione della Difesa Esercito per gli affari interni ed economici spetta al ministro. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 - Dif. Eserc. c. Martinelli - Cont. 3126, Avv. Brescia).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE DOGANE

4. Il potere concesso al ricevitore delle dogane di emettere ingiunzione amministrativa pel recupero dei crediti dell'Amministrazione è un potere diverso da quello della rappresentanza in giudizio, nè dal primo può desumersi l'esistenza del secondo che comporta anzitutto la disponibilità del diritto. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 - Accolla c. Dogane - Cont. 11603, Avv. Torino).

5. È nullo l'atto di opposizione ad ingiunzione fiscale intimata alla Amministrazione della Dogana senza indicazione dell'organo legittimata a rappresentarla. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 - Ghersi c. Dogana - Cont. 19689, Avv. Genova).

6. La rappresentanza dell'Amministrazione delle gabelle spetta ex R. D. n. 2361 del 1865 al direttore superiore delle Dogane e non al ricevitore capo. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 - Accolla c. Dogane - Cont. 11603, Avv. Torino).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE FERROVIE

7. La rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione ferroviaria spetta al ministro solo se la causa verta davanti ai giudici di Roma. (Trib. Torino, 18 luglio 1955 - Aschiero c. FF. SS. - Cont. 1097, Avv. Torino).

8. Il Capo di un Compartimento ferroviario non ha capacità per rappresentare l'Amministrazione fuori della circoscrizione assegnatagli giusta il R.D. n. 1250 del 1923. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 - Livraghi c. FF. SS. - Cont. 1904, Avv. Torino).

9. Nelle azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore la rappresentanza dell'Amministrazione FF. SS. spetta per l'art. 14 par. 3 Cond. Tar.

al Capo compartimento o della Sezione avente giurisdizione nel territorio in cui si verifica l'evento dannoso. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 - Livraghi c. FF. SS. - Cont. 1904, Avv. Torino).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZE

10. Vedi: *Appello*, n. 3 (*ammissibilità*).

11. La citazione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nelle cause tributarie, va fatta in persona dell'Intendente di Finanza della giurisdizione cui appartiene l'Ufficio esecutivo interessato alla controversia. (Trib. Torino, 8 aprile 1955 - Marebelli c. Finanze - Cont. 1735, Avv. Torino).

12. La rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze in controversia relativa a tasse, spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove risiede il giudice competente secondo le norme procedurali e quella sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 1955 - Fossati c. Proc. Reg. - Cont. 1834, Avv. Torino).

13. La rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle tasse compete solo all'Intendente di Finanza competente per territorio in relazione al tributo, non già al Procuratore del Registro o al Ministro delle Finanze. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 - Pulizzi, Zuma, Morati, Fin. - Cont. 18678, Avv. Catania).

14. È insanabilmente nulla la citazione dell'Amministrazione delle Finanze nella persona del Ministro anzichè dell'Intendente di Finanza competente per territorio. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 - Soc. ILAS c. Finanze - Cont. 3525, Avv. Brescia).

15. Conforme al n. 14. (Trib. Torino, 8 agosto 1955, Marabelli c. Finanze - Cont. 1735, Avvocatura Torino).

16. Spettando la rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro la citazione in opposizione ad ingiunzione, intimata contro il Procuratore del Registro è assolutamente nulla. (Pret. Sapri, 19 agosto 1955 - De Caro c. Fondo Culto - Cont. 474, Avv. Potenza).

17. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 7 luglio 1955 - Sez. Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano - Cont. 1147, Avv. Trento).

18. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 27 maggio 1955 - Uff. Reg. Merano c. Sez. Merano P.C.I. - Cont. 315, Avv. Trento).

19. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 27 maggio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola - Cont. 18930, Avv. Catania).

20. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola - Cont. 18929, Catania).

21. In materia d'imposta di registro è nulla in modo radicale ed insanabile la citazione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze notificata al Ministro *pro tempore* anzichè all'Intendente di Finanza solo competente. (Corte App. Genova, 30 giugno 1955 - Finanze c. Soc. Bagni Oneglia - Cont. 19444, Avv. Genova).

22. L'autorità designata a stare in giudizio per l'Amministrazione delle Finanze in materia di registro è l'Intendente di Finanza nel cui distretto trovatisi l'Ufficio che ha liquidato l'imposta e non quello del luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria avanti a cui è portata la causa: quindi è nulla la citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale intimata alla Amministrazione in persona sia dell'Intendente di Finanza del luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria avanti a cui è portata la causa, sia del Procuratore del registro che ha emesso l'ingiunzione. (Trib. Brescia, 23 maggio 1955 - Cavina c. Finanze - Cont. 3344, Avv. Brescia).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONI IN GENERE

23. Vedi: *Appello*, n. 4 (citazione).

CITAZIONE - AMMINISTRAZIONI VARIE

24. Vedi: *Metano*, n. 3 (contr. bomb., riscoss.).

25. I poteri di rappresentanza della G.R.A. già attribuita al Ministro dei trasporti quale presidente del comitato di gestione sono stati trasferiti col D.M. 25 settembre 1950 che scioglieva il Comitato di gestione devolvendone i compiti a un commissario straordinario, a detto commissario: nè ha rilevanza il fatto che quel decreto non sia stato pubblicato in alcuna raccolta ufficiale trattandosi di atto amministrativo non necessariamente vincolato a particolare pubblicità. (Trib. Genova, 30 settembre 1955 - Morechi Giuliani Curotto c. G.R.A. - Cont. 21535, Avv. Genova).

26. Nelle liti che investono la natura demaniale di un bene non adibito ad uso militare la rappresentanza dello Stato in giudizio spetta al Ministero delle Finanze e non già a quello dei Lavori Pubblici. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 - Airoidi c. LL. PP. - Cont. 3299, Avv. Brescia).

27. L'autorizzazione ad estrarre ghiaia dal letto dei fiumi concessa ex art. 97 lett. M. del T. U. n. 523 del 1904 modificato dall'art. 1 R. D. n. 1688 del 1921, dall'ingegnere capo del Genio Civile non rende tale organo legittimato passivamente nelle controversie demaniali, perchè l'autorizzazione predetta non viene concessa dal capo dell'Ufficio del Genio Civile nella qualità di titolare del demanio idrico, bensì quale organo tecnico preposto dalla legge alla polizia dell'acque pubbliche. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 - Airoidi c. LL. PP. - Cont. 3299, Avv. Brescia).

28. La rappresentanza giudiziale dell'Azienda forestale della Regione Siciliana spetta al direttore dell'Azienda e non agli ispettori ripartimentali,

e neppure all'assessore per l'Agricoltura e Foreste in quanto l'Azienda ha gestione autonoma pur essendo alle dipendenze del detto assessorato. (Trib. Caltanissetta, 14 febbraio 1955 - Marchese c. Ass. Agr. For. Reg. Sic. - Isp. For. Enna - Cont. 624, Avv. Caltanissetta).

29. Per la chiamata in giudizio della Pubblica Amministrazione è indispensabile l'indicazione indiscindibile dell'Amministrazione stessa e dell'organo che ne ha la rappresentanza; l'indicazione di un organo diverso, nella specie il questore per il Ministero degli Interni, produce la nullità insanabile della *vocatio in ius*. (Trib. Trento, 28 aprile 1955 - Grisi c. Int. - Cont. 1009, Avv. Trento).

CITAZIONE - SANATORIE

30. In caso di nullità della citazione per vizio di rappresentanza dell'organo citato, non è possibile la regolarizzazione del contraddittorio ex articolo 182 cpv. C.p.c. perchè la norma relativa ai difetti di rappresentanza e di assistenza e di autorizzazione ivi menzionati non è applicabile al carattere organico proprio del rapporto fra il soggetto di diritto pubblico e la persona fisica che lo esprime. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 - Cabona c. Dif. Eserc. - Cont. 3397, Avv. Brescia).

31. La costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, per un organo convenuto e sfornito di rappresentanza dell'Amministrazione non sana la nullità dell'atto di citazione. (Trib. Torino, 18 luglio 1955 - Aschiero c. FF. SS. - Cont. 1097, Avv. Torino).

32. La nullità della citazione per vizi di rappresentanza dell'organo citato non è sanata dalla comparizione in giudizio della Avvocatura dello Stato, non investita di rappresentanza sostanziale dell'Amministrazione. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 - Cabona c. Dif. Esercito - Cont. 3397, Avv. Brescia).

NOTIFICHE

33. Vedi: *Esecuzione forzata*, n. 1 (*Amm dello Stato*); *ibid.*, n. 6,7 (*preceetto*).

DIVISIONE

MATERIE VARIE

1. Vedi: *Imposta Registro*, n. 3 (*materie tassabili*).

DONAZIONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Vedi: *Com. Prov. Enti Pubblici*, n. 1 (*atti rogati*).

PER FUTURO MATRIMONIO

2. Vedi: *Agricoltura*, n. 10, 11 (*riforma, beni compresi*).

ESAZIONE

ESECUZIONE ESATTORIALE

1. La parte lesa da atti illegittimi dell'esattore, non può, ex art. 73 T.U. risc. imp. dir., chiedere l'annullamento degli atti stessi, ma solo il risarcimento del danno, nè l'azione di annullamento può proporsi contro l'aggiudicatario essendo le conseguenze quelle medesime dell'annullamento nei confronti dell'esattore. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 - U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza Esatt. Matera - Cont. 408, Avv. Potenza).

2. Il termine di inefficacia dell'avviso di mora nell'esecuzione esattoriale è quello di giorni centotanta ex art. 83 Reg. risc. imp. dir. e non quello di giorni novanta ex art. 491 C.p.c., essendo le prime, disposizioni speciali, siccome regolamento autonomo di speciale materia informata ad una ratio assai diversa da quella del procedimento esecutivo ordinario. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 - U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza - Esatt. Matera - Cont. 408, Avv. Potenza).

3. Nel caso che gli atti di esecuzione esattoriale non vengano comunicati al liquidatore di una confederazione sindacale disciolta, la procedura esecutiva è nulla. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 - U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza - Esatt. Matera - Cont. 408, Avv. Potenza).

ESECUZIONE FORZATA

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1. Il precetto come atto giudiziale compreso nella categoria degli atti processuali di parte è disciplinato dall'art. 125 C.p.c. unitamente alla citazione, alle comparse al ricorso e al controricorso, quindi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato va notificato presso l'Avvocatura dello Stato. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 - Dogana c. Massucco e Cogorno - Cont. 20016, Avv. Genova).

CONSEGNA O RILASCIO

2. Nelle esecuzioni per rilascio in base a verbale di conciliazione non deve essere seguita la procedura di graduazione dello sfratto, perchè per effetto del negozio transattivo, contenuto nel detto verbale di conciliazione, la locazione rimane sottratta al regime vincolistico. (Pret. Pieve di Tecco, 22 luglio 1955 - Porro Scarato c. PP. TT. - Cont. 21904, Avv. Genova).

3. Nelle esecuzioni per consegna o rilascio non è possibile opposizione alcuna in sede esecutiva da parte di soggetti diversi dal destinatario dell'ordine. (Pret. Pieve di Tecco, 22 luglio 1955 - Porro Scarato c. PP. TT. - Cont. 21904, Avv. Genova).

OPPOSIZIONI

Vedi: n. 3 *Consegna e rilascio*.

4. Non possono essere fatti valere come motivi di opposizione all'esecuzione quelli che possono formare od abbiano formato oggetto d'impugnazione del titolo in base al quale si procede. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 - Dogana c. Massucco Cogorno - Cont. 20016, Avv. Genova).

PRECETTO

5. Vedi: n. 1 *Amministrazioni dello Stato; Esazioni* n. 2 (*esecuz. esattoriale*).

6. La notificazione di un precetto ad eseguire una sentenza di Tribunale che disponga il rilascio dei locali non può ritenersi attinente ad un giudizio pretorile in relazione alla competenza pretoria per tale forma di esecuzione, trattandosi invece di atto giudiziale consistente in una intimazione ad adempiere all'obbligo nascente da una sentenza di Tribunale. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 - Dogana c. Massucco Cogorno - Cont. 20016, Avv. Genova).

7. Il precetto anche se la notificazione non sia fatta alla parte personalmente può essere redatto di seguito alla sentenza, essendo già consentito espressamente dall'art. 21 n. 13 del D.P.R. n. 492 del 1953. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 - Dogane c. Massucco Cogorno - Cont. 20016, Avv. Genova).

PRESSO TERZI

9. Il provvedimento di assegnazione di somme pignorate presso terzi quando non siano sorte contestazioni ha natura di ordinanza: pertanto l'appello contro di esse è inammissibile. (Trib. Lecce, 5 luglio 1955 - SAI Ferr. Sud. Est. c. PP. TT., Carluccio - Cont. 2164, Avv. Lecce).

ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI D'URGENZA

DANNI

1. È inammissibile per difetto di giurisdizione l'azione con cui un Comune richieda il risarcimento del danno per l'attraversamento di strade comunali da binari ferroviari. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 - Com. Bardonecchia c. FF. SS. - Cont. 1953, Avv. Torino).

INDENNITA' EX LEGGE DI NAPOLI

2. Non è di ostacolo all'applicazione della legge di Napoli, quando, come nelle espropriazioni per case di lavoratori, l'indennità espropriativa debba liquidarsi secondo i criteri di tale legge, la circostanza che l'immobile espropriato non sia censito ovvero sia temporaneamente esente da imposta: in questo caso si supplisce alla mancata predeter-

minazione fiscale del reddito imponibile con un apposito accertamento dell'imponibile stesso da eseguirsi, su richiesta del giudice ai soli fini della procedura espropriativa, da parte dei competenti organi finanziari. (Trib. Catanzaro, 22 giugno 1955 - INA Casa c. Boeti - Cont. 12704, Avv. Catanzaro).

OCCUPAZIONI - INDENNITA'

3. Il corrispettivo dell'occupazione d'urgenza successivamente convertita in espropriazione è costituito solo dagli interessi legali maturati durante l'occupazione sull'indennità espropriativa. (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 - Galluccio c. ANASS - Cont. 11927, Avv. Catanzaro).

OCCUPAZIONI - IRREGOLARI

4. Se l'Amministrazione abbia di fatto occupato una superficie eccedente quella indicata nel decreto prefettizio di occupazione non si applica a tale eccedenza la regola della commisurazione dell'indennità di occupazione agli interessi dell'indennità stessa, ma l'indennità sarà da liquidare secondo i comuni criteri che presiedono alla liquidazione dei danni da occupazione illegittima, ossia nell'importo dei frutti che il proprietario avrebbe potuto nel frattempo ritrarre dal possesso del suo terreno. (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 - Galluccio c. ANASS - Cont. 11927, Avv. Catanzaro).

OCCUPAZIONI - NON SEGUITE DA ESPROPRIO

5. Nel caso di occupazione temporanea, ove non intervenga un tempestivo provvedimento di espropriazione può essere chiesto il risarcimento dei danni. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 - Porcelli c. INA-Cassa - Cont. 18713, Avv. Catania).

OCCUPAZIONI - STATO DI CONSISTENZA

6. Il verbale di consistenza non può essere sostituito dalla misurazione del fondo da occupazione, non fornendo questa gli elementi qualitativi necessari per la precisa conoscenza dello stato dell'immobile sia ai fini della valutazione dell'indennizzo in caso di restituzione dopo la scadenza del termine o di mancata destinazione al fine prefisso, sia a quelli dello apprezzamento dell'entità degli interessi del privato in rapporto a quelli prevalenti della Pubblica Amministrazione. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 - Porcelli c. INA-Casa - Cont. 18713, Avvocatura Catania).

7. Non è giustificata un'interpretazione troppo letterale dello art. 71 legge espropriazioni p.u. per la quale il verbale dello stato di consistenza deve precedere il decreto di occupazione, essendo più logico ritenere che le esigenze a cui è ispirato tale atto preliminare siano rispettate e soddisfatte tutte le volte che il verbale di consistenza sia compilato prima della occupazione effettiva dell'immobile. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 - Porcelli c. INA-Casa - Cont. 18713, Avv. Catania).

OCCUPAZIONI - TERMINE

8. È legittima nonostante il decorso del biennio l'occupazione di un immobile disposta per l'esecuzione di un'opera pubblica dichiarata urgente e indifferibile ai sensi degli art. 71 legge espropriazione p.u. e 39, n. 422 del 1923 (nella specie, opera stradale). (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 - Galluccio c. ANASS - Cont. 11927, Avv. Catanzaro).

9. L'occupazione temporanea disposta in vista della espropriazione per la costruzione di case per lavoratori, previa dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, è destinata sin dall'origine a diventare definitiva ed è preordinata al fine specifico di dare immediato inizio alle opere necessarie, prima dell'emanazione del decreto di espropriazione. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 - Porcelli c. INA-Casa - Cont. 18713, Avv. Catania).

TRASFERIMENTO - ATTO

10. La transazione mediante la quale si concreta il trasferimento di un immobile occupato per l'esecuzione di un'opera pubblica senza l'osservanza delle norme sull'espropriazione per pubblica utilità ha carattere novativo e pertanto non può esserne richiesta giusta l'art. 1976 C. c. la risoluzione per inadempimento, nè appunto per il carattere novativo dell'atto può applicarsi a tale transazione l'art. 1454 C.c. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 - Moresco c. ANASS - Cont. 20585 Avv. Genova).

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

OBBLIGAZIONI PENALI

1. Poichè la multa e l'ammenda, siccome pene, ineriscono alla persona (il che importa che questa sia sempre capace di soddisfare la sanzione penale, e che solo cause espressamente previste dal Codice penale, tra le quali non è il fallimento tolgano tale capacità) il pagamento di una multa da parte del fallito non è ripetibile dal fallimento non rientrando nella declaratoria di inefficacia di cui allo art. 44 legge fallimenti. (Trib. Torino, 17 agosto 1955 - Fall. Manfredini c. Finanze - Cont. 2231, Avvocatura Torino).

FERROVIE E TRANVIE

CONDOTTA

1. Vedi: *Circolaz. strad.* n. 3, 4 (*condotta*).

2. A termini del R. D. n. 1694 del 1929 il personale di macchina deve dare un segnale di avviso col fischio della locomotiva all'approssimarsi del convoglio ai principali passaggi a livello: tali sono quelli protetti da speciali mezzi di protezione visiva nonchè vigilati abitualmente da un apposito agente di servizio. (Corte App. Firenze, 12 marzo 1955 - Calò Galletti c. FF. SS. - Cont. 13481, Avv. Firenze).

DISCREZIONALITÀ

3. Vedi: *Compet. Giurisd.* n. 8 (*discrez. ammin.*)

4. Non può farsi carico all'Amministrazione ferroviaria per la mancata chiusura di un varco abusivamente aperto a fianco di un passaggio a livello custodito con sbarre manovrate a distanza non avendo essa alcun obbligo di recintare l'intera rete ferroviaria. (Corte App. Firenze, 13 marzo 1955 - Calò, Galletti c. FF. SS. - Cont. 13481, Avv. Firenze).

5. Non può censurarsi il modo prescelto dall'Amministrazione ferroviaria per coprire un sottopassaggio rovinato dalla guerra; nè la sufficienza della predisposta illuminazione; il fatto che le traverse di copertura sporgenti dal marciapiede fossero nelle ore notturne illuminate tanto da consentire la visibilità dello ostacolo, esclude possa parlarsi di insidia occulta. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 - Milighetti, Meucci c. FF. SS. - Cont. 16260, Avv. Firenze).

6. Le norme dell'art. 2 del R. D. n. 1687 del 1873 secondo cui nell'esercizio ferroviario debbono prendersi tutte le misure e usare tutte le precauzioni suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro va sempre contemplata con la sfera della discrezionalità amministrativa, nel senso che non può ricercarsi se un determinato mezzo prescelto dall'Amministrazione per il disimpegno del servizio ferroviario sia da considerarsi realmente corrispondente alla buona regola dettata dalla scienza e dalla pratica, ma può invece sindacarsi se il mezzo prescelto nella sua attuazione tecnica presenti manchevolezze, vizi o difetti da dar luogo a risultati dannosi. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 - Milighetti, Meucci c. FF. SS. - Cont. 16260, Avv. Firenze).

7. Conforme al n. 4. (Corte App. Firenze, 12 marzo 1955 - Calò Galletti c. FF. SS. - Cont. 13481, Avvocatura Firenze).

PASSAGGIO A LIVELLO

8. Vedi: *Circolaz. strad.*, n. 3 (*condotta*); *Responsabilità civ.*, n. 4 (*del privato*).

FERROVIE (TRASPORTO)

AVARIE E PERDITE

1. Il limite fissato dagli artt. 13 par. 4 e 58 par. 2, Condizioni e Tariffe alla misura del risarcimento dovuto dall'Amministrazione per la perdita di merci o bagagli vale qualunque sia la causa del danno e in particolare anche nel caso che la perdita si sia verificata in un disastro ferroviario da imputare a colpa debitamente accertata di funzionari o agenti dell'Amministrazione. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 - FF. SS. c. De Rose - Contenzioso 11557, Avv. Catanzaro).

2. Il debito dell'Amministrazione ex art. 13 par. 4, e 58 par. 2, Condizioni e Tariffe per risarcimento della perdita di merci o bagagli costituisce debito di valuta e su di esso non ha incidenza una sopraggiunta svalutazione monetaria. (Corte Appello Catanzaro, 8 marzo 1955 - FF. SS. c. De Rose - Cont. 11557, Avv. Catanzaro).

3. Il danno risentito dal commerciante per furto di merce trasportata per ferroviaria è costituito dal prezzo pagato al venditore e dal mancato guadagno se sia dimostrato un effettivo pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo della merce. (Tribunale Torino, 8 aprile 1955 - FF. SS. c. Crotti - Cont. 2171, Avv. Torino).

4. Il mittente che ha avuto dagli autori del furto delle cose trasportate per ferrovia, un parziale risarcimento consegue una indebita locupletazione per le somme che l'Amministrazione ferroviaria gli ha versato in più del prezzo delle cose trasportate diminuito delle somme riscosse verso gli autori del furto. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 - FF. SS. c. Crotti - Cont. 2171, Avv. Torino).

CONCORSO CON L'AZIONE AQUILIANA

5. Prescritta l'azione di risarcimento di danni nascente da un contratto di trasporto, residua l'azione aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 23 febbraio 1955 - Paravan Marinelli c. FF. SS. - Cont. 13789, Avv. Firenze).

DI PERSONA - RESPONSABILITÀ

6. Vedi: *Difesa dello Stato in giudizio*, n. 9 (*Amministrazione Ferrovie*) - *Danni*, n. 7 (*liquidazione*); *Respons. civ.* n. 3 (*dell'Amm. Pubbl.*).

7. L'obbligo del personale ferroviario di trasportare incolume il passeggero trova un limite nella possibilità concreta di impedire l'evento lesivo causato da terzi. (Trib. Firenze, 23 febbraio 1955 - Paravan Marinelli c. FF. SS. - Cont. 13789, Avvocatura Firenze).

PRESCRIZIONE

Vedi: n. 8, *Recupero somme pagate dall'Ammin.*

RECUPERO SOMME PAGATE DALL'AMMIN.

8. L'azione dell'Amministrazione ferroviaria per recupero di somme pagate in più al mittente di merci trasportate per risarcimento delle perdite di queste per furto non trova il suo fondamento nel contratto di trasporto nè configura una richiesta di risarcimento di danni per fatto illecito, ad essa si applica la prescrizione ordinaria. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 - FF. SS. c. Crotti - Cont. 2171, Avv. Torino).

GIUDIZI (RAPPORTO TRA)

CONCORSO DI COLPA

1. La sentenza penale che escluda il concorso di colpa di terzi non può riferirsi alla parte civile che, presente in giudizio, non è terzo. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritti, Zatti c. FF.SS. - Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

2. Accertata in sede penale la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti in ordine ad uno scontro fra veicoli non può in sede civile essere esaminata la tesi di un concorso di colpa per entrambi i conducenti sia pure in proporzioni diverse. (Tribunale Trento, 10 marzo 1955 - Frosini c. Difesa Eserc., Cresta - Cont. 693, Avv. Trento).

3. Nel giudizio civile di liquidazione del danno la sentenza penale di condanna per delitto colposo non preclude al condannato o al responsabile civile di offrire la prova della colpa concorrente del leso, sempreché ciò sia consentito alla stregua dei fatti irrevocabilmente accertati nel giudizio penale e che la dedotta colpa non sia già stata esplicitamente esclusa in sede penale. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritti, Zatti c. FF.SS. - Contenzioso 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

PROCESSO CONTRO IGNOTI

4. Nel caso in cui in sede penale sia mancato un accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza di un reato per causa diversa dall'estinzione, come per essere rimasti ignoti gli autori del reato, il giudice civile può accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ai soli effetti civili e condannare l'Amministrazione militare al risarcimento dei danni non patrimoniali, come responsabile civile di un reato colposo compiuto da militari non identificati. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 - Frosini, Piergiovanni c. Dif. Esercito - Cont. 14634, Avv. Firenze).

RESPONSABILE CIVILE

5. La mancata partecipazione del responsabile civile al giudizio penale lascia impregiudicata la questione se quegli debba rispondere del fatto del suo dipendente, non quella sulla possibilità di configurare una colpa concorrente del danneggiato. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 - Gandini, Soffritti, Zatti c. FF.SS. - Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SOSPENSIVE

1. Il provvedimento del Consiglio di Stato di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato ha natura cautelare e conservativa e l'organo di giustizia amministrativa può concederlo sol che concorrano gravi ragioni indipendenti

mente da ogni altra indagine tanto sul merito e sulla legittimità dell'atto quanto sulla propria competenza: se il ricorso sia rigettato, o per perenzione abbia persa ogni efficacia, la pronuncia a carattere incidentale ed accessorio, di sospensione, resta travolta e improduttiva di ogni effetto. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze - Cont. 3050, Avv. Brescia).

2. Conforme al n. 1. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 - Forattini, Bertola c. Finanze - Cont. 3198, Avv. Brescia).

IMPIEGATO PUBBLICO

INFORTUNIO E DANNI

1. Vedi: *Danni*, n. 2-3 (*Inf. serv. del dip. statale*).

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

1. Anche se il tenore di vita del contribuente che è soltanto uno degli elementi previsti ai fini dell'imposta complementare possa ritenersi giustificato con i redditi accertati analiticamente, deve procedersi all'applicazione del metodo induttivo se altre circostanze rivelino una maggiore capacità tributaria. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 - Magnano c. Finanze - Cont. 18103, Avv. Catania).

2. La sussistenza o meno dei fatti indici posti dalla finanza a base dell'accertamento induttivo di imposta complementare, non è sindacabile dal giudice ordinario. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955, Magnano c. Finanze - Cont. 18103, Avvocatura Catania).

METODI DI ACCERTAMENTO

3. I due metodi di accertamento, analitico ed induttivo, della imposta complementare non sono l'uno sostitutivo dell'altro, ma si integrano a vicenda al fine di ottenere la più esatta rilevazione della effettiva capacità contributiva. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 - Magnano c. Finanze - Cont. 18103, Avv. Catania).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Vedi: n. 14 *Riscossione*.

CONTESTAZIONE

1. Il debitore che riconosca il suo debito senza riserve ai fini di ottenere la dilazione ex art. 46 legge n. 762 del 1940 non può più contestare la legittimità dell'imposizione i.g.e. (Trib. Genova, 16 maggio 1955 - Bonaso c. Finanze - Cont. 19953, Avv. Genova).

DETERMINAZIONE DEL VALORE

2. L'importo dell'i.g.e. deve essere commisurato non sul valore della merce all'atto dell'accertamento ma su quello della merce stessa *ab origine*: se quindi l'ammontare dell'imposta richiesto dalla Finanza è superiore non si applica il principio del *solve et repete*. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 - Vocaturo c. Finanze - Cont. 650, Avvocatura Potenza).

DILAZIONE

Vedi: n. 1, *Contestazione*.

GENERALITÀ

3. L'i.g.e. è una imposta non una tassa. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL, Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avv. Torino).

4. La maggiore imposta sull'entrata accertata dall'ufficio in base al volume degli affari, quando l'insufficienza della primitiva liquidazione sia dovuta non ad errore dell'ufficio ma ad incompleta denuncia del contribuente, non è suppletiva. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL, Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avv. Torino).

MATERIE TASSABILI

5. Il mutuo di cose fungibili, o prestito di consumo, è esente da i.g.e. perchè concreta una cessione di beni traslativa di proprietà dal mutuante al mutuatario dalla quale non consegue alcuna entrata nè in danaro nè in mezzi sostitutivi del denaro, ma solo l'obbligo del mutuatario di restituire il *tantundem*, o di pagare l'equivalente nel caso di che all'art. 1818 C. c. prestazione che non può considerarsi corrispettivo della cessione dei beni stessi da parte del mutuante, nè quindi una entrata imponibile. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 - Soc. ILVA c. Finanze - Cont. 19926, Avv. Genova).

6. Non possono estendersi analogicamente al mutuo di cose fungibili le formalità e in genere la disciplina stabilita dalla legge sull'i.g.e., al fine di reprimere possibili evasioni fiscali, per i passaggi delle merci in conto deposito. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 - Soc. ILVA c. Finanze - Cont. 19926, Avv. Genova).

7. Non ha rilevanza, quando un trasferimento realizza ai fini dell'i.g.e. un atto economico, la qualità di imprenditore o meno del soggetto percipiente. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 - Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze - Cont. 19533, Avv. Genova).

8. Sulle somme spettanti all'Amministrazione quale compenso per l'occupazione di locali senza titolo non è applicabile l'i.g.e. la quale presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto contrattuale. (Trib. Torino, 17 giugno 1935 - Finanze LL. PP. c. Fed. Prov. Colt. Dir. - Cont. 10264, Avv. Torino).

9. Gli introiti conseguiti da un'associazione calcistica in corrispondenza del trasferimento dei giocatori sono soggetti ad i.g.e. in quanto il detto trasferimento realizza un atto economico (cessione di beni) rientrando nell'ipotesi di cui agli artt. 1 e 2, lett. b, della legge; il corrispettivo pagato dalla associazione cessionaria si acquisisce dalla cedente a titolo di prezzo del bene trasferito. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 - Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze - Cont. 19533, Avv. Genova).

10. L'esenzione dall'i.g.e. prevista dall'art. 1, lett. a, per le somme introitate a titolo di capitale concerne il semplice movimento di capitali in assenza di attività economica diretta allo scambio dei beni o servizi come ad esempio le somme rivate in deposito cauzionale o pervenute in eredità e a seguito di donazione o riscosse a titolo di risarcimento. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 - Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze - Cont. 19533, Avv. Genova).

MOMENTO DI TASSAZIONE

11. Presupposto dell'i.g.e. non è l'emissione della fattura ma l'inizio di esecuzione del contratto di scambio e cioè alternativamente la consegna della merce o il pagamento anche parziale del prezzo; ove perciò dopo la data della fattura, ma prima della consegna o del pagamento sia aumentata l'imposta è dovuta l'aliquota maggiore. (Corte App. Torino, 1° luglio 1955 - Soc. Prod. Chim. Superfosf. c. Finanze - Cont. 368, Avv. Torino).

RESTITUZIONE

12. Le formalità ed i termini ai quali il D. M. n. 83387 del 1952 subordina la restituzione dell'i.g.e. pagata per alcuni generi di più larga importazione, vanno considerate rispettivamente di carattere tassativo e perentorio: la mancata presentazione della domanda di restituzione o della documentazione di obbligo entro il termine perentorio stabilito, fa venir meno il diritto alla concessione del beneficio e l'unica data certa della presentazione dell'istanza va considerata in conformità all'art. 17 legge i.g.e. quella risultante dal bollo di ufficio a calendario apposto sull'istanza stessa. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 - Soc. Ansaldo c. Finanze - Cont. 21153, Avv. Genova).

RISCOSSIONE

13. Vedi: *Solve et repete*, n. 8 (*i.g.e.*).

14. L'Ufficio può ingiungere il pagamento dell'i.g.e. in base al volume degli affari determinato dalla Commissione amministrativa ancorchè sia tuttora pendente il ricorso avanti la Commissione di grado superiore. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avvocatura Torino).

SANZIONI

15. Vedi: *Azione*, n. 3 (*interesse*).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI

1. L'aliquota di favore del 0,50 % per le vendite dei commercianti stabilita dall'art. 45, tabella all. D legge di registro non è applicabile ai contratti conclusi oralmente o enunciati in sentenza, ma solo a quelli che risultano da scrittura privata redatta nel bollo prescritto. (Trib. Brescia, 23 maggio 1955 - Esso Stand c. Finanze - Cont. 3288, Avv. Brescia).

2. È abrogato per l'art. 21 legge n. 4702 del 1887 il beneficio della registrazione con tassa fissa degli atti e contratti occorrenti per la costruzione di strade di allacciamento di frazione al centro del Comune ex art. 10 legge n. 4613 del 1868; il richiamo in vigore di tale beneficio ex legge n. 312 del 1903 non si estende fuori dei casi previsti in tale legge, cioè di strade già iniziate e da ultimare entro il 1913, termine poi *ex lege* n. 764 del 1913 prorogata al 1923. (Trib. Brescia, 28 maggio 1955 - Santinoli c. Finanze - Cont. 3410, Avv. Brescia).

MATERIE TASSABILI

3. Poichè ogni coerede è proprietario della sua quota sin dall'apertura della successione giusta l'art. 757 C. c. e la divisione non ha altro scopo che eliminare lo stato confusionale in cui le singole quote ereditate si trovano, le assegnazioni dei beni che non avvengono nei limiti delle rispettive quote ed operino nell'ambito di più di una massa ereditaria sono traslative e legittimamente vengono tassate con tassa proporzionale di registro. (Tribunale Brescia, 5 maggio 1955 - Castiglioni c. Finanze - Cont. 3467, Avv. Brescia).

4. L'imposta graduale del 10 per mille di cui all'art. 59 Tar. all. A, legge registro si applica ai soli atti di costituzione di ipoteca o pegno a garanzia di cambiali i quali non contengono alcun patto che modifichi la disciplina legale. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 - Soc. Lig. Tosc. Navig. c. Finanze - Cont. 19673, Avv. Genova).

5. Le obbligazioni assunte dal mutuatario di assicurare le navi presso compagnie di assicurazione di gradimento del mutuante al quale è data facoltà di far annotare sulla polizza che in caso di sinistro le relative indennità saranno versate esclusivamente a lui, per quanto economicamente connesse all'atto di mutuo cambiario, vengono a costituire diritti ed obblighi a carico delle parti e rappresentano un'aggiunta alla semplice costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali in quanto derogano alla disciplina ex art. 2742 C. c. e 372 C. nav. e perciò tale patto è soggetto alla normale imposta proporzionale del 2 % di cui all'art. 28 Tar. all. A legge registro. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 - Soc. Lig. Toscana Navig. c. Finanze - Cont. 19673, Avv. Genova).

6. L'atto col quale la Pubblica Amministrazione consente la installazione di distributori di benzina in zona di servitù stradale e la costituzione di accessi

alla strada pubblica ha natura di autorizzazione e pertanto è soggetto alla tassa fissa di registro. (Tribunale Genova, 27 luglio 1955 - Soc. Esso Stand c. Finanze - Cont. 21482, Avv. Genova).

7. L'atto col quale i diritti del concessionario di beni demaniali vengono costituiti è soggetto alla imposta di registro di cui all'art. 1 Tar. all. A, legge di registro a nulla rilevando che i canoni costituiscono un'entrata di diritto pubblico. (Tribunale Genova, 27 giugno 1955 - Soc. Esso Stand - Cont. 21483, Avv. Genova).

8. Se il contratto ha per oggetto sia prestazioni negoziali sia prestazioni materiali, occorrendo ai fini della tassazione di registro tener presenti le caratteristiche del contratto che porta l'aliquota più gravosa, si deve tassare il contratto come appalto. (Corte App. Genova, 3 giugno 1955 - Finanze c. Bellegrandi - Cont. 19877, Avv. Genova).

PAGAMENTO

9. Vedi: *Solve et repete*, n. 9-10 (*imp. registro*).

TASSABILITÀ

10. Dal sistema della legge di registro emerge il principio che qualunque atto è soggetto a registrazione essendo irrilevante che la obbligazione costituita con l'atto o con la sentenza possa esser soggetto a modificazione o a estinzione per effetto di eventi posteriori. (Trib. Lecce, 21 giugno 1955 - Pichierri c. Finanze - Cont. 2725, Avv. Lecce).

VALUTAZIONE

11. Nessuna norma impone che per la valutazione di un'azienda debbano adottarsi determinati coefficienti di moltiplicazione del reddito accertato in ricchezza mobile. (Corte App. Brescia, 10 giugno 1955 - Cinquini c. Finanze - Cont. 3305, Avvocatura Brescia).

VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONE

12. Vedi: *Solve et repete*, n. 9 (*imp. registro*).

13. La competenza del giudice sulle impugnative nella determinazione del valore in materia di imposte indirette fatte dalle Commissioni amministrative è di legittimità e non di merito. (Tribunale Genova, 29 agosto 1955 - Ramella c. Finanze - Cont. 20047, Avv. Genova).

14. L'art. 29, 2° comma R. D. n. 1639 del 1936, non legittima il ricorso al giudice per ogni specie di errore di valutazione, ma solo per quello evidente (che cioè appaia sussistente anche ad un esame non approfondito) e soprattutto grave (tale cioè da rappresentare una non lieve sproporzione fra il valore effettivo dei beni soggetti a valutazione e quello determinato dalle commissioni. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 - Ramella c. Finanze - Contenzioso 20047, Avv. Genova).

15. Nei giudizi di valutazione l'impugnativa della pronuncia della Commissione distrettuale deve fondarsi su motivi specifici ed essere corredata a cura dell'ufficio appellante degli elementi di prova idonei al suo accoglimento, e la Commissione provinciale quale giudice di appello deve decidere solo nei limiti dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa. (Corte App. Torino, 27 maggio 1955 - Finanze c. Lupi - Cont. 605, Avv. Torino).

16. Non esiste errore di calcolo quando la Commissione abbia pur errato sull'ammontare del reddito accertato in ricchezza mobile, ma abbia usato tale reddito non come fattore di una operazione aritmetica, ma come indizio rivelatore di una consistenza economica dell'azienda, desunta però da un complesso di elementi diversi. (Corte App. Brescia, 10 giugno 1955 - Quinquini c. Finanze - Cont. 3305, Avv. Brescia).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

NULLITÀ DEL TESTAMENTO - INTERVENTO DELLA FINANZA

1. La parte che ha ottenuto la dichiarazione di nullità del testamento in un giudizio nel quale abbia partecipato la Finanza, può successivamente agire per la ripetizione della tassa di successione pagata in base al testamento dichiarato nullo, non ostante il fatto che la Finanza sia rimasta estranea al precedente giudizio, in quanto col proporre l'azione di nullità del testamento nei confronti dell'Amministrazione, questa ha la possibilità di difendersi e dichiarare autonomi accertamenti. (Trib. Caltanissetta, 13 giugno 1955 - Di Forti c. Finanze - Cont. 667, Avv. Caltanissetta).

IMPOSTE DOGANALI E DIRITTI DI LICENZA

CAMBIO MONETARIO

1. Col decreto n. 2 del 1946 è stata stabilita una nuova parità monetaria del rapporto lira-dollaro (225) perfettamente applicabile all'operazione di importazione derivante da acquisto all'estero di nave liberty. (Trib. Messina, 31 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro - Cont. 5122, Avv. Messina).

DIRITTI DI LICENZA

2. Il diritto di licenza per nave acquistata all'estero sorge al momento del trapasso di bandiera e del rilascio del relativo atto di nazionalità. (Tribunale Messina, 31 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro - Cont. 5122, Avv. Messina).

3. L'obbligazione avente per oggetto il pagamento dei diritti di licenza sorge nel momento in cui le merci soggette a tale diritto passano la linea doganale. (Trib. Genova, 4 maggio 1955 - ORIES c. Finanze - Cont. 21004, Avv. Genova).

4. La clausola contrattuale contenente l'impegno del Governo italiano di esonerare l'acquirente dal diritto di licenza è nulla ed improduttiva di effetto giuridico in quanto il contenuto di essa è in contrasto col principio generale secondo cui l'imposizione e l'esazione dei tributi è stabilita per legge e più in particolare con la norma dell'art. 49 Reg. Cont. gen. Stato; e la conoscenza della invalidità della clausola non giustifica alcuna legittima aspettativa. (Trib. Messina, 31 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro - Cont. 5122, Avvocatura Messina).

RECLAMO DEL CONTRIBUENTE

5. L'art. 29 ult. capov. legge doganale non riconosce alla Dogana, con procedimento logico a contrario, il diritto di reclamo del contribuente, non potendosi, per ovvia logica, parlare di diritti di reclamo della Dogana alla quale compete bensì il potere di revisione dei suoi atti anche dopo la liquidazione del dazio, ma solo limitatamente, come delimitato chiaramente dall'art. 93 legge doganale, alla sussistenza del fatto che l'errore commesso dalla Dogana in proprio danno risulti dalle scritture doganali e si possa desumere dalla revisione delle stesse. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 - Società SIE Campostano c. Finanze - Cont. 20318, Avv. Genova).

6. L'art. 29 ult. capov. legge doganale condizionando il reclamo del contribuente alla sussistenza del presupposto della permanenza delle merci negli spazi doganali non stabilisce alcuna condizione di privilegio per la Dogana la quale a parte la absurdità di un reclamo contro se stessa non può modificare le sue determinazioni dopo che la merce abbia lasciato gli spazi doganali. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 - Soc. SIE Campostano c. Finanze - Cont. 20318, Avv. Genova).

RISCOSSIONE

7. Vedi: *Riscossione coattiva*, n. 1 (*imp. dog.*) - *Solve et repete*, n. 11 (*imp. dog.*).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

ZUCCHERI

1. L'art. 1 del D. L. n. 1286 del 1947 specifica che lo zucchero oggetto dell'esenzione fiscale deve essere distribuito con apposite modalità ed in particolari condizioni, e per aversi diritto alla esenzione non basta una destinazione generica ma necessita una destinazione seguita nelle forme tassativamente prescritte. (Corte App. Pen. Genova, 16 febbraio 1955 - Garfi - Cont. 17836, Avv. Genova).

2. Sussiste il delitto di cui all'art. 102 legge doganale nel caso in cui un quantitativo di zucchero importato in esenzione dell'imposta addizionale ai sensi art. 1 D. L. n. 1286 del 1947 perchè desti-

nato al consumo diretto della popolazione sia stato venduto nel libero mercato. (Corte App. Pen. Genova, 16 febbraio 1955 - Garfi - Cont. 17836, Avvocatura Genova).

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

AGEVOLAZIONI ED ESONERI

1. Vedi: *Obbligazioni e contratti*, n. 2 (*clausole illec.*).

2. Non produce gli effetti ex art. 35 della legge n. 25 del 1951, e cioè l'incontestabilità dell'accertamento e l'annullamento della pena pecuniaria, il pagamento accompagnato da riserva di ripetizione. (Corte App. Torino, 1° luglio 1955 - Società Prod. Chim. Superfosf. c. Finanze - Cont. 368, Avv. Torino).

3. Tutti gli atti e le operazioni che ex art. 2 D. L. n. 1235 del 1948 i Consorzi agrari possono compiere nei riguardi dei privati agricoltori esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 38 cit. D. L. contenenti particolari agevolazioni fiscali per determinati trapassi. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 - Pulizzi, Innamorati c. Finanze - Cont. 18678, Avv. Catania).

4. La disposizione agevolativa (art. 74 T. U. acque pubbliche) riguardante gli atti necessari alla costruzione dei serbatoi o laghi delle centrali idroelettriche non può trovare applicazione ad un atto di compravendita dell'area necessaria invece per la costruzione del canale di scarico non essendo questo ultimo neppure in rapporto di funzionalità necessaria rispetto al primo. (Trib. Trento, 30 luglio 1955 - Soc. Idr. Sarca Molveno c. Finanze - Cont. 1102, Avv. Trento).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

5. Vedi: *Imp. Registro*, n. 13 (*valutaz., impugnaz.*).

CONTENZIOSO GIUDIZIALE

6. Vedi: *Azione*, n. 5 (*rinunzia*).

7. Anche in materia tributaria sono ammissibili tanto l'azione di ripetizione con domanda di condanna quanto l'azione di accertamento di non debenza di un'imposta ai fini della ripartizione dell'imposta stessa che si pretende mal pagata, essendo innegabile l'interesse che sta a base delle azioni di accertamento. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 - Pulizzi, Innamorati c. Finanze - Contenzioso 18678, Avv. Catania).

8. Il giudice ordinario non può prendere in esame una questione che non ebbe a formare oggetto dei precedenti ricorsi amministrativi tributari. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 - Magnano c. Finanze - Cont. 18103, Avv. Catania).

MATERIE VARIE

9. Vedi: *Consumo e prod.*, n. 1-2 (*percentuali sui prezzi*).

PAGAMENTO

Vedi n. 2 (*Agevolaz., esoneri*)

10. L'obbligo di dimostrare in giudizio la causale di un versamento effettuato da parte del contribuente per pagamento di un tributo (nella specie i.g.e.) incombe all'Amministrazione delle Finanze. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 - Vocaturato c. Finanze - Cont. 650, Avv. Potenza).

RESTITUZIONE

11. La legittimazione sostanziale a ripetere una imposta che si assuma essere stata illegittimamente percetta, spetta soltanto a chi abbia assolta l'imposta in nome proprio. (Trib. Genova, 16 maggio 1955 - Bonaso c. Finanze - Cont. 19953, Avv. Genova).

VIOLAZIONI E SANZIONI

12. In sede di opposizione ad iscrizione di ipoteca accesa dall'Amministrazione delle Finanze ex art. 26 legge n. 4 del 1929 a seguito di verbale di accertamento di violazione di leggi fiscali non è consentito discutere della esistenza o meno delle infrazioni accertate nel verbale in quanto dal sistema di detta legge si rileva che il giudice può essere adito solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. (Trib. Lecce, 7 giugno 1955 - Miccoli c. Finanze - Cont. 1356, Avv. Lecce).

IMPRESA

IMPRENDITORE

1. Vedi: *Imp. Gen. Entr.*, n. 7 (*materie tassabili*).

INDEBITO

ALIENAZIONE SUCCESSIVA

1. Nell'ipotesi di indebito di cosa ricevuta in mala fede il debitore che ha alienato la cosa è tenuto a corrispondere il valore e non già il corrispettivo conseguito dalla vendita. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 - Dif. Eserc. c. Martinelli - Cont. 3126, Avvocatura Brescia).

INGIUNZIONE (DECRETO)

AMMISSIBILITÀ

1. Vedi: *Nave e navig.*, n. 1 (*contr. maritt.*).

OPPOSIZIONE

2. Vedi: *Consumo e prod.*, n. 1 (*percent. prezzi*).

3. Nelle opposizioni all'ingiunzione per consegna o rilascio è inammissibile l'intervento del terzo così come è inammissibile perchè non prevista da alcuna disposizione di legge la opposizione di terzo. (Pretura Pieve di Teco, 22 luglio 1955 - Porro Scarato c. PP. TT. - Cont. 21904, Avv. Genova).

4. L'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata sulla scorta delle bollette di liquidazione formate dalle Divisioni compartimentali coltivatori tabacco deve essere preceduta a pena di improcedibilità dal deposito di che all'art. 651 C. p. c. e ciò anche nel caso che il decreto non sia munito di esecuzione provvisoria. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 - De Marco c. Monopoli - Cont. 1886, Avvocatura Lecce).

PROVA DEL CREDITO

5. L'elencazione ex art. 642 C. p. c. è meramente esemplificativa e comprende qualsiasi credito fondato su un titolo pubblico certo e *prima facie* non contestabile: tali qualificazioni si addicono alle bollette di liquidazione formate dalle Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 - De Marco c. Monopoli - Contenzioso 1886, Avv. Lecce).

INTERVENTO DI CAUSA

AMMISSIBILITÀ

1. Vedi: *Ingiunzione (decreto)*, n. 3 (*opposiz.*).

AZIONE POSSESSORIA

2. Proposta azione possessoria da un privato contro un appaltatore di lavori pubblici, l'Amministrazione appaltante (nella specie, trattandosi dei lavori di restauro di un monumento, il Ministero della Pubblica Istruzione) è legittimata ad intervenire in giudizio per far valere le proprie ragioni contro la pretesa del privato di sospensione e di impedimento dell'opera. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 - Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza - Contenzioso 12914, Avv. Catanzaro).

POTERI DELL'INTERVENIENTE

3. L'interveniente principale non è tenuto ad accettare la lite *in statu et terminis*: quindi colui che volontariamente interviene in un giudizio promosso da un proprietario frontista di un corso di acqua pubblica contro il Demanio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di prelazione nella concessione per la pioppicoltura di una pertinenza idraulica demaniale, ben può estendere il *thema decidendum* innestando nella lite pendente la questione della proprietà della pertinenza idraulica demaniale oggetto della controversia. (Trib. Brescia, 1° luglio 1955 - Sacibelli c. Finanze, Cavalari - Cont. 2912, Avv. Brescia).

LAVORO

ENTI ASSISTENZIALI

1. Vedi: *Solve et repete*, n. 4 (*applicazione*).

LEGGE REGOLAMENTO DECRETO

COSTITUZIONALITÀ

1. Vedi: *Agricoltura*, n. 12 (*rif., decreto espr.*); *Demanio e patrimonio*, n. 13 (*pioppicoltura*).

LEGGI DELEGATE

2. Vedi: *Agricoltura*, n. 5 (*riforma, aziende modello*).

PUBBLICAZIONE

3. La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana costituisce un atto pubblico che fa fede come tale anche della data della sua pubblicazione fino a querela di falso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Biscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avvocatura Catanzaro).

REGOLAMENTO

4. Vedi: *Amministrazione Pubblica*, n. 1 (*materie diverse*).

LOCAZIONE

RIPARAZIONI

Vedi: n. 7, 8, 9. (*Vincoli, riparazioni*).

1. Ove si tratti di ordinaria manutenzione ai sensi art. 1576 C. c. cioè di mantenimento della casa in buono stato locativo, e di manutenzione che non abbia carattere di improrogabilità e non di facoltatività ex art. 41 della legge n. 253 del 1950, la competenza è del giudice ordinario. (Pretura La Spezia, 16 agosto 1955 - Int. c. Benvenuto - Cont. 20684, Avv. Genova).

VINCOLI - CLAUSOLE ILLECITE

2. La nullità di singole clausole di una locazione vincolata (nella specie canone superiore al consentito) non importa nullità del contratto quando le clausole nulle siano di diritto sostituite da norme imperative. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 - Pizzo Berningoni c. PP. TT. - Cont. 18698, Avv. Genova).

VINCOLI - PROROGA

3. La norma dell'art. 2 della legge n. 253 del 1950 che sottopone a regime di vincolo le locazioni stipulate dopo il 1° marzo 1947 che siano rinnovazione, sostituzione o novazione di locazione precedente è interpretativa e si applica perciò agli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 - Pizzo Berningoni c. PP. TT. - Cont. 18698, Avv. Genova).

4. Il locatore di un immobile in locazione soggetto a proroga può far valere la propria urgente ed improrogabile necessità qualora dimostri di non disporre per l'abitazione della propria famiglia di locali sufficienti (tre stanze per dieci persone). (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 - Wieser c. Finanze - Cont. 1140, Avv. Trento).

5. Sussiste urgente ed improrogabile necessità di riavere l'immobile locato, quando il proprietario sia costretto a vivere in casa del tutto insufficiente ai bisogni della propria famiglia. (Uff. Conc. San Mauro Forte, 31 agosto 1955 - Garretta c. PP. TT. - Cont. 1878, Avv. Potenza).

VINCOLI - RIPARAZIONI

6. Vedi: *Azione*, n. 2 (*incombenti pregiudiz.*).

7. L'art. 41 legge n. 253 del 1950 ha carattere imperativo ed innovativo non solo di fronte a clausole contrattuali ma addirittura di fronte a precise norme del C. c. (Pret. di Telco, 5 febbraio 1955 - Int. c. Gastaldi - Cont. 21334, Avv. Genova).

8. L'art. 41 della legge n. 253 del 1950 come già l'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945 non fa che disciplinare per una tutela più rigorosa degli interessi del locatore l'esercizio della facoltà attribuita al conduttore ex art. 1577, 2° comma C.c., di eseguire direttamente, e salvo rimborso, le riparazioni urgenti all'immobile locato che siano a carico del locatore. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 - Int. c. Benvenuto - Cont. 20684, Avv. Genova).

9. L'art. 1576 C.c. che impone al locatore di eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione non può ritenersi abrogato dall'art. 41 della legge, n. 253 del 1950 e prima dall'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945; e il supplemento di canone che l'art. 18 della legge n. 253 del 1950 attribuisce a favore del locatore vale solo a ricondurre nel contratto un certo equilibrio economico, ma non vale a trasformare in una facoltà del locatore quello che è suo preciso obbligo. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 - Int. c. Benvenuto - Cont. 20684, Avv. Genova).

VINCOLI - SFRATTI

10. Vedi: *Esecuz. forzata*, n. 2 (*cons. o rilascio*).

LOCUPLETAZIONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Vedi: *Occupazione*, n. 4 (*rimborso*).

METANO

CONTRIBUTO BOMBOLE

1. Il contributo bombole metano non è onere tributario, ma ha carattere privatistico. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 - Giannini Monti c. Int. Finanze Arezzo - Cont. 16146, Avv. Firenze).

2. Anche i proprietari e distributori delle bombole metano sono tenuti al pagamento del contributo. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 - Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo - Cont. 16146, Avv. Firenze).

CONTRIBUTI BOMBOLE - RISCOSSIONE

3. L'Intendenza di Finanza che ha agito coattivamente per la riscossione del contributo bombole metano, è passivamente legittimata al giudizio. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 - Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo - Cont. 16146, Avv. Firenze).

MONOPOLI

TABACCHI

1. Vedi: *Ingiunzione (decreto)*, n. 4 (*opposizione*), id. n. 5 (*prova del credito*).

MUTUO

COSE FUNGIBILI

1. Vedi: *Imp. Gen. Entr.*, n. 6 (*materie tassabili*).

GARANZIE

2. Vedi: *Imp. Reg.*, n. 5 (*materie tassabili*).

NAVE E NAVIGAZIONE

CONTROVERSIE MARITTIME

1. Nessuna norma del Cod. navig. contiene una espressa esclusione per le cause marittime del procedimento monitorio: l'art. 588 Cod. navig. lo conferma disponendo l'applicazione del C.p.c. per tutto quanto non regolato dal titolo nè vi ostano gli art. 589-599 Cod. navig., il primo dei quali ripartisce fra i giudici di primo grado la competenza per materia o valore delle cause per sinistri marittimi, e il secondo dei quali, allorchè dispone che il presidente o l'istruttore della causa scelgano fra gli iscritti in un albo speciale uno o più consulenti tecnici, ben può applicarsi al procedimento monitorio quando a seguito di opposizione si inizia un vero e proprio giudizio di cognizione. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 - Angelone c. 43° Corpo VV. FF. - Cont. 2132, Avv. Lecce).

2. L'applicazione dell'art. 599 Cod. navig. circa la nomina dei consulenti tecnici degli iscritti in un elenco speciale, è condizionata al sorgere di questioni tecniche, tra le quali non rientra il caso di semplice liquidazione di un credito per servizi prestati, in base a tariffe ministeriali. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 - Angelone c. 43° Corpo VV. FF. - Cont. 2132, Avv. Lecce).

MATERIE VARIE

3. Vedi: *Imp. dogan. diritti lic.*, n. 2 (*diritti di licenza*).

SERVIZI DI SBARCO

4. Il fatto che chi si obbliga a prestare il servizio di sbarco debba valersi per regolamenti portuali di imprese autorizzate non muta il contratto di sbarco da appalto in mandato. (Corte App. Genova, 3 giugno 1955 - Finanze c. Bellegrandi - Cont. 19877, Avv. Genova).

5. Nel contratto di sbarco manca l'oggetto del contratto di spedizione cioè l'obbligo di concludere un contratto di trasporto. (Corte App. Genova, 3 giugno 1955 - Finanze c. Bellegrandi - Contenzioso 19877, Avv. Genova).

SOCCORSO

6. Esula dalla competenza del giudice ordinario la questione se l'apporto di soccorsi tecnici da parte di vigili del fuoco a una nave naufragata debba ritenersi urgente e quindi gratuito, dal momento che la legge n. 1570 dal 1941 conferisce al comandante del Corpo di valutare la natura del soccorso, il che implica discrezionalità tecnica, il cui sindacato è vietato al giudice ordinario. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 - Angelone c. 43° Corpo VV. FF. - Contenzioso 2132, Avv. Lecce).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CLAUSOLE ILLECITE

1. Vedi: *Locazione*, n. 2 (*vincoli, clausole illecite*).

2. La clausola contrattuale contenente l'impegno del Governo italiano ad esonerare da un tributo è nulla in relazione alle norme ex legge n. 894 del 1935 per cui l'eventuale provvedimento di esonero appartiene all'esercizio del potere legislativo e non dell'attività amministrativa; è impossibile perciò configurare una qualsiasi responsabilità della Pubblica Amministrazione sia in relazione alla mancata emanazione del provvedimento di esonero, sia in rapporto a un preteso inadempimento della obbligazione assunta. (Trib. Messina, 21 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro - Cont. 5122, Avvocatura Messina).

COSE FUNGIBILI

3. Non vi è forza maggiore per l'acquisto e la consegna di cosa fungibile, perchè *genus nunquam perit*. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Difesa Esercito c. SIMAR - Cont. 3081, Avv. Brescia).

RIDUZIONE A EQUITÀ

4. Vedi: *Appalto e forniture*, n. 2 (*forniture, prezzi*).

5. L'eccessiva onerosità ex art. 1467 C. c. non può porsi a base della richiesta di modifica di un contratto già eseguito. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 - Caggia c. Dif. Eserc. - Cont. 2713, Avvocatura Lecce).

6. Dovendosi nell'interpretazione della volontà delle parti contraenti non limitare l'esame al senso letterale delle parole, se muti nel corso del contratto uno dei presupposti relativi ad una determinata clausola, la parte che ne riporti pregiudizio può ottenere una modifica che riequilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. (Pret. Cavalese, 1° aprile 1955 - Reg. Trent. Alto Adige c. Taufer Capozzi - Cont. 1053, Avv. Trento).

OCCUPAZIONE

DANNI

1. Vedi: *Demanio e patrim.*, n. 6 (*concessione*); *Esprop. per p. u.*, n. 4 (*occupaz. irregol.*); *Imp. gen. entrata*, n. 8 (*materie tassabili*).

2. In nessun caso compete al proprietario del fondo occupato illegittimamente, oltre all'indennizzo per i frutti pendenti, anche il rimborso delle imposte gravanti sul terreno occupato. (Tribunale Catanzaro, 10 luglio 1955 - Galluccio c. ANASS - Cont. 11927, Avv. Catanzaro).

RILASCIO

3. Vedi: *Demanio e patrim.*, n. 11 (*patrim., occupazione*).

RIMBORSI

4. L'occupante senza titolo che abbia proceduto a lavori di ripristino dell'immobile per i quali l'Amministrazione gli ha riconosciuto un rimborso di spese, avrebbe solo potuto reclamare in sede amministrativa contro tale liquidazione, ma non proporre l'*actio de in rem* verso perchè detta azione è proponibile contro l'Amministrazione solo in quanto essa abbia nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ammesso l'utile versione. (Trib. Torino, 17 giugno 1955 - Finanze LL. PP. c. Fed. Prov. Coltiv. Dir. - Cont. 10264, Avv. Torino).

OPERA PUBBLICA

ESPROPRIAZIONI P. U.

1. Vedi: *Espropria. per p. u. (occupazioni)*, n. 8 (*occupazioni, termine*).

PARTIGIANI

DEBITI PARTIGIANI

1. Il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del D. L. n. 517 del 1948 sul pagamento dei debiti contratti da formazioni partigiane, per presentare la domanda di rimborso si riferisce anche alle rettifiche di una precedente domanda, epperò decorso il termine non è ammissibile una richiesta di maggiore indennizzo in rettificata di una precedente domanda già accolta. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 - Gambalati c. Tesoro - Cont. 518, Avv. Torino).

2. L'art. 13 del D. L. n. 517 del 1948 sul pagamento dei debiti contratti da formazioni partigiane stabilisce un criterio di liquidazione scalare; la riduzione dell'indennizzo senza il criterio scalare costituisce errore di interpretazione e non di calcolo. (Trib. Torino, 22 giugno 1955 - Gambalati c. Tesoro - Cont. 518, Avv. Torino).

PATRIMONIO (REATI CONTRO)

RICETTAZIONE

1. È sufficientemente provata a carico del ricettatore la conoscenza della provenienza delittuosa dell'oggetto acquistato agli effetti della sussistenza del reato, quando per la qualità del soggetto alienante (militare) per le caratteristiche dell'oggetto alienato (trasformatore elettrico) e per le circostanze di tempo o di luogo (immediato dopoguerra e vicinanza di un deposito di preda bellica in cui l'alienazione è stata compiuta), si debba escludere che il venditore potesse legittimamente disporre dell'oggetto medesimo. (Pret. Trento, 3 maggio 1955 - Imp. Bolego ed altro - Cont. 1039 Avvocatura Trento).

PENA

AMMENDA E MULTA

1. Vedi: *Fallimento*, n. 1 (*obbligaz. penali*)

POSSESSO (AZIONI POSSESSORIE)

AZIONI POSSESS. - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Vedi: *Intervento in causa*, n. 2 (*azioni possessorie*).

2. È inammissibile in quanto contrastante col'art. 4 legge cont. amm., l'azione proposta dal privato possessore di un fabbricato dichiarato di interesse artistico per l'inibizione di lavori di restauro o di sistemazione intrapresi nel fabbricato medesimo e sue adiacenze per conto della Pubblica Amministrazione o direttamente dalla stessa. (Tribunale Catanzaro, 3 agosto 1955 - Min. Pubbl. Istruzione c. Mazza - Cont. 12914, Avv. Catanzaro).

AZIONI POSSESS. - BENI CONCESSI

3. Ove un nuovo concessionario di immobile demaniale spogli di sua iniziativa il vecchio concessionario *clam et vi*, costui è reintegrabile dal giudice ordinario e nessuna eccezione di demanialità è conferente ed ostativa al riguardo perchè il giudice non intacca nè pone in discussione la validità dell'atto amministrativo che rimane pienamente efficace se già perfezionato. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 - Marabotto, Soc. ICEV c. FF.SS. - Cont. 21720, Avv. Genova).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

RICEVITORIE - LOCAZIONI

1. Nel contratto di affitto di una ricevitoria postale stipulato ante il D. L. n. 656 del 1952, dalla ricevitrice, non può ritenersi nulla (in quanto contraria alle regole della Contabilità generale dello Stato che impongono il pagamento delle spese al domicilio dello Stato) la clausola che preveda il pagamento del canone al domicilio del locatore. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 - Pizzo Berningoni c. PP. TT. - Cont. 18698, Avv. Genova).

PRESCRIZIONE

DECORRENZA

1. I principi *contra non volentem agere non currit praescriptio* e *actiones nondum notae non praescribuntur* ex art. 2935 C.c. attengono ad una impossibilità giuridica e non di fatto di far valere i propri diritti: pertanto non possono invocarsi da chi assuma di non aver potuto agire a tutela dei propri diritti per sopravvenuta incapacità d'intendere o di volere, o per l'opportunità politica di non tentare vigente il governo fascista un'azione contro il partito. (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 - Albano c. Tesoro - Cont. 1876, Avv. Lecce).

PROCEDIMENTO CIVILE

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Vedi: *Esecuzione*, n. 2 (*consegna o rilascio*).

CONCORSO DI PREGIUDIZIALI

2. Non sussiste preminenza dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'organo evocato in giudizio rispetto a quella attinente all'inosservanza del *solve et repete* attenendo entrambe le questioni alla sussistenza delle condizioni di procedibilità dell'opposizione. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 - Bozzo c. Finanze - Cont. 20289, Avv. Genova).

3. L'esame dell'eccezione del *solve et repete* è pregiudiziale ad ogni altra questione sollevata dalle parti, ancorchè riguardi la legittima costituzione del rapporto processuale o la stessa competenza del giudice adito: ciò perchè il principio del *solve et repete* inibendo la promovibilità dell'azione provoca un difetto di giurisdizione ostativo di ogni altra indagine anche relativa alla competenza. (Tribunale Caltanissetta, 30 maggio 1955 - Bartoli c. Finanze - Cont. 638, Avv. Caltanissetta).

4. Pregiudiziale anche al *solve et repete* è la questione della validità dell'atto introduttivo del giudizio non potendosi procedere all'indagine circa la natura tributaria della controversia nè alla valutazione di eventuali elementi che escludano *prima facie* la legittimità della pretesa tributaria se prima

non si accerti la regolarità della costituzione del rapporto processuale. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola - Cont. 18929, Avvocatura Catania).

5. Conforme al n. 4 (Trib. Catania, 27 maggio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola - Cont. 18930, Avv. Catania).

6. L'eccezione del *solve et repete* è pregiudiziale ad ogni altra sia di rito che di merito compresa la questione attinente alla sospensione del giudizio in attesa della definizione di un processo penale, presupponendo tale sospensione che il giudice sia stato legittimamente adito, mentre il mancato pagamento del tributo importa definitivo difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria vertendosi in materia di tributi doganali per i quali il precetto del *solve et repete* si accompagna ad un termine perentorio sia per il pagamento sia per l'opposizione. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Soc. VAMPA, Soc. Lepetit c. Finanze - Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze - Cont. 1056, Avv. Trento; Tribunale Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Società VAMPA c. Finanze - Cont. 1057, Avv. Trento, Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Società VAMPA, Soc. Lepetit c. Finanze - Cont. 1058, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Società RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze - Cont. 1059, Avv. Trento).

CONSULENZA TECNICA

7. Vedi: *Nave e navigazione*, n. 2 (*controversie marittime*).

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

8. Vedi: *Appello*, n. 2 (*ammissibilità*).

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE

9. La messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata non è causa d'interruzione del processo. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Difesa Mar. c. Soc. Vitali e C. - Cont. 1619, Avv. Lecce).

PROVA

10. Vedi: *Imposte e tasse in genere*, n. 10 (*pagamenti*).

PROCEDIMENTO PENALE

CITAZIONE

1. È affetta da nullità sanabile la citazione a comparire a dibattimento nella quale la rinuncia dell'imputato al termine di comparizione sia ricevuta dall'ufficiale giudiziario: la comparizione dell'imputato detenuto per altra causa sana la detta nullità, perchè detta comparizione non manca dell'estremo della volontarietà voluta dalla legge in quanto il rifiuto del detenuto a comparire in giu-

dizio può produrre gli effetti ex art. 427 C. p. p. solo in relazione a quel provvedimento pel quale la detenzione è in atto, non anche per gli altri rispetto ai quali non sussistendo lo stato di costituzione l'imputato deve considerarsi come persona ad ogni effetto assolutamente libera. (Corte Appello Penale Genova, 13 maggio 1955 - Imp. Di Nitto e altri - Cont. 17197, Avv. Genova).

CONTESTAZIONE DEL REATO

2. Vedi: *Contrabbando*, n. 1, 2 (*definizione del reato*).

PARTI PRIVATE

3. Non è impugnabile l'ordinanza di estromissione dal processo del civilmente obbligato per la multa, e ciò per l'analogia pel detto responsabile (come pure del responsabile civile) con quanto disposto per la parte civile, avendo la negata impugnazione contro le ordinanze concernenti la loro citazione o il loro intervento in causa il fine di impedire che il processo penale venga ritardato per interessi estranei al suo oggetto proprio e caratteristico. (Corte App. Pen. Genova, 27 aprile 1955 - Venturini ed altri - Cont. 17198, Avv. Genova).

PROVA

4. Gli indizi a differenza del semplice sospetto che è elemento subiettivo introdotto nel processo logico da chi procede al vaglio delle risultanze processuali sono elementi obiettivi anche se incerti che stabiliscono una relazione fra il presunto autore del fatto e l'evento delittuoso; quando ricorra una sequela di indizi tutti pertinenti e concordanti, l'indeterminatezza rispetto al fatto scompare per lasciare il posto in forza di quel processo logico di collegamento e di integrazione a quella certezza processuale sulla quale si adagia il giudizio di colpevolezza. (Corte App. Pen. Genova, 13 maggio 1955 - Imp. Di Nitto ed altri - Cont. 17197, Avvocatura Genova).

PROPRIETA' E AZIONI A DIFESA

CATASTO

1. I dati catastali hanno valore puramente indiziario. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 - Alassio c. Finanze - Cont. 9943, Avv. Torino).

LUCI

2. La distinzione ex art. 900 C.c. in relazione con l'art. 902 C.c. tende ad eliminare la questione insorgente per stabilire se una apertura abbia carattere di veduta o di luce: l'art. 901 C.c. stabilisce i requisiti delle finestre lucifere al fine di tutelare l'indipendenza delle proprietà vicine, e considera luce, anche se detti requisiti non furono rispettati, ogni apertura che non abbia i caratteri della veduta o prospetto. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 - Alassio c. Finanze - Cont. 9943, Avv. Torino).

REGIME FASCISTA

ORDINAMENTO SINDACALE

1. Vedi: *Azione*, n. 4 (*legittimazione, ente disciolto*).

REVOCA DI CONCESSIONI

2. L'art. 3 D.L.L. n. 698 del 1945 disponendo che la revoca delle concessioni nei casi ex art. 1 non dà diritto ad indennizzo ha inteso riferirsi non già ad un risarcimento per anticipata revoca della concessione ma a ogni e qualsiasi diritto che il concessionario potesse vantare in base alla concessione, come, in caso di pertinenze concesse per la pioppicoltura, ad ogni compenso per le piante lasciate, ciò avuto anche riguardo allo scopo eminentemente punitivo della norma. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze - Cont. 3050, Avv. Brescia).

3. Conforme a sent. 2. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 - Forattini, Bertola c. Finanze - Cont. 3198, Avv. Brescia).

VIOLENZA

4. Vedi: *Prescrizione*, n. 1 (*decorrenza*).

REGIONI

CONTENZIOSO

1. Vedi: *Difesa delle Amministrazioni in giudizio*, n. 28 (*amm. varie*).

RESPONSABILITÀ CIVILE

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Vedi: *Comp. giurisd.*, n. 6, 7, 8 (*discrez.*); *Ferrovie e tramvie*, n. 4, 5, 6, 7 (*discrez.*); *Ferrovie (trasporto)* n. 1 (*avarie e perdite*); *idem*. n. 5 (*corso con l'azione aquiliana*).

2. L'Amministrazione militare risponde per il mancato rastrellamento di ordigni dopo eseguite le esercitazioni militari. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 - Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. - Contenzioso 14634, Avv. Firenze).

3. L'Amministrazione statale è responsabile dei danni morali dipendenti da reato colposo che sia stato commesso dai propri dipendenti nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate (nella specie lesioni subite da vigggiatori in un disastro ferroviario); nè ad escluderlo vale la mancata identificazione dell'autore del reato, bastando che consti l'esistenza del reato nei suoi estremi oggettivi. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 - FF. SS. c. De Rose - Cont. 11557, Avv. Catanzaro).

DEL PRIVATO

4. Rispondono solidalmente dei danni causati agli impianti ferroviari il conducente e il proprietario d'un autotreno il primo dei quali dopo aver fatto aprire un passaggio a livello custodito, malgrado che l'apertura si sia protratta oltre dieci minuti, abbia per errata manovra mantenuto l'ingombro dei binari, senza darne comunicazione al custode del passaggio a livello, provocando così l'investimento del proprio rimorchio da parte di un treno sopraggiungente: nessun risarcimento è tenuta invece l'Amministrazione FF. SS. a corrispondere per i danni riportati nell'incidente dal rimorchio investito. (Corte App. Trento, 5 aprile 1955 - Tombini c. FF. SS. - Cont. 876, Avv. Trento).

PROVA

5. Non risultando la prova che la chiusura dello sportello che determinò lo schiacciamento del dito sia operata da parte del personale ferroviario l'Amministrazione non può essere tenuta a rispondere dei danni in sede di azione aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 23 marzo 1955 - Paravan Marinelli c. FF. SS. - Cont. 13789, Avv. Firenze).

6. Nell'azione aquiliana da fatto illecito l'attore deve fornire la prova che causa del danno fu il fatto colposo o doloso di persona per la quale sia tenuta a rispondere l'Amministrazione. (Tribunale Firenze, 23 febbraio 1955 - Paravan Marinelli c. FF. SS. - Cont. 13789, Avv. Firenze).

RISCOSSIONE COATTIVA

IMPOSTE DOGANALI

1. La norma dell'art. 24 legge doganale deroga per le ingiunzioni in materia doganale a quella dell'art. 2 T.U. n. 639 del 1910 e il termine di giorni quindici fissato in detto art. 24 deve intendersi termine non solo per il pagamento ma anche per l'opposizione ad ingiunzione. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 - Soc. SIE e Campostano c. Firenze - Cont. 20318, Avv. Genova).

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA

2. Vedi: *Solve et repete*, n. 3 (*applicazione*).

3. L'ingiunzione fiscale è atto amministrativo di cui il cancelliere della Pretura non può conservare l'originale ne rilasciare copia. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 - Soc. Reale Mutua Assic. c. Finanze - Cont. 2216, Avv. Torino).

4. L'ingiunzione fiscale ha natura di precetto e come tale non può divenire inefficace per decorso del tempo: trascorsi oltre novanta giorni dalla notifica volendosi procedere ad esecuzione non occorre rinnovare l'atto ma basta rinnovare la notifica. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 - Soc. Reale Mut. Assic. c. Finanze - Cont. 2216, Avv. Torino).

RISPARMIO E CREDITO

DISCREZIONALITA'

1. Il privato in base alla legge, n. 141 del 1938 sulla raccolta del risparmio e sull'esercizio del credito, non ha nessun diritto soggettivo di determinare la Pubblica Amministrazione ad adottare un comportamento piuttosto che un altro nella vigilanza, così che la infrazione alle norme giuridiche che tale vigilanza contemplano possa dar luogo ad una lesione tutelabile davanti al giudice ordinario. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 - Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro - Cont. 21269, Avvocatura Genova).

SENTENZA ORDINANZA DECRETO

ESECUZIONE

1. Vedi: *Esecuzione forzata*, n. 9 (presso terzi).

SEQUESTRO

CUSTODE

1. Vedi: *Amministrazione Pubblica (reati contro)* n. 1 (*Alienaz. cose seques.*).

SERVITU'

AZIONE NEGATORIA

1. Quando un fondo sia stato gravato dal divieto di costruzione entro un certo limite per non togliere al fondo dominante luce, vista e prospetto, può il giudice caso per caso stabilire se una costruzione da elevarsi nel tratto gravato dalla servitù violi o meno il divieto a seconda delle sue caratteristiche d'ingombro. (Pret. Bolzano, 3 maggio 1955 - Rotensteiner, Reg. Trent. Alto Adige c. Zobole, Imerio ed altri - Cont. 938, Avv. Trento).

SOCIETA'

LIQUIDAZIONE

1. Vedi: *Proc. civ.*, n. 2 (*interr. sosp.*).

SOLVE ET REPETE

APPLICAZIONE

1. Vedi: *Cons. e prod.* n. 1 (*percentuali sui prezzi*); *Proc. civ.*, n. 2, 3, 4, 5, 6 (*concorso di pregiudiziali*).

2. Il *solve et repete* si applica a tutte le controverse sia di imposta che di tasse. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avv. Torino).

3. Il *solve et repete* vige anche quando il contribuente non eccepisce l'insussistenza del credito d'imposta ma solo la carenza di titolo ad agire in

via esecutiva mentre penda giudizio avanti le Commissioni. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avv. Torino).

4. L'equiparazione di un ente (nella specie ENAL e CRAL) allo Stato agli effetti tributari non fa venir meno la soggezione dell'Ente al *solve et repete*. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 - CRAL Vargesi c. Finanze - Cont. 849, Avv. Torino).

FORME DI PAGAMENTO

5. Non adempie al *solve et repete* chi rimette al contabile dello Stato prima dell'instaurazione del giudizio un assegno circolare ma questo viene da esso contabile convertito in danaro a giudizio instaurato. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 - Miccoli c. Finanze - Cont. 2689, Avv. Lecce).

«ICTUS OCULI»

6. Il temperamento apportato dalla giurisprudenza al rigore del *solve et repete* trova luogo solo quando la infondatezza della pretesa tributaria appaia di tutta evidenza, cioè quando senz'uopo di indagini d'ordine istruttorio o giuridico la detta infondatezza appare *ictu oculi*. (Trib. Brescia, 2 maggio 1955 - Parolari c. Finanze - Cont. 3488, Avv. Brescia).

IMPOSTA GENERALE ENTRATA

7. Vedi: *Imp. gen. entrata*, n. 2 (*determinaz. del valore*).

8. È inammissibile per inosservanza del *solve et repete* l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione con la quale è stato richiesto il pagamento dell'i.g.e. in abbonamento non corrisposta. (Tribunale Genova, 3 agosto 1955 - Bozzo c. Finanze - Cont. 20289, Avv. Genova).

IMPOSTA DI REGISTRO

9. L'impugnazione avanti al giudice di una decisione della Commissione amministrativa in tema di valutazione ai fini dell'imposta di registro è soggetta al *solve et repete*, sia per essere il giudizio ordinario autonomo rispetto a quello svolto in sede amministrativa, sia per attenersi il giudizio alla fase di riscossione del tributo già determinato ex art. 4, comma 1° e 2° R.D. n. 186 del 1942 dalla Commissione amministrativa. (Corte App. Catania, 13 agosto 1955 - Polizzi c. Finanze - Cont. 18429, Avvocatura Catania).

10. La ratizzazione di un'imposta di registro concessa dall'Amministrazione non sospende l'efficacia del *solve et repete*, ne questo può ritenersi assolto col pagamento della sola parte dell'imposta che sia in contestazione. (Corte App. Catania, 13 agosto 1955 - Polizzi c. Finanze - Cont. 18429, Avv. Catania).

IMPOSTE DOGANALI

11. Ai fini del *solve et repete* non è ammissibile per i tributi doganali la distinzione fra imposte principali e suppletive. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Soc. VAMPA, Lepetit c. Finanze - Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955, Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze - Cont. 1056, Avvocatura Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955, Soc. RICMA, Soc. VAMPA c. Finanze - Cont. 1057, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RICMA, Società VAMPA, Soc. Lepetit c. Finanze - Cont. 1058, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Società RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze - Cont. 1059, Avv. Trento).

SPESE GIUDIZIALI

CITAZIONE NULLA

1. Ove il giudice dichiara la nullità della citazione per difetto di rappresentanza dell'organo della Amministrazione dello Stato citato in giudizio, e si sia costituito in giudizio l'organo citato od anche altro organo non citato ma del pari sfornito di rappresentanza, l'attore deve essere condannato alle spese del giudizio. (Corte App. Cagliari, 13 agosto 1955 - Soc. Bonif. Santa Vittoria c. Finanze - Contenzioso 433/54, Avv. Cagliari).

SPORT SPETTACOLI E TURISMO

CALCIO

1. Vedi: *Imp. gen. entr.*, n. 9 (*materie tassabili*).

STRADE

MATERIE VARIE

1. Vedi: *Imp. Registro*, n. 2 (*agevolazioni*).

TRANSAZIONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Vedi: *Contab. Gen. Stato*, n. 2 (*approv. contratto*), *Esprop. p. u.*, n. 10 (*trasferimento, atto*).

TRASPORTO IN GENERE

COMITENTE

1. Vedi: *Circolazione strad.*, n. 9 (*prescriz.*).

VALUTA

MATERIE VARIE

1. Vedi: *Impos. dog. dir. lic.*, n. 1 (*cambio moneta*).

VENDITA

COMMERCIANTE

1. Vedi: *Imp. registro*, n. 1 (*agevolazioni*).

VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI D'URGENZA

1. Vedi: *Nave e navig.*, n. 6 (*soccorso*).

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA'

ELETTRICITA' — I) Se, per i contratti che riguardano la fornitura di energia elettrica in più località e punti di consegna, il provvedimento del C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 si debba applicare a tutta la fornitura prevista dal contratto, nel suo complesso oppure si debba applicare per ogni località o punto di consegna (n. 35) — II) Se gli aumenti di fornitura, già previsti nei contratti a suo tempo bloccati, debbano essere regolati dalle condizioni stabilite da tali contratti oppure si debbano considerare come nuove forniture, soggette solo al blocco delle tariffe elettriche (n. 35). — III) Se le disposizioni sul blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di energia elettrica fatte a prezzi di favore (n. 36). — IV) Se possa essere qualificata « di favore » una tariffa solo perchè comporti l'applicazione di prezzi inferiori a quelli fatti alla generalità degli utenti (n. 36).

ELETTRICITA' - FORNITURE. — V) Quale sia il termine di prescrizione del diritto della Società erogatrice di energia elettrica al pagamento delle prestazioni periodiche dovute dall'utente in corrispettivo della somministrazione dell'energia medesima (n. 37).

ELETTRICITA' - LINEE. — VI) Se le linee di trasmissione di energia elettrica costruite con pali o tralicci infissi nel suolo debbano considerarsi beni immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 812 C.c. (n. 38).

AIUTI INTERNAZIONALI

PIANO E. R. P. — Se l'I.M.I. possa pretendere dalle Ditte, finanziate con fondi E. R. P. in dollari, in base agli accordi di cooperazione economica stipulati il 28 giugno 1948, l'immediato rimborso delle somme di cui l'E.C.A. imponga la « rifusione » disconoscendo l'operazione (n. 1).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ENTI VARI. — Quale sia la natura giuridica del Dopo-lavoro ferroviario, se quella di un ente ausiliare dell'Amministrazione ferroviaria o, invece, quella di organo di detta Amministrazione (n. 188).

APPALTO

COOPERATIVE. — Se il modo di costituzione della cauzione da parte delle Cooperative di produzione e lavoro, previsto dall'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, sia derogabile dalle parti contraenti (n. 207).

ATTI AMMINISTRATIVI

DEFINITIVITÀ. — Se il provvedimento di dispensa dal servizio di un insegnante adottato da un Convitto nazionale sia definitivo, e pertanto, sottratto al ricorso gerarchico (n. 9).

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

CONCESSIONI. — Se l'Amministrazione postale sia tenuta a rimborsare, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, alle Società concessionarie di autolinee le spese, da queste sostenute, per il servizio di raccordo tra le fermate e l'Ufficio postale, a distanze superiori ai 150 metri, nel periodo tra il 1° luglio 1951 e l'entrata in vigore della legge stessa (n. 49).

CIRCOLAZIONE STRADALE

PASSAGGI A LIVELLO. — Se la norma dell'art. 28 (10° comma) del Codice stradale possa ritenersi stabilita senza distinzione tra passaggi a livello custoditi e passaggi incustoditi (n. 1).

CONCESSIONI

CESSIONE. — I) Se la cessione di una concessione amministrativa, non consentita dalla P.A. sia opponibile alla medesima (n. 48).

ESERCIZIO DI FATTO. — II) Se l'Amministrazione concedente abbia azione diretta anche contro l'esercente di fatto della concessione per il recupero delle tasse erariali inerenti al servizio (n. 48).

CONCORSI

FERROVIE. — Se organo qualificato a giudicare sulla ammissibilità degli aspiranti ai concorsi nelle FF. SS. sia, ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti o il Direttore generale delle FF. SS. (n. 1).

CONSUMO (DISCIPLINA)

ELETTRICITÀ. — Se gli aumenti di fornitura, già previsti nei contratti a suo tempo bloccati, debbano essere regolati dalle condizioni stabilite da tali contratti bloccati oppure si debbano considerare come nuove forniture, soggette solo al blocco delle tariffe elettriche (n. 1).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

CAUZIONI. — I) Se la facoltà di esenzione dalla cauzione di cui al 4° cpv. del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sia applicabile alle cooperative di produzione e lavoro (n. 137).

LICITAZIONE PRIVATA. — II) Se lo *status* di una società che partecipa ad una gara per licitazione privata, vada accertato al momento della gara o con riferimento anche a successivi eventi (n. 138).

OFFERTA. — III) Se l'art. 72 del Regolamento di contabilità, che consente, nel caso di difformità tra l'offerta in cifre e quella in lettere, di ritenere valida l'offerta più conveniente per l'Amministrazione, sia applicabile nel caso in cui sia prescritto, nelle condizioni di partecipazione, che il prezzo deve essere indicato nella offerta per ogni singola voce di materiale oltre che nella offerta globale (n. 139).

CONTRATTI DI GUERRA

PREZZI DEFINITIVI. — I) Se la determinazione di prezzo definitivo, quando sia stato inizialmente determinato un prezzo provvisorio, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.L. 21 giugno 1940, n. 856, sia istituito diverso dalla revisione (n. 22). — II) Se le questioni, relative alla determinazione di prezzo definitivo in contratti di guerra, rientrino nella competenza dello speciale Commissariato di cui al D. L. 25 marzo 1948, n. 674 (n. 22).

REVISIONI. — III) Se l'Impresa interessata, in caso di disaccordo circa l'impegno revisionale, possa ricorrere alla Commissione per le revisioni, prevista dall'art. 9 del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 428 (n. 23).

COOPERATIVA

APPALTO. — I) Se il modo di costituzione della cauzione da parte delle cooperative di produzione e lavoro, previsto dall'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, sia derogabile dalle parti contraenti (n. 1). — II) Se la facoltà di esenzione dalla cauzione di cui al 4° cpv. del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sia applicabile alle cooperative di produzione e lavoro (n. 1)

DANNI

LIQUIDAZIONE. — I) Se sia risarcibile il danno, derivante dal fatto che, per effetto della morte della vittima del fatto illecito altrui siano venuti a mancare, a chi insta per il risarcimento, quegli aiuti economici, che il defunto forniva in via meramente graziosa; senza esservi legalmente obbligato, ma in via continuativa (n. 1). — II) Se sia risarcibile il danno, derivante dal fatto che, in seguito alla morte della vittima del fatto illecito altrui, siano venuti a mancare, a chi insta per il risarcimento, quegli aiuti economici che il defunto forniva per effetto del vincolo legale, derivante dall'affidamento, di cui all'art. 404 C. c. (n. 1).

REATO DI PERICOLO. — III) Se possa proporsi azione di risarcimento danni da reato di mero pericolo (n. 2).

DANNI DI GUERRA

FATTO DELL'AMMINISTRAZIONE. — Se possa qualificarsi come danno di guerra quello derivante da fatto omissivo della P.A., la quale come da impegno assunto, non abbia poi costruito un muro divisorio per isolare l'area o lo spazio, escluso dalla requisizione e destinato a custodire beni mobili di proprietà dell'altra parte (n. 54).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. — I) Se nel caso di cooperative edilizie gli assegnatari, che non abbiano ancora esercitato il riscatto, possano considerarsi alla stregua di proprietari ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste dagli articoli 41 e 39 della legge, numero 368/1953 (n. 55).

TARIFFE NOTARILI. — II) Se la riduzione del quarto, spettante alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, sia circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la tariffa notarile, vanno qualificate come onorari (n. 56).

ESAZIONE

PROCEDIMENTO ESATTORIALE. — I) Se il procedimento disciplinato dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, sia da considerare in vigore anche dopo l'attuazione del nuovo C.p.c. (n. 1). — II) Risolto affermativamente il precedente quesito, se la parte del procedimento, di cui al T.U. n. 639 del 1910 relativa all'esecuzione sugli immobili, debba oggi essere integralmente applicata o vada coordinata con le norme poste in materia di espropriazione immobiliare dal Codice vigente (n. 1).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

INDENNITÀ - ESPROPRIO. — Se, nella procedura di espropriazione, l'emissione dell'ordinanza prefettizia di deposito dell'indennità stimata sia subordinata all'osservanza di alcun termine (n. 117).

FALLIMENTO

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. — Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione dovuta per la morte del *de cuius*, dichiarato fallito *post mortem* (n. 26).

FERROVIE

CONCORSI. — Se organo qualificato a giudicare sull'ammissibilità degli aspiranti ai concorsi nelle FF. SS., sia, ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti o il Direttore generale FF. SS. (n. 239).

IMMOBILI E MOBILI

BENI. — Se le linee di trasmissione di energia elettrica costruite con pali e tralicci infissi nel suolo debbano considerarsi beni immobili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 812 C. c. (n. 1).

IMPIEGO PRIVATO

MUTAMENTO DEL RAPPORTO. — Se nell'assunzione a condizioni diverse da quelle di un precedente rapporto risoluto per licenziamento, nel senso che ad un rapporto regolato dalla legge sull'impiego privato si sostituisce un rapporto quanto meno assimilato nel trattamento a quello degli avventizi statali, debba ravvisarsi un'assunzione *ex novo* o una riassunzione (n. 40).

IMPIEGO PUBBLICO

ASSEGNI FAMILIARI. — I) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni familiari al proprio personale sanitario per il periodo anteriore all'assunzione della Cassa assegni familiari da parte della Previdenza Sociale (n. 394).

CONVITTI NAZIONALI. — II) Se il provvedimento di dispensa del servizio di un insegnante, adottato da un Convitto nazionale sia definitivo e, pertanto, sottratto al ricorso gerarchico (n. 395).

DEBITO DEL FUNZIONARIO. — III) Se l'Amministrazione possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo, all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo Stato (n. 396).

ENTI VARI. — IV) Premesso che l'art. 5 delle Norme che regolano il rapporto d'impiego dei dipendenti della Cassa del Mezzogiorno stabilisce che l'indennità di anzianità non è dovuta in caso di licenziamento per motivi disciplinari o in caso di dimissioni volontarie, si chiede se, ove tali eventi intervengano quando l'originario rapporto d'impiego, dopo la scadenza del termine, sia stato già rinnovato, sia dovuta la detta indennità di anzianità almeno per il periodo precedente (n. 397).

INDENNITÀ DI CARICA. — V) Se l'indennità di carica, costituente un trattamento speciale a favore dei dipendenti di un'Azienda demaniale derivante da una disposizione unilaterale della Azienda stessa, e non da norme contrattuali, possa venire revocata (n. 398).

MANDATO PARLAMENTARE. — VI) Se possa essere accolta l'istanza di un funzionario, cessato dal mandato parlamentare, tendente ad ottenere la retrodatazione alla data di cessazione del mandato della promozione all'attuale qualifica, conferitagli per merito comparativo in epoca successiva (n. 399).

NON DI RUOLO. — VII) Se nell'ipotesi di mutamento di posizione giuridica di un impiegato non di ruolo possa conservarsi una qualche indennità ad *personam* (n. 400).

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI. — VIII) Se la legge n. 888 del 1950 abbia abrogato le disposizioni relative all'esclusione dei gettoni di presenza per gli impiegati statali, che fanno parte di Comitati o Commissioni per esercitare funzioni insite nella propria carica o per gli estranei all'Amministrazione, che ivi rappresentano interessi di categoria (n. 401). — IX) Se ai componenti della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei generi sottoposti a imposta di consumo, prevista dal D.L. n. 261 del 26 marzo 1948, e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dicembre 1946, n. 623, spettino i gettoni di presenza (n. 401).

SALARIATI. — X) Se l'assunzione di un « famiglia » presso la Scuola Allievi Sottufficiali e Guardie Forestali possa porsi in essere con un contratto a tempo indeter-

minato e senza che il medesimo sia inquadrato tra i salariati statali (n. 402). — XI) Se l'assunzione di un « famiglia » presso un'Amministrazione dello Stato possa essere adottata con un contratto di diritto privato, quando si tratti, invece, di un'assunzione stabile destinata ad una certa continuità (n. 402). — XII) Se a favore di un salariato dello Stato possa stabilirsi un trattamento economico diverso da quello previsto dalla legge (n. 402).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI. — I) Se l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 5 del D.L.C. p. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, possa competere per un trasferimento di immobile occorrente per l'attuazione di un'iniziativa industriale, quando già precedentemente l'immobile stesso era stato trasferito al medesimo scopo, ma senza che questo avesse ricevuto realizzazione concreta (n. 116).

VALUTAZIONE. — II) Se sia valido l'avviso di accertamento di maggior valore, nel quale l'Ufficio si sia limitato ad indicare il valore complessivo accertato, senza specificare il valore attribuito ai singoli beni (n. 117).

IMPOSTA DI R. M.

MATERIA TASSABILE. — Se gli assegni che i medici percepiscono in conseguenza della loro attività professionale a favore degli assistiti dagli istituti di previdenza vadano tassati in cat. C 1 o in cat. C 2 dell'imposta di r. m. (n. 11).

IMPOSTA DI SUCCESSIONI

DEBITORE. — Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione dovuta per la morte del *de cuius*, dichiarato fallito *post-mortem* (n. 18).

IMPOSTA SUL PATRIMONIO

VIOLAZIONI. — I) Se le soprattasse e le pene pecuniarie previste dal T.U. 9 maggio 1950, n. 203, recante norme sull'imposta straordinaria sul patrimonio, siano sanzioni amministrative autonome, indipendenti dalla sussistenza o meno di un reato, stabilito solo per il mandato o ritardato pagamento del tributo (n. 1). — II) Quale sia la causa giuridica per l'applicazione delle suddette sanzioni (n. 1). — III) Se le soprattasse siano escluse dal beneficio della riduzione delle penalità, previsto dall'art. 40 della legge di perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25 (n. 1).

IMPOSTE DI CONSUMO

COMMISSIONI DETERMINATRICI. — Se ai componenti della Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei generi sottoposti ad imposta di consumo, prevista dal D. L. 26 marzo 1948, n. 261, e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dicembre 1946, numero 623, spettino i gettoni di presenza (n. 1).

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

CONCESSIONI. — I) Se l'Amministrazione concedente abbia azione diretta anche contro l'esercente di fatto della concessione per il recupero delle tasse erariali inerenti al servizio (n. 267).

INGIUNZIONE. — II) Se per il recupero di un'entrata tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 268).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. — III) Se la notifica del verbale di accertamento di trasgressione, prevista dal 1° comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, comporti l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire il procedimento fino all'emanazione dell'ordinanza interdittiva, prevista dal 1° comma dello stesso articolo (n. 269).

INCOLUMITA' PUBBLICA

SICUREZZA DEI TRASPORTI. — Se il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti, di cui all'art. 432 C.p., vada classificato tra i delitti di mero pericolo (n. 1).

LOCAZIONI

VINCOLI - AFFITTI. — I) Se, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'obbligazione del conduttore di pagare il nuovo canone maggiorato sulle locazioni e fitto bloccato, sorga al momento in cui il locatore si avvale della facoltà di chiedere gli aumenti stessi o sorga ex lege dalla data quale la legge autorizza l'aumento del canone (n. 89).

VINCOLI - RIPARAZIONI. — II) Se il limite degli aumenti (di 40 volte il canone dovuto anteriormente al 12 ottobre 1945) operi anche per le integrazioni di fitto, dovute per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 18 della legge, n. 253 del 1950, nel senso che tali integrazioni vanno computate al fine del raggiungimento del limite stesso (n. 89).

VINCOLI - RINNOVAZIONE. — III) Se il contratto, relativo a locazioni già vincolate, rinnovato oltre il termine di proroga legale, debba, alla scadenza, ritenersi affrancato dalla disciplina vincolistica (n. 90).

METANO

CONTRIBUTI BOMBOLE - RISCOSSIONE. — I) Se, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Le Intendenze di Finanza siano soltanto incaricate della riscossione del corrispettivo per l'uso delle bombole per metano, nell'interesse dell'E.N.I. (n. 1).

FONDO. — II) Quale sia la natura giuridica del fondo, previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, a cui favore è imposto il detto corrispettivo (n. 1).

MEZZOGIORNO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — Se l'agevolazione tributaria, prevista dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 possa competere per un trasferimento di immobile occorrente per l'attuazione di una iniziativa industriale, quando già precedentemente l'immobile stesso era stato trasferito al medesimo scopo, ma senza che questo avesse ricevuto realizzazione concreta (n. 1).

MILITARI

CAUSE D'ESONERO. — Se, per la sussistenza di una condanna penale, l'interessato abbia un vero e proprio diritto soggettivo a non effettuare il servizio militare (n. 5).

NAVE E NAVIGAZIONE

NAZIONALITA'. — I) Se i requisiti previsti dall'articolo 310 del Reg. Cod. navig. per alcuni tipi di società, al fine di valutare la prevalenza degli interessi nazionali agli effetti dell'art. 143 Cod. nav. debbano necessariamente sussistere contemporaneamente (n. 69).

REGIONI. — II) Se anche le società armatoriali siciliane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, debbano avere il settantacinque per cento del capitale sociale costituito da azioni nominative (n. 70).

VENDITA. — III) Se i principi che presiedono alla funzione delle conservatorie dei registri immobiliari possano applicarsi integralmente per analogia, alla funzione dell'Ufficio di iscrizione di nave (n. 71). — IV) Se l'Ufficio di iscrizione di navi possa legittimamente rifiutare la trascrizione della vendita di navi a stranieri, non autorizzata a norma dell'art. 156 Cod. nav. (numero 71).

NOTARIATO

TARIFE NOTARILI. — I) Se i consigli notarili possano apportare modifiche alle tariffe notarili, aggiungendovi voci nuove (n. 3). — II) Se siano legittime le richieste di notai, dirette ad ottenere compensi integrativi comprendenti alcune voci (informazioni, atti preparatori, fascicolazione, archiviazione, registrazione dei conti, spese, studio) non indicate nella tariffa notarile vigente e che rappresentano rimborso di spese e di corrispettivi (n. 3). — III) Se la riduzione del quarto, spettante alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, sia circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la tariffa notarile, vanno qualificate come onorari (n. 3).

OPERE PUBBLICHE

IDRAULICHE. — I) Se le sanzioni previste dall'articolo 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 siano applicabili alle violazioni degli articoli 96, 97, 98 del T. U. 25 luglio 1904, n. 522, sulle opere idrauliche (n. 41). — II) Se detta norma, irrogante la pena pecuniaria possa ritenersi tuttora in vigore in relazione all'articolo 1 n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente disposizioni di coordinamento del Codice penale (n. 41). — III) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523 (n. 41).

PENE

AMMENDA E MULTA. — I) Se l'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, irrogante la pena pecuniaria, possa ritenersi tuttora in vigore in relazione all'art. 1, n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente disposizioni di coordinamento del Codice penale (n. 11). — II) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523 (n. 11).

PENSIONI

FAMIGLIA. — I) Se il diritto alla pensione, spettante alla vedova o ai figli dell'impiegato deceduto, si acquisti *iure proprio* o *iure successionis* (n. 71).

DEBITO DEL FUNZIONARIO. — II) Se l'Amministrazione possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo, all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo Stato (n. 71).

PERSONA GIURIDICA

RICONOSCIMENTO. — I) Se il termine perentorio di un anno, previsto dall'art. 600 C. c. perchè possa procedersi al riconoscimento di un ente istituito erede, si riferisca pure agli enti da erigere ovvero riguardi unicamente quelli già esistenti di fatto e soltanto da riconoscere (n. 11).

POLIZIA

REATI CONTRO LA PERSONA. — Se ricorra la causa discriminante prevista dall'art. 53 C. p. ove il pubblico ufficiale abbia fatto uso delle armi contro persona, la quale, senza opporre resistenza o violenza alcuna, si sia data alla fuga per sottrarsi all'arresto (n. 12).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

CONCESSIONARI D'AUTOLINEA. — I) Se l'Amministrazione postale sia tenuta a rimborsare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, alle società concessionarie di autolinee le spese, da queste sostenute per il servizio di raccordo tra le fermate e l'ufficio postale, a distanze superiori ai 150 metri, nel periodo tra il 1° luglio 1951 e l'entrata in vigore della legge stessa (n. 49).

LINEE MILITARI. — II) Se la disciplina per la costruzione di linee telefoniche militari sia regolata dalle norme del Codice postale (n. 50).

RISPARMI E BUONI POSTALI. — III) Se, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti postali fruttiferi, la duplicazione del titolo smarrito sottratto o distrutto debba essere chiesta, ove più siano gli intestatari, da tutti costoro, o sia all'uopo sufficiente che la domanda sia presentata e sottoscritta da uno soltanto di essi (n. 51).

PRESCRIZIONE

AZIONE DI RIVALSA. — Se l'istruttoria amministrativa, condotta dagli enti militari per la determinazione delle responsabilità derivanti da incidenti automobilistici, valga come costituzione in mora e abbia, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 C. c. (n. 24).

PREZZI

DISCIPLINA - ELETTRICITÀ — I) Se le disposizioni sul blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di energia elettrica fatte a prezzi di favore (n. 27). — II) Se possa essere qualificata « di favore » una tariffa solo perchè comporti l'applicazione di prezzi inferiori a quelli fatti alla generalità degli utenti (n. 27). — III) Se per i contatti che riguardano la fornitura di energia elettrica in più località e punti di consegna, il provvedimento del C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 si debba applicare a tutta la fornitura prevista dal contratto, nel suo complesso oppure si debba applicare per ogni località o punto di consegna (n. 28).

PROCEDIMENTO PENALE

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. — Se la notifica del verbale di accertamento di trasgressione, prevista dal primo comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, comporti l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire il procedimento fino all'emanazione dell'ordinanza intendenzia, prevista dal 2° comma dello stesso articolo (n. 6).

PROPRIETÀ

IMMISSIONI. — Se sia esperibile un'azione legale diretta a rimuovere le cause del danno che a una colonia dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. derivi dal pulviscolo proveniente dal finitimo stabilimento per la produzione di cemento (n. 18).

REGIONI

REGIONE SICILIANA. — Se anche le Società armatoriali siciliane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, debbano avere il settantacinque per cento del capitale sociale costituito d'azioni nominative (n. 53).

REQUISIZIONI

DANNI. — I) Se siano comprese nella competenza dei Comitati giurisdizionali per le requisizioni le controverse concernenti i danni verificatisi in occasione della requisizione e a questa collegati solo incidentalmente (n. 112). — II) Se possa qualificarsi come danno di guerra quello derivante da fatto omissivo della P.A., la quale come da impegno assunto non abbia poi costruito un muro divisorio per isolare l'area o lo spazio, escluso dalla requisizione e destinato a custodire beni mobili di proprietà dell'altra parte (n. 112).

RESPONSABILITÀ CIVILE

ANIMALE. — I) Se, ai sensi dell'art. 2052 C. c. possa ipotizzarsi una forma di responsabilità solidale per danni a terzi, tra il proprietario dell'animale e chi se ne serve per il tempo in cui lo abbia in uso (n. 166). — II) Se la scelta del mezzo (carretto con cavallo) per le operazioni di carico e di scarico in una stazione ferroviaria, possa costituire, per la ditta di trasporto, fonte di responsabilità, in caso di incidente sotto il profilo che la ditta medesima dovesse prevedere che il cavallo poteva impressionarsi o innervosirsi a contatto con il materiale ferroviario (n. 166).

CONCORSO DI CAUSE. — III) Se, nell'analisi delle circostanze che concorrono alla produzione di un evento dannoso, ove sussistano elementi idonei alla causazione dell'evento medesimo, riesca a togliere efficacia causale a uno di detti elementi l'osservazione che l'evento avrebbe potuto egualmente determinarsi anche in assenza dell'elemento considerato (n. 166). — IV) Se l'istruttoria amministrativa condotta dagli enti militari per la determinazione delle responsabilità derivanti da incidenti automobilistici, valga come costituzione in mora e abbia, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 C. c. (n. 167).

INDUSTRIE INSALUBRI. — V) Se sia esperibile una azione legale diretta a rimuovere le cause del danno che ad una colonia dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. derivi dal pulviscolo proveniente dal finitimo stabilimento per la produzione di cemento (n. 168).

RICOSTRUZIONE

CONTRIBUTI. — I) Se il beneficio della riduzione ad un terzo dell'onere di ricostruzione di un immobile in condominio, danneggiato o distrutto da eventi bellici, ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 368, possa essere concesso solo nel caso in cui tutti i comproprietari si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 lettera a, dell'art. 39 della stessa legge (n. 3). — II) Se nel caso di proprietà comune di coniugi il beneficio in parola sia ammesso ove, anche per uno solo di essi, sia stato accertato nel 1945 un patrimonio superiore a lire 300.000 (n. 3). — III) Se nel caso di cooperative edilizie gli assegnatari, che non abbiano ancora esercitato il riscatto, possano considerarsi alla stregua di proprietari ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste dagli articoli 41 e 39 della legge n. 368/1953 (n. 3). — IV) Se il beneficio della riduzione ad un terzo possa essere concesso a favore di coloro che si siano a suo tempo rifiutati di stipulare l'atto di accettazione dell'onere di rimborso e della relativa rateazione, ai sensi del D.L. 10 aprile 1947, n. 261 (n. 3).

RISCOSSIONE

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. — Se per il recupero di un'entrata tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 1).

SANITARI

ASSEGNI FAMILIARI. — I) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni familiari al proprio personale sanitario per il periodo anteriore all'assunzione della Cassa assegni familiari da parte della Previdenza Sociale (n. 1).

MEDICI. — II) Quale sia la natura giuridica del rapporto tra medici mutualistici iscritti nell'apposito elenco e l'INAM (n. 2).

RAPPORTO DI IMPIEGO. — III) Se i medici, i quali eseguono, per Istituti di previdenza, prestazioni a favore degli assicurati, siano da ritenersi legati agli istituti medesimi da un rapporto d'impiego (n. 3).

TRATTATO DI PACE

BENI TEDESCHI. — I) Premesso che una società italiana acquistò, ai sensi del *memorandum* d'intesa 14 agosto 1947 sui beni tedeschi il pacchetto azionario tedesco di altra società italiana, si chiede se il contratto, stipulato prima di detta vendita e quando erano già in corso le relative trattative, tra i titolari della società acquirente e la società madre tedesca, e recante l'impegno che essi, nel caso fossero diventati proprietari del pacchetto azionario tedesco dell'altra società, avrebbero rilasciato gratuitamente, alla loro morte, l'azienda stessa alla casa

tedesca, concreti una cessione di azienda già perfetta e, pertanto, idonea a produrre la risoluzione del diritto del successivo contratto di compravendita, giusta le norme del prefato *memorandum* (n. 61). — II) Se l'esistenza di detto precedente contratto determini la simulazione del contratto di vendita delle azioni o se tale contratto, sia, invece, da considerarsi un negozio indiretto, nel senso cioè che si sia veramente voluto, dal Ministero del Tesoro e dalla Società acquirente, rispettivamente vendere e acquistare, ma che l'acquirente abbia effettuato l'acquisto solo allo scopo di dare esecuzione al contratto di cessione di azienda già stipulato con la casa tedesca (61).

DEBITI TEDESCHI. — III) Se la circostanza che la rinunzia nei confronti della Germania, di cui all'art. 77, paragr. 4 del Trattato di pace, sia divenuta operativa nell'ordinamento interno dello Stato italiano, precluda allo Stato italiano medesimo ogni azione, in campo internazionale, diretta ad un'esatta e precisa interpretazione del contenuto e dei limiti della disposizione stessa (n. 62).

— IV) Se la Germania possa essere soggettivamente qualificata a richiedere un'interpretazione della norma dell'art. 77, n. 4, del Trattato di pace, nei confronti dello Stato italiano (n. 62). — V) Se l'adesione dello Stato italiano al Trattato di Londra sui debiti germanici possa rendere operante anche nei confronti dello Stato italiano l'interpretazione che la Germania e le Potenze Alleate possano dare dell'art. 77, n. 4 del Trattato di pace (n. 62).

— VI) Se siano possibili e legittime riserve dell'Italia alla firma del Trattato di Londra sui debiti germanici finchè non sia raggiunto un accordo tra l'Italia e la Germania sull'interpretazione dell'art. 77, n. 4 (n. 62). — VII) Se tra i reclami, che, ove già regolati all'8 maggio 1955, sono esclusi dalla rinunzia di cui all'art. 77, n. 4 del Trattato di pace, siano comprese anche le pretese non dedotte in giudizio, ma la cui regolamentazione abbia avuto luogo, a detta data, in via stragiudiziale (n. 62).

— VIII) Se i crediti privati siano compresi nella rinunzia di cui all'art. 77 citato (n. 62). — IX) Se i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania, già depositati presso banche tedesche per il trasferimento in Italia, siano compresi tra i « crediti » compresi nella rinunzia suddetta (n. 62). — X) Se i crediti dei privati esportatori italiani, a favore dei quali i debitori tedeschi avevano effettuato versamenti sui conti di compensazione, rimasti poi bloccati siano compresi nella rinunzia (n. 62).

— XI) Se i crediti da assicurazioni sociali sorti a favore dei lavoratori italiani in Germania durante la guerra siano esclusi dalla rinunzia (n. 6).

USO DELLE ARMI

POLIZIA. — Se ricorra la causa discriminante prevista dall'art. 53 C. p., ove il pubblico ufficiale abbia fatto uso delle armi contro persona, la quale, senza opporre resistenza o violenza alcuna, si sia data alla fuga per sottrarsi all'arresto (n. 6).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

BRASILE

A) Responsabilità dello Stato (Unione e Stati).

La responsabilità extra-contrattuale è a carico dello Stato (art. 194, Costituzione 1946) con rivalsa verso il funzionario responsabile per colpa intenzionale o non intenzionale (art. 196, legge 1711 del 28 ottobre 1952, sui funzionari); il funzionario è amministrativamente responsabile per atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni (art. 199).

L'Unione debitrice è convenuta dinanzi ai giudici ordinari ed in seconda istanza al Tribunal de Recursos (legge 33 del 13 maggio 1947). Il Tribunale dei conti decide la responsabilità dei contabili, funzionari ed impiegati, in danno dell'Unione (art. 40, legge 830 del 23 settembre 1949). Per l'esercizio irregolare delle proprie attribuzioni, il funzionario risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente (art. 196, legge 1711 del 28 ottobre 1952, relativa al nuovo stato giuridico dei funzionari pubblici civili della Unione e dei Territori); la responsabilità civile sorge da attività dolosa o colposa, che importi un pregiudizio alla finanza nazionale od a terzi (art. 197, *ivi*); la responsabilità penale sorge dai delitti e contravvenzioni imputati al funzionario nella sua qualità (art. 198); la responsabilità amministrativa sorge da atti od omissioni commessi nel disimpegno della funzione (art. 199); le responsabilità possono cumularsi (art. 200). La Costituzione 1946 (artt. 54, 89 e 93) e la legge 10 aprile 1950, n. 1079 disciplinano i « Crimes de responsabilidade » commessi dal presidente della Repubblica e dai ministri. Sono delitti di responsabilità gli atti che compromettono la Costituzione federale e specialmente quelli che compromettono: l'esistenza dell'Unione, il libero esercizio del potere legislativo, del potere giudiziario e dei poteri costituzionali degli Stati, l'esercizio dei diritti pubblici individuali e sociali, la sicurezza interna dello Stato, la probità della Amministrazione, la legge di bilancio, la protezione e l'impiego del pubblico denaro, l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

Al Supremo Tribunale federale (istituito con legge del 14 novembre 1890) spetta di perseguire e di giudicare in primo grado: *a*) il presidente della Repubblica, per delitti ordinari; *b*) i ministri ed il procuratore generale della Repubblica, per delitti ordinari; *c*) i ministri di Stato, i giudici dei Tri-

bunali superiori federali, i giudici d'appello (*desembargadores*) dei Tribunali di giustizia degli Stati, del Distretto e dei Territori, i ministri del Tribunale dei conti, ed i capi di missione diplomatica a carattere permanente, per delitti comuni, ed anche per delitti di responsabilità, con riserva, per ciò che riguarda i ministri per delitti di responsabilità, connessi a quelli commessi dal presidente della Repubblica, del giudizio del Senato federale; *d*) le controversie tra Stati esteri e l'Unione, gli Stati, il Distretto federale od i Municipi; i conflitti di giurisdizione tra l'Unione e gli Stati, o tra questi ultimi; i conflitti di giurisdizione; *e*) di giudicare in materia costituzionale (Costituzione 1946, articolo 101).

I ministri del Supremo Tribunale federale sono nominati dal presidente della Repubblica, dopo che il Senato abbia approvato la scelta (art. 99, Costituzione 1946). La Costituzione 1946 ha creato il Tribunal Federal de Recursos. Il Tribunale federale dei ricorsi, che siede nella capitale federale, sarà composto di nove giudici, nominati dal presidente della Repubblica, dopo che la scelta abbia ricevuto approvazione dal Senato federale; due terzi dei giudici sono scelti tra i magistrati ed un terzo tra gli avvocati ed i membri del Pubblico Ministero, che posseggano i requisiti fissati dai ministri del Supremo Tribunale federale (artt. 103 e 99, Costituzione 1946). Il Tribunale federale dei ricorsi è competente: 1° ad esaminare e giudicare in primo grado le azioni di annullamento dei suoi provvedimenti, le domande di garanzia (*mandados de segurança*), quando l'autorità, che ha dato luogo alla coazione, sia ministro di Stato, lo stesso Tribunale od il suo presidente; 2° giudicare le cause decise in primo grado, quando esse riguardino la Unione come attrice (come autora), come convenuta (*ré*), assistente od opponente, eccetto che nel caso di fallimenti, ovvero quando si tratta di delitti commessi contro i beni, servizi od interessi dell'Unione, senza escludere la competenza della Giustizia elettorale e quella della Giustizia militare; *b*) le decisioni dei giudici locali, che rifiutino di concedere l'*habeas corpus*, e le decisioni rese in materia di richieste di garanzia, quando l'autorità che ha dato luogo alla coazione sia federale; 3° esaminare nuovamente, in favore dei condannati, le proprie decisioni in materia penale, nei processi ormai terminati (art. 105). Il Tribunale ha ricevuto la sua disciplina con la legge n. 33 del 13 marzo

1947. Il Tribunale stesso ha stabilito il proprio regolamento interno (15 settembre 1947 e 24 dicembre 1947); il Tribunale siede sia in Tribunal Pleno (regol. 15 settembre 1947, art. 17), e sia in camere (Turmas, art. 18); vi è un sub-procuratore generale che esercita l'azione (art. 21); la competenza del Tribunal Pleno e delle Turmas è regolata (art. 59); è altresì regolata la procedura innanzi al Tribunale (titolo III, artt. 97-213); le questioni costituzionali sono decise dal Tribunal Pleno e la necessità di risolvere dette questioni, sospende qualsiasi giudizio innanzi il Pleno e le Turmas (art. 97).

La legge 1533 del 31 dicembre 1951 ha concesso la domanda di garanzia (mandado de segurança) per la protezione di un diritto liquido e certo (diritto liquido e certo), che non sia protetto (amparado) dal procedimento dell'*habeas corpus*, quando si è subita o si teme di dover subire una violazione commessa da una qualsiasi autorità sia illegalmente o con abuso di potere (art. 1); la richiesta può essere avanzata ai giudici competenti anche per telegramma o radiogramma (art. 3) sono esclusi quegli atti che godono della possibilità di ricorsi amministrativi con effetto sospensivo, la decisione, il decreto (despacho) giudiziario, gli atti disciplinari (art. 5); vi sono ricorsi di «agravo de petição» contro la decisione che concede o che nega la concessione del «mandado de segurança» (art. 12); lo stesso giudice può avanzare ricorsi *ex officio* senza effetto sospensivo (art. 12 par. unico); se il mandato è concesso ed il presidente del Tribunale Supremo federale, del Tribunale federale dei ricorsi o del Tribunal de justiça ordina al giudice la sospensione dell'esecuzione della sentenza, contro il suo atto è concesso «agravo de petição» al Tribunale che egli presiede (art. 13).

La competenza della giurisdizione ordinaria si estende a tutti gli atti amministrativi ma tale competenza si limita all'apprezzamento della legalità degli atti; essa si estende tuttavia a tutte le decisioni amministrative, anche a quelle prese dai collegi amministrativi (v. art. 5, legge n. 1933 del 31 dicembre 1951).

Le provincie: gli Stati organizzano la loro giustizia (art. 124, Costituzione 1946) secondo dei limiti che sono determinati dalla Costituzione (artt. 124, 95 e 97). La legge potrà creare, nelle differenti regioni del paese, altri Tribunali federali di ricorsi, su proposta del proprio Tribunale, e con l'approvazione del Tribunale Supremo federale, fissandone la sede e la giurisdizione territoriale, sempre in base alle disposizioni degli artt. 103 e 104 della Costituzione, che disciplinano il Tribunale federale di ricorsi (Costituzione 1946, art. 105). I delitti di responsabilità (cui si riferiscono le costituzioni degli Stati) sono quelli che riguardano: l'integrità nazionale e l'esistenza dello Stato, della Costituzione federale e delle leggi, il libero esercizio dei diritti politici, individuali e sociali, la sicurezza interna del paese, la lealtà amministrativa, la legge di bilancio e la protezione e l'impiego legale del pubblico denaro, ed infine l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il Tribunal de justiça negli Stati conosce i conflitti di giurisdizione e di attri-

buzioni, chiede l'*intervenção* del Governo federale nell'amministrazione dello Stato, decide l'inconstituzionalità delle leggi e dei decreti del potere pubblico. Negli Stati c'è generalmente un Tribunal de contas (controllo finanziario preventivo). Il Tribunal de justiça conosce generalmente, negli Stati, i delitti di responsabilità commessi dai giudici, membri del Tribunale di conti, funzionari, membri del pubblico ministero.

ALAGOAS

Sulla responsabilità del governatore, v. art. 58, Costituzione 2 luglio 1947; i delitti comuni e di responsabilità sono giudicati dal Tribunal de justiça dopo la procedura dell'Assemblea legislativa (art. 57). Sui delitti dei segretari di Stato v. artt. 61 e 63; i delitti comuni e di responsabilità sono giudicati dal Tribunal de justiça (artt. 62 e 73, I), che può richiedere l'intervento del Governo federale nello Stato (art. 73, IX) e decide, a maggioranza assoluta dei voti, l'inconstituzionalità delle leggi e dei decreti (art. 74). Il Conselho de fazenda esercita il controllo finanziario.

AMAZONAS

Sulla responsabilità del governatore v. art. 39, Costituzione 14 luglio 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia, i delitti di responsabilità dalla Assemblea legislativa che procede all'accusa a maggioranza assoluta dei voti (art. 38). Sui delitti dei Segretari di Stato v. art. 45; i delitti comuni e di responsabilità sono giudicati dal Tribunal de justiça o dall'Assemblea legislativa. Per il controllo finanziario v. art. 100.

BAHIA

Sui delitti di responsabilità del governatore v. art. 37 Costituzione 2 agosto 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justiça, i delitti di responsabilità sono giudicati da un Tribunale especial, il cui presidente è anche presidente del Tribunale di giustizia, dopo un procedimento presso l'Assemblea legislativa (art. 38). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 44); come per i delitti comuni, essi sono giudicati dal Tribunal de justiça (art. 57), che decide i conflitti d'attribuzione (art. 57, II, a). Il Tribunale esercita il controllo finanziario (artt. 89-92).

CEARÀ

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 36, Costituzione 23 giugno 1947); competenza dell'Assemblea legislativa per questi delitti, del Tribunale di giustizia per i delitti comuni (art. 35). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 40); competenza del Tribunale di giustizia per questi delitti e per i delitti comuni; rimane la competenza dell'Assemblea per i delitti connessi a quelli commessi dal governatore (art. 39). Il Tribunal de justiça chiede l'intervento (art. 56, VII), decide i conflitti di ogni genere (art. 56, I, c). Tribunal de contas (artt. 80-85).

ESPIRITO SANTO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 35, Costituzione 26 luglio 1947), giudicati da un Tribunale especial, il cui presidente è presidente del Tribunal de justiça (art. 36); il Tribunal de justiça giudica i delitti comuni, su accusa fatta dall'Assemblea legislativa (art. 36). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de Justiça, come anche i delitti comuni; se i delitti sono connessi a quelli del governatore, la competenza è del Tribunale speciale (art. 40). Il Tribunal de justiça conosce la incostituzionalità delle leggi e degli atti del potere pubblico (art. 48, VI); egli richiede la «intervencion» (art. 48, V). Controllo finanziario dell'Assemblea legislativa (art. 68).

GOJAZ

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 41, Costituzione 20 luglio 1947), decisi dall'Assemblea legislativa; il Tribunal de justiça ha competenza per i delitti comuni (art. 40). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 43), giudicati per questi delitti e per quelli di responsabilità del Tribunal de justiça o, se connessi con quelli del governatore, dall'Assemblea (art. 44, par. 2).

MARANHÃO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 56, Costituzione 28 luglio 1947), responsabile, per questi delitti, davanti l'Assemblea legislativa e per i delitti comuni davanti il Tribunale di giustizia (art. 58). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato, responsabili davanti al Tribunal de justiça per questi delitti e per i delitti comuni (art. 74, c); il Tribunal de justiça decide i conflitti di giurisdizione e di attribuzione (art. 74). Tribunal de contás.

MATO GROSSO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 34, Costituzione 11 luglio 1947), decisi dall'Assemblea legislativa; il Tribunal de justiça è competente per delitti comuni (art. 35). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 42); il Tribunal de justiça decide i delitti di responsabilità ed ordinari ma non i delitti connessi (art. 41). Il controllo è esercitato dalla Commissione legislativa (art. 24).

MINAS GERAIS

Sono definiti i delitti di responsabilità del governatore (art. 55, Costituzione 14 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; il Tribunal de justiça conosce i delitti comuni (art. 54). Il Tribunal de justiça conosce i delitti di responsabilità e

comuni commessi dai segretari di Stato ma non i delitti connessi (art. 56 par. unico). Il Tribunale di giustizia, a maggioranza assoluta dei membri, dichiara la incostituzionalità delle leggi o degli atti del potere pubblico (art. 70). Tribunal de contás (art. 37 e seg.).

PARÀ

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (artt. 44 e 45, Costituzione 8 luglio 1947), giudicati dalla Assembleia legislativa (art. 46); i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia dopo la procedura d'accusa da parte della Assembleia legislativa a maggioranza assoluta dei voti (art. 46). Sono definiti i delitti di responsabilità dei segretari di Stato; il Tribunal de justiça giudica i delitti ordinari, ma non quelli connessi (art. 59). Questo Tribunale conosce, a maggioranza assoluta, le questioni di incostituzionalità delle leggi e dei decreti (art. 62). Tribunal de contás.

PARANÀ

Sono definiti i delitti di responsabilità del governatore (art. 49, Costituzione 12 luglio 1947), giudicati da un Tribunale speciale, il cui presidente è lo stesso presidente del Tribunale di giustizia (art. 50); il Tribunal de justiça conosce i delitti ordinari. Sono stabiliti i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 53); il Tribunal de justiça conosce di questi delitti, ma non di quelli connessi (art. 54). Il Tribunal de justiça richiede la «intervencion» (art. 67, VIII) e conosce della incostituzionalità a maggioranza assoluta dei voti (art. 68). Tribunal de contás (art. 34).

PERNAMBUCO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 69, Costituzione 25 luglio 1947), giudicati da una Comissão especial (art. 70, n. 3); i delitti ordinari sono giudicati dal Tribunal de justiça. Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de justiça che conosce anche i delitti comuni (art. 73 e 88). Il Tribunal de justiça, conosce i conflitti di giurisdizione e di attribuzioni (art. 88). Non vi è un Tribunal de contás; v. art. 42 della Costituzione 1947.

PIAUY

Sono definiti i delitti di responsabilità del governatore (art. 68, Costituzione 15 luglio 1947); un Tribunale speciale conosce di questi delitti; il Tribunal de justiça decide su delitti ordinari (art. 67). Sono definiti i delitti di responsabilità dei segretari di Stato; il Tribunal de justiça, conosce questi delitti ed i delitti comuni, ma non quelli connessi (art. 74). Il Tribunale di giustizia chiede l'«intervencion» (art. 81, n. 8). Tribunal de contás.

RIO DE JANEIRO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 43, Costituzione 20 giugno 1947), giudicati da un Tribunal especial in base ad accusa fatta dalla Assembleia legislativa; il Tribunal de justiça decide sui delitti comuni (art. 42). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 48); il Tribunal de justiça conosce i delitti di responsabilità ed i delitti comuni (art. 47). Il Tribunal de justiça giudica la inconstituzionalità (art. 58). Tribunal de contas (art. 31).

RIO GRANDE DO NORTE

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 48, Costituzione 25 novembre 1947); di questi delitti è competente a giudicare l'Assemblea legislativa (art. 47); il Tribunal de justiça conosce i delitti comuni dopo l'accusa fatta dall'Assemblea legislativa. Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato; il Tribunale di giustizia giudica questi delitti e i delitti comuni, purchè non connessi (artt. 54 e 55). L'Assemblea legislativa esercita il controllo finanziario (art. 35).

RIO GRANDE DO SUL

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 99, Costituzione 8 luglio 1947); il Tribunal de justiça conosce i delitti dopo l'assenso dell'Assemblea legislativa e i delitti comuni dopo accusa fatta dall'Assemblea (art. 97). Il Tribunal de justiça conosce i delitti di responsabilità ed i delitti comuni dei segretari dopo aver ottenuto l'assenso dell'Assemblea (art. 100). Il Tribunal de justiça giudica sui ricorsi in garanzia (mandados de segurança) contro gli atti del governatore, dei segretari, della segreteria dell'Assemblea legislativa (Mesa) o del presidente del Tribunal de justiça (art. 109). Tribunal de cuentas (art. 69).

SANTA CATHARINA

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 54, Costituzione 23 luglio 1947), che sono giudicati dall'Assemblea legislativa (articolo 53); il Tribunale de justiça giudica i delitti comuni su accusa dell'Assemblea (art. 53). Sono determinati i delitti di responsabilità dei segretari di Stato (art. 58), giudicati dal Tribunal de justiça (art. 63), che conosce anche i delitti comuni non connessi. Tribunal de contas.

SÃO PAULO

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 44, Costituzione 9 luglio 1947), giudicati dalla Assembleia legislativa; il Tribunal de justiça conosce i delitti comuni (art. 45). Il Tribunal de justiça decide sui delitti comuni dei segretari di

Stato, l'Assemblea giudica sui delitti di responsabilità (art. 52). Il Tribunal de justiça può chiedere «l'intervencion» del governo federale (art. 55, n. 4). Tribunal de contas (art. 69).

SERGIPE

Sono determinati i delitti di responsabilità del governatore (art. 56, Costituzione 16 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justiça (art. 58). Il Tribunale conosce i delitti comuni e la responsabilità dei segretari di Stato (art. 74 c.). La Costituzione non parla del controllo finanziario.

Il Tribunal de contas, i cui ministri sono nominati dal presidente della Repubblica, dopo l'approvazione della loro scelta dal Senato federale, esercita un controllo preventivo e giudica i contabili ed i funzionari per i pregiudizi provocati (Costituzione 1946, art. 76 e seg.; legge 830 del 23 settembre 1949). Parecchi Stati dell'Unione posseggono un proprio Tribunale dei conti che esercita un controllo preventivo.

BIBLIOGRAFIA

- E. CUIZ: *Da competencia do Tribunal Federal de Recursos*, in « Rev. Forense », novembre 1948.
- DE OLIVEIRA VIANNA F.: *Istituições políticas brasileiras*, São Paulo, 1949.
- BITENCOURT C.A.L.: *O contróle jurisdiccional da constitucionalidade das leis*, Edic. « Rev. Forense », 1949.
- DE SAMPAIS DORIA A.: *Processo administrativo*, p. 23, « Rev. dos Tribunais », marzo 1949.
- GUIMARÃES MENEGALE J.: *Direito administrativo e ciencia da admín.*, Rio de Janeiro, 1950.
- MENDES DE ALMEIDA: *Recurso admín.*, in « Revista de dir. admín. », 20, 1950, p. 137.
- LAFAYETTE F.: *Princípios gerais do recurso admín.*, in « Rev. de dir. admín. », 23, 1950, p. 17.
- REALE M.: *Da recorribilidade dos atos dos administradores das autarquias*, in « Rev. de dir. admín. », 23, 1951, p. 21.
- CAVALCANTI M. Y.: *Les Institutions brésiliennes et le Conseil d'Etat français*, in « Le Conseil d'Etat, Livre Jubilaire », Paris, 1952, p. 609.
- Do direito de Recurso contra os atos da Administração*, in « Rev. do Serviço publico », aprile 1951.
- CUNHA PEIXOTO C. F.: *A nova lei do mandado de segurança*, in « Rev. Forense », 1952, CLVI, p. 24.
- Depart. admín. do serviço publ.*, Indicador da organização adm. fed., Rio de Janeiro, 1952.
- Constituições federal e estaduais*, Rio de Janeiro, 1952.
- LAMBERT: *Le Brésil, structure sociale et institutions politiques*, Paris, 1953.
- CARVALHO R., BORGES DE: *Do controle jurisdiccional da administração publica*, in « Revista do serviço publico », anno 16, n. 3, pp. 32-45, settembre 1953.
- FAGUNDES M. S.: *O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciario*, 2ª ed., atualizada, Rio de Janeiro, K. Konfinò, 1950. « Revista dos Tribunais ». *Notas sobre a Responsabilidade Contabil*, fasc. 613, giugno 1951.

(Continua per la parte B).

